SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2016, n. **67**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, in materia di impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di impiego del personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Europa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
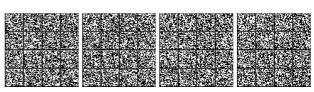
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 69.799.938 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Art. 2.

Asia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.196 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Art. 3.

Africa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle

missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.

Art. 4.

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO

1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;

f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'articolo 14, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,

è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito della missione Resolute Support:

1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;

2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

e) nell'ambito della missione Atalanta:

1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-*septies* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera *a)* del medesimo codice.

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the *Referendum* in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

3. All'articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b)*, la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;

b) al comma 2:

1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;

2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-*bis*».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, è inserito il seguente:

«Art. 538-*bis (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali)*. — 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, in ciascun esercizio, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.

Cooperazione allo sviluppo

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)* della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifu-

giati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Art. 9.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All’articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All’Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell’Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l’anno 2016, si provvede:

a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall’articolo 11, comma 13, lettera *a)* del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell’accertamento dei predetti versamenti in entrata, l’importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all’articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

e) quanto ad euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell’interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell’economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00078
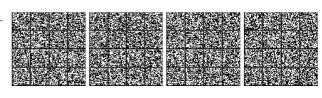
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2016.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici, di appositi studi di settore;

Visto il medesimo articolo 62-*bis* del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013 e 16 dicembre 2014;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, 24 marzo 2014, 29 dicembre 2014, 30 marzo 2015, 22 dicembre 2015 e 17 marzo 2016, concernenti l'approvazione di studi di settore e relative modifiche riguardanti le attività economiche delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore

1. Per il periodo di imposta 2015 è approvata, in base all'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2015, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2015, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2015

1. PREMESSA

Il documento[1] descrive la metodologia utilizzata, in relazione al solo periodo d'imposta 2015, per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, ed i relativi interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati a norma dell'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al fine di ottenere un quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale che ha caratterizzato il 2015, è stato necessario svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di fonti informative per integrare quelle disponibili, presenti nella banca dati degli studi di settore.

Il quadro macroeconomico, settoriale e territoriale, è stato analizzato sulla base delle pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili da:

- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Banca d'Italia;
- Prometeia;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Angaisa.

Per aggiornare al periodo di imposta 2015 i trend economici dei singoli modelli organizzativi (cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore (ultima annualità disponibile il 2014) sono state proiettate al 2015 sulla base delle previsioni contenute nell'*Analisi dei microsettori* Prometeia.

Sulla base delle analisi svolte sulle fonti informative suddette e delle valutazioni, ove pervenute, degli Osservatori regionali per gli studi di settore, sono state apportate opportune modifiche sia all'analisi di normalità economica sia all'analisi di coerenza economica e, inoltre, sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2015, tra cui:

- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
- la riduzione dell'efficienza produttiva;
- le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
- la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

Inoltre, sono stati utilizzati i dati relativi alle comunicazioni annuali IVA e alle dichiarazioni annuali IVA relativi all'anno 2015, presentate entro il mese di febbraio 2016, che hanno consentito di poter convalidare gli interventi delineati.

Infine, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un campione di circa 100.000 soggetti al fine di poter riscontrare, ove possibile, su casi concreti riferiti al periodo d'imposta 2015, il grado di significatività degli interventi delineati.

Nel presente documento, per "ricavi/compensi ai fini della congruità" si fa riferimento a quanto previsto dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

---

[1] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note tecniche e metodologiche relative all'applicazione dei 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015; in relazione agli arrotondamenti previsti nell'ambito degli studi di settore, si evidenzia che nell'analisi di normalità economica nei calcoli degli indicatori si deve arrotondare alla seconda cifra decimale, le probabilità di appartenenza ai cluster devono essere arrotondate alla quinta cifra decimale. Per quanto riguarda le variabili numeriche riferite ad importi in euro l'arrotondamento deve essere sempre effettuato a valore intero.

2. ANALISI DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA

Nell'ambito delle analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015, è stato predisposto un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva per 193 studi di settore, con l'esclusione dei 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi[2].

Dalle analisi effettuate è stato riscontrato che, per l'anno 2015, molte attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate da una riduzione dell'efficienza produttiva, rispetto al quadriennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica.

L'analisi dell'efficienza produttiva è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2011-2014 su un panel non bilanciato e utilizzando una frontiera di produzione stocastica che mette in relazione il valore della produzione[3] con gli input produttivi impiegati (valore dei beni strumentali e numero di addetti)[4].

La frontiera di produzione stocastica stimata[5] ha la seguente specificazione:

$$\ln(Y+1) = \alpha + \beta_1 \ln(VBS+1) + \beta_2 \ln(ADD) + (v-u)$$

---

[2] I 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi sono i seguenti:

VK29U - Studi di geologia
WK01U - Studi notarili
WK02U - Attività degli studi di ingegneria
WK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di lavoro autonomo)
WK17U - Periti industriali
WK23U - Servizi di ingegneria integrata
WK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
WK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
YK03U - Attività tecniche svolte da geometri
YK04U - Attività degli studi legali
YK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
YK18U - Attività degli studi di architettura.

Si precisa che l'analisi dell'efficienza produttiva è stata effettuata anche con riferimento alle imprese che applicano lo studio di settore WK23U - Servizi di ingegneria integrata. Per tale motivo il numero degli studi di settore cui si applica l'analisi dell'efficienza produttiva è pari a 193.

[3] Con riferimento ai periodi d'imposta analizzati (dal 2011 al 2014), in relazione alla fase di costruzione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore + Aggi + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore + Aggi

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

Compensi dichiarati ai fini della congruità + Adeguamento da studi di settore.

dove:
Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi =
[Rimanenze finali relative a prodotti finiti + Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR].

Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi =
{Esistenze iniziali relative a prodotti finiti + Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale + [Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR – Beni distrutti o sottratti]}.

Aggi = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - MAX(Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti, 0).

[4] Ai fini della costruzione della frontiera di produzione stocastica sono stati scartati i soggetti con valore della produzione negativo, gli outlier univariati e gli outlier multivariati. Gli outlier univariati, che presentano un valore estremo per una singola variabile utilizzata nell'analisi (valore della produzione, valore dei beni strumentali, numero di addetti), sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base di un valore soglia calcolato come sei volte il 95° percentile della variabile stessa. Gli outlier multivariati, che presentano una combinazione insolita di valori rispetto alle tre variabili utilizzate nell'analisi, sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base della distanza di Mahalanobis. In particolare, vengono scartate le osservazioni il cui valore della distanza di Mahalanobis presenta una probabilità inferiore a 0,000000000001. Tali algoritmi di individuazione degli outlier univariati e multivariati sono stati scelti (e opportunamente calibrati) dopo essere stati empiricamente testati sulle variabili utilizzate nell'analisi.

[5] La frontiera di produzione stocastica risulta di notevole interesse in quanto permette di suddividere l'errore composto ($v+u$) tra la componente di inefficienza produttiva (u) e la componente di disturbo casuale (v), che non è direttamente attribuibile alla *policy* aziendale.

dove:

ln=logaritmo naturale

Y=Valore della produzione

VBS=Valore dei beni strumentali

ADD=Numero di addetti[6]

v = la componente di disturbo casuale

u = la componente di inefficienza produttiva.

I coefficienti (α, β_1, β_2) e gli indici di dispersione statistici (σ_v, σ_u)[7] della frontiera di produzione stocastica, individuati per singolo studio di settore, sono riportati, per i 193 studi interessati, nei Sub Allegati 1.A per le attività di impresa e 1.B per le attività professionali.

Nell'ambito della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015, la misura del ciclo individuale impiegata in fase di applicazione degli interventi previsti ai fini della normalità economica e del correttivo congiunturale individuale è rappresentata dall'andamento dell'efficienza produttiva, calcolato con riferimento al periodo d'imposta 2015, rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2012-2014).

---

[6] Per le imprese viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Numero addetti = (ditte individuali)	Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione
Numero addetti = (società)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci.

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari a: (Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente) diviso 312. Si precisa che, al fine di rendere il confronto omogeneo, l'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente" viene utilizzata in ciascuno studio di settore solo se tale informazione è presente nel relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in tutti i periodi d'imposta in esame (dal 2012 al 2015). Nei Sub Allegati 1.A per le attività di impresa e 1.B per le attività professionali è riportato per ogni studio di settore se viene utilizzata l'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente". Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.

Per i professionisti, ad esclusione dello studio di settore VK28U, viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Addetti = *(professionista che opera in forma individuale)*	"Fattore correttivo individuale" + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio dove: • "Fattore correttivo individuale" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" • "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: (minor valore tra 50 e numero ore settimanali dedicate all'attività)/50 • "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" è pari a: (minor valore tra 48 e numero di settimane di lavoro nel periodo di imposta)/48
Addetti = *(esercizio collettivo dell'attività professionale)*	Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione * "Fattore correttivo associazioni" + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio dove: • "Fattore correttivo associazioni" = "Peso ore settimanali dedicate all'attività" * "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" • "Peso ore settimanali dedicate all'attività" è pari a: [minor valore tra 50 e (numero ore settimanali dedicate all'attività/numero soci o associati che prestano attività nello studio)]/50 • "Peso settimane di lavoro nel periodo di imposta" è pari a: [minor valore tra 48 e (numero di settimane di lavoro nel periodo di imposta /numero soci o associati che prestano attività nello studio)]/48.

Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Se il numero addetti è pari a 0, allora viene posto pari a 1.

Per i professionisti dello studio di settore VK28U viene di seguito riportato il calcolo del numero di addetti:

Addetti = *(professionista che opera in forma individuale)*	Titolare + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
Addetti = *(esercizio collettivo dell'attività professionale)*	Numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione + Numero dipendenti + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312. Il numero soci o associati che prestano attività nella società o associazione è pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero addetti non può essere inferiore a 1.

[7] σ_v rappresenta la deviazione standard della variabile v, la componente di disturbo casuale, mentre σ_u rappresenta la deviazione standard della variabile u, la componente di inefficienza produttiva.

L'efficienza produttiva è indicativa della capacità del soggetto economico di combinare gli input produttivi impiegati in maniera efficiente, nel senso di ottenere un valore della produzione il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza.

Per il singolo soggetto, la *Variazione dell'efficienza produttiva* è calcolata nel seguente modo:

$$\mathrm{VAR_EFF} = \mathrm{EFF}_{2015} - \mathrm{MAX}(\mathrm{EFF}_{2014};\ \mathrm{EFF}_{2013};\ \mathrm{EFF}_{2012})$$

dove per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 il livello di efficienza produttiva ($\mathrm{EFF}_{\mathrm{Anno}}$) si calcola nel seguente modo[8]:

$$\mathrm{EFF}_{\mathrm{Anno}} = \mathrm{MIN}\left\{1; \frac{1 - \mathrm{DISTRIB.NORM.ST}\left[\mathrm{MIN}(\sigma^* - \frac{\mathrm{M}_{\mathrm{Anno}}}{\sigma^*}; 7{,}7767952)\right]}{1 - \mathrm{DISTRIB.NORM.ST}\left[\mathrm{MIN}(-\frac{\mathrm{M}_{\mathrm{Anno}}}{\sigma^*}; 7{,}7767952)\right]} \times \mathrm{EXP}(-\mathrm{M}_{\mathrm{Anno}} + 0{,}5 \times \sigma^{*2})\right\}$$

dove:

$$\mathrm{E}_{\mathrm{Anno}} = \ln(\mathrm{Y}_{\mathrm{Anno}} + 1) - [\alpha + \beta_1 \times \ln(\mathrm{VBS}_{\mathrm{Anno}} + 1) + \beta_2 \times \ln(\mathrm{ADD}_{\mathrm{Anno}})]$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_v^2 + \sigma_u^2}$$

$$\sigma^* = \sqrt{\sigma_v^2 \times \sigma_u^2 / \sigma^2}$$

$$\mathrm{M}_{\mathrm{Anno}} = -\mathrm{E}_{\mathrm{Anno}} \times \sigma_u^2 / \sigma^2$$

ln=logaritmo naturale

exp=esponenziale naturale

DISTRIB_NORM_ST=funzione di ripartizione di una variabile casuale normale standardizzata[9].

Questo indicatore di efficienza produttiva, che è compreso tra zero e uno, permette di considerare, contemporaneamente, il contributo alla produzione dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale) e questo aspetto è tanto più importante quanto più alto è il grado di sostituzione tra capitale e lavoro.

---

[8] Con riferimento ai periodi d'imposta 2012-2013-2014, in fase di applicazione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

MAX[0; Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)]

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

Ricavi dichiarati ai fini della congruità + Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

Compensi dichiarati ai fini della congruità + Maggior compenso stimato ai fini dell'adeguamento.

In caso di valori diversi di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell'IVA, il "Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento" è pari al "Maggior volume d'affari ai fini dell'IVA".

Con riferimento al periodo d'imposta 2015, in fase di applicazione dei correttivi congiunturali, per le imprese del settore costruzioni (WG40U, WG69U, WK23U) il valore della produzione è pari a:

MAX[0; MAX(Ricavi dichiarati ai fini della congruità; Ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica) + (Rimanenze finali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti e in corso di lavorazione e ai servizi)]

per le altre imprese il valore della produzione è pari a:

MAX(Ricavi dichiarati ai fini della congruità; Ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica)

mentre per i professionisti il valore della produzione è pari a:

MAX(Compensi dichiarati ai fini della congruità; Compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e applicazione dei correttivi di settore e territoriale riferiti alla crisi economica).

In fase di costruzione dei correttivi crisi, dato che gli input produttivi impiegati (valore dei beni strumentali e numero di addetti) sono dichiarati dalle imprese in modo complessivo nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si è tenuto conto anche delle componenti ad aggio o ricavo fisso per stimare complessivamente la frontiera di produzione. Invece, in fase di applicazione dei correttivi crisi, l'efficienza produttiva è stata misurata senza considerare nel valore della produzione le componenti ad aggio o ricavo fisso, in quanto tali componenti non partecipano alla determinazione dei "ricavi/compensi stimati".

[9] Una variabile casuale *Z* ha distribuzione normale standardizzata se la sua funzione di densità è la seguente: $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$.

3. INTERVENTI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "Durata delle scorte"[10] e si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2015, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali[11];
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali[12];
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2012-2014)[13];
- dichiarazione, per il biennio 2014-2015, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2015.

Con riferimento all'indicatore "Durata delle scorte", la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite)[14].

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore "Durata delle scorte", il maggior costo del venduto[15], che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alle merci e ai prodotti invenduti a causa della crisi economica.

---

[10] L'indicatore "Durata delle scorte" è stato elaborato ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 146 del 1998.

[11] Il soggetto viene ritenuto coerente rispetto alle esistenze iniziali quando:

$$\left(\frac{EsistenzeIniziali \times 365}{CVPROD}\right) < SogliaMax$$

dove: *Esistenze iniziali* = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);

SogliaMax è la soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte";

CVPROD = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali – Beni distrutti o sottratti;

Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);

Beni distrutti o sottratti = Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a "Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti" ed a "Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR".

[12] Gli indicatori utilizzati per il controllo del valore dei beni strumentali sono di seguito riportati:

- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili;
- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;
- Assenza del Valore dei Beni Strumentali.

[13] Tenuto conto dei percorsi metodologici adottati per l'elaborazione degli interventi sulla normalità economica, gli stessi si applicano agli operatori economici per i quali è possibile valutare l'andamento dell'efficienza produttiva in maniera omogenea rispetto all'attività esercitata nel 2015. I dati relativi alle annualità storiche di riferimento (2012-2013-2014), necessari per l'applicazione degli interventi in precedenza richiamati, sono afferenti ai soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2015; in quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche a seguito della relativa evoluzione.

[14] L'ammontare dell'incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) è pari a:

$$RFcrisi = MAX\left(0; \frac{Ricavi_2014 - Ricavi_2015}{Ricarico_2015}\right)$$

dove: *Ricarico_2015* è pari al valore massimo tra 1 e (*Ricavi_2015* / *CVPROD_2015*, se *CVPROD_2015* è positivo, altrimenti *Ricarico_2015* è pari a 9999999999999999.

L'ammontare delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (*RFcrisi*) non può superare la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali. La soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte" (*SogliaMax*) viene sostituita, per i soggetti con CVPROD positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di normalità (*NewSogliaMax*), calcolata nel seguente modo:

$$NewSogliaMax = \left(365 \times \frac{MagazzinoMedio_2015}{CVPROD_2015}\right)$$

dove:

$$MagazzinoMedio_2015 = \left(\left(\frac{SogliaMax}{365}\right) \times \left(CVPROD_2015 \times \frac{Ricavi_2014}{Ricavi_2015} + \frac{RFcrisi}{2}\right)\right).$$

Se *Ricavi_2015* sono pari a zero allora *MagazzinoMedio_2015* è pari a zero.

[15] Per la determinazione del maggior costo del venduto ai fini della normalità economica si rinvia alle Note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

4. INTERVENTI RELATIVI ALL'ANALISI DI COERENZA

Al fine della individuazione degli interventi relativi all'analisi di coerenza sono stati selezionati tutti gli indicatori per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza può essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

A tal fine, per gli studi di settore relativi alle attività d'impresa sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini, alla redditività e all'utilizzo degli impianti e precisamente:

- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;
- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- Incidenza del margine sui ricavi;
- Margine giornaliero per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine lordo sui ricavi;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica;
- Redditività;
- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo;
- Ricarico;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica.

Per gli studi di settore relativi alle attività professionali sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini e alla redditività e precisamente:

- Incidenza delle spese sui compensi;
- Margine del professionista;
- Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- Rendimento lordo per addetto;
- Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per tutti gli indicatori è stato analizzato l'andamento congiunturale a livello di studio di settore ed è stata valutata l'eventuale esigenza di introdurre un correttivo congiunturale.

Tale correttivo è stato determinato analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2011-2015, con l'utilizzo dei modelli lineari misti[16] per misure ripetute nel tempo.

I modelli lineari misti consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sugli indicatori di coerenza.

Nella parte del modello con effetti fissi è stata utilizzata la variabile "valore dei beni strumentali", che è rappresentativa del livello di dotazione strumentale e delle economie di scala.

In particolare, è stato utilizzato un modello di regressione log-log con la seguente specificazione:

$$\ln(\text{IND}) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{VBS} + 1) + \gamma_{\text{AnnoBase}} \text{fl}_{\text{AnnoBase}} + \gamma_{2015} \text{fl}_{2015} + \mu$$

dove:

[16] I modelli misti sono dei modelli statistici particolarmente adatti ad analizzare dati longitudinali in quanto separano, per mezzo degli effetti casuali, la variabilità dei dati tra soggetti dalla variabilità dei dati relativi allo stesso soggetto. Per effettuare questa separazione vengono introdotti, oltre ai parametri classici della regressione, detti "effetti fissi", anche dei parametri casuali, detti "effetti casuali", volti a modellare la struttura longitudinale dei dati.

ln=logaritmo naturale
IND=indicatore di coerenza
VBS=Valore dei beni strumentali
$fl_{AnnoBase}$= variabile dicotomica relativa al periodo d'imposta di costruzione dello studio di settore
fl_{2015}= variabile dicotomica relativa al periodo d'imposta 2015
μ = il termine di disturbo casuale della regressione.

In un modello di regressione log-log, la differenza tra il coefficiente γ_{2015} e il coefficiente $\gamma_{AnnoBase}$ rappresenta l'effetto congiunturale del periodo d'imposta 2015 sull'indicatore di coerenza e, quindi, può essere utilizzato come coefficiente correttivo (*correttivo_coerenza*) per cogliere l'andamento congiunturale dell'indicatore connesso alla situazione di crisi economica.

Per gli indicatori "Incidenza dei costi e spese sui ricavi", "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" e "Incidenza delle spese sui compensi" l'applicazione del correttivo congiunturale determina un incremento delle soglie massime di coerenza; per gli altri indicatori di coerenza l'applicazione del correttivo congiunturale comporta una riduzione delle soglie minime di coerenza[17].

L'ammontare della variazione delle soglie di coerenza (*soglia_coerenza*) è definito dalla seguente formula:

$$soglia_coerenza \times correttivo_coerenza.$$

I correttivi congiunturali, individuati per ogni indicatore di coerenza a livello di singolo studio di settore, sono riportati nei Sub Allegati 1.C per le attività di impresa e 1.D per le attività professionali.

[17] L'effetto congiunturale del periodo d'imposta 2015 connesso alla situazione di crisi economica sull'indicatore di coerenza "Indice di copertura dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti" viene colto dalla modifica della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Margine per addetto non dipendente", per le attività d'impresa, o dell'indicatore "Margine del professionista", per le attività professionali.

5. CORRETTIVI DA APPLICARE AI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE

Ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono applicati i seguenti interventi correttivi:

- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali territoriali;
- Correttivi congiunturali individuali.

Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2015, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica.

Ciascuno dei correttivi, applicato secondo la sequenza sopra indicata, può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. Tale riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale che al ricavo/compenso minimo.

5.1 CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

L'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe, per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi di settore.

Dalle analisi effettuate, molte attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate nel 2015 da una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

Per i 193 studi di settore, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Tale correttivo è stato determinato analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2011-2015, con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo[18].

I modelli lineari misti consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sui ricavi/compensi dichiarati.

Nella parte del modello con effetti fissi sono state utilizzate le variabili "totale costi"[19] e "valore dei beni strumentali".

---

[18] Ai fini della costruzione del modello lineare misto sono stati scartati i soggetti con ricavi/compensi dichiarati negativi, gli outlier univariati e gli outlier multivariati. Gli outlier univariati, che presentano un valore estremo per una singola variabile utilizzata nell'analisi (ricavi/compensi dichiarati, valore dei beni strumentali, totale costi), sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base di un valore soglia calcolato come sei volte il 95° percentile della variabile stessa. Gli outlier multivariati, che presentano una combinazione insolita di valori rispetto alle tre variabili utilizzate nell'analisi, sono stati selezionati, per studio di settore, sulla base della distanza di Mahalanobis. In particolare, vengono scartate le osservazioni il cui valore della distanza di Mahalanobis presenta una probabilità inferiore a 0,000000000001. Tali algoritmi di individuazione degli outlier univariati e multivariati sono stati scelti (e opportunamente calibrati) dopo essere stati empiricamente testati sulle variabili utilizzate nell'analisi.

[19] Per le attività di impresa la variabile "totale costi" è pari a:

TotaleCosti = MAX[Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso); 0] + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa + Spese per acquisti di servizi + Altri costi per servizi.

Per le attività professionali la variabile "totale costi" è pari a:

TotaleCosti = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica + Spese per prestazioni di lavoro dipendente + Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa + Consumi + Altre spese.

Nella parte del modello con effetti variabili è stata analizzata l'interazione delle variabili "totale costi" e "valore dei beni strumentali" con le variabili relative ai periodi d'imposta 2011-2015, al modello organizzativo (cluster) e al gruppo omogeneo della territorialità, anche distintamente per i periodi d'imposta 2011-2015, e alle classi di riduzione dell'efficienza produttiva[20].

In questo modo, per singolo studio di settore, con un modello lineare misto sono stati individuati contestualmente i coefficienti correttivi congiunturali settoriali, i coefficienti correttivi congiunturali territoriali e i coefficienti correttivi congiunturali individuali[21].

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i citati modelli lineari misti per studio di settore, si è giunti all'individuazione dei coefficienti correttivi congiunturali settoriali, a livello di modello organizzativo (cluster), attraverso il confronto tra i relativi effetti *random* del periodo d'imposta 2015 rispetto ai relativi effetti *random* dell'anno di costruzione dello specifico studio di settore[22].

---

[20] Le classi di riduzione dell'efficienza produttiva sono di seguito riportate:
- Lieve Flessione: minore di 0 e maggiore o uguale di -0,05;
- Flessione: minore di -0,05 e maggiore o uguale di -0,10;
- Pesante Flessione: minore di -0,10 e maggiore o uguale di -0,15;
- Marcato Calo: minore di -0,15 e maggiore o uguale di -0,30;
- Forte Calo: minore di -0,30.

[21] In un unico modello lineare misto, per individuare i coefficienti correttivi congiunturali di settore sono stati utilizzati i seguenti effetti *random*:

TotaleCosti × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Anno*
TotaleCosti × *Cluster*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Cluster*
TotaleCosti × *Cluster* × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *Cluster* × *Anno;*

per individuare i coefficienti correttivi territoriali sono stati utilizzati i seguenti effetti *random*:

TotaleCosti × *GruppoAreaTerritoriale*
ValoreDeiBeniStrumentali × *GruppoAreaTerritoriale*
TotaleCosti × *GruppoAreaTerritoriale* × *Anno*
ValoreDeiBeniStrumentali × *GruppoAreaTerritoriale* × *Anno;*

per individuare, infine, i coefficienti correttivi individuali sono stati utilizzati i seguenti effetti random:

TotaleCosti × *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_FlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva*
TotaleCosti × *flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_FlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva*
ValoreDeiBeniStrumentali × *flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva;*

dove: *flag_LieveFlessioneEfficienzaProduttiva* = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di 0;
flag_FlessioneEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,05;
flag_PesanteFlessioneEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,10;
flag_MarcatoCaloEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,15;
flag_ForteCaloEfficienzaProduttiva = 1 se la variazione dell'efficienza produttiva è minore di -0,30.

[22] Per individuare i coefficienti correttivi congiunturali di settore è stata utilizzata, per ogni cluster, la seguente formula:

$$MIN(0; (\beta_{TC,\,2015} - \beta_{TC,\,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; (\beta_{VBS,\,2015} - \beta_{VBS,\,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS} +$$
$$MIN(0; (\beta_{TC,\,Cluster,\,2015} - \beta_{TC,\,Cluster,\,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; (\beta_{VBS,\,Cluster,\,2015} - \beta_{VBS,\,Cluster,\,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}$$

per individuare i coefficienti correttivi territoriali è stata utilizzata, per ogni area territoriale omogenea, la seguente formula:

$$MIN(0; (\beta_{TC,\,GruppoAreaTerritoriale,\,2015} - \beta_{TC,\,GruppoAreaTerritoriale,\,AnnoBase}) / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} +$$
$$MIN(0; (\beta_{VBS,\,GruppoAreaTerritoriale,\,2015} - \beta_{VBS,\,GruppoAreaTerritoriale,\,AnnoBase}) / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}$$

per individuare i coefficienti correttivi individuali è stata utilizzata, per ogni classe di riduzione dell'efficienza produttiva, la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^{Classe}[MIN(0; \beta_{TC,\,i} / \beta_{TC}) \times PESO_{TC} + MIN(0; \beta_{VBS,\,i} / \beta_{VBS}) \times PESO_{VBS}]$$

dove: β=effetti fissi ed effetti *random* del modello lineare misto;
TC=variabile *TotaleCosti*;
VBS=variabile *ValoreDeiBeniStrumentali*;
$PESO_{TC}$=peso % della variabile *TotaleCosti* nella stima dei ricavi o dei compensi dello studio di settore
(tale peso % è stato calcolato, per ciascuno studio di settore, come rapporto tra il totale dei ricavi/compensi stimati azzerando la variabile *ValoreDeiBeniStrumentali* e il totale dei ricavi/compensi stimati utilizzando tutte le variabili delle funzioni di regressione);
$PESO_{VBS}$=peso % della variabile *ValoreDeiBeniStrumentali* nella stima dei ricavi o dei compensi dello studio di settore
(pari a 100%-$PESO_{TC}$);
AnnoBase=anno di costruzione dello studio di settore;
Classe=classe di riduzione dell'efficienza produttiva.
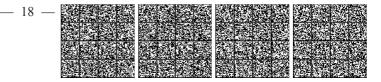
L'applicazione dei correttivi congiunturali settoriali determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti correttivi congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

Per i 193 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali di settore, individuati per singolo modello organizzativo (cluster), sono riportati nei Sub Allegati 1.E per le attività di impresa e 1.F per le attività professionali.

Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.

Tale correttivo è stato determinato, analizzando le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d'imposta 2005-2014, con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo. Tali modelli consentono di stimare, attraverso la componente *random* (ossia la componente ad effetti casuali), l'effetto della situazione economica di ogni periodo d'imposta sui compensi dichiarati. Nella parte del modello con effetti fissi sono state invece considerate, per ciascuna tipologia di attività, il numero di prestazioni effettuate specifiche del singolo studio di settore.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i citati modelli misti, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali di settore basati sulla contrazione delle tariffe applicate, attraverso il confronto tra gli effetti *random* del periodo d'imposta 2014 rispetto agli effetti *random* relativi all'anno di costruzione dello specifico studio di settore.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente correttivo congiunturale di settore individuato per lo specifico studio.

Nel Sub Allegato 1.G, per ogni studio di settore delle attività professionali che applica funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, è riportato il valore del coefficiente correttivo congiunturale di settore individuato.

5.2 CORRETTIVI CONGIUNTURALI TERRITORIALI

Per i 193 studi di settore, il correttivo congiunturale territoriale tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio.

Tale correttivo è stato determinato con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo descritti nel paragrafo precedente.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti riportati nel precedente paragrafo 5.1, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali territoriali, per ciascuna area territoriale omogenea, attraverso il confronto tra i relativi effetti *random* del periodo d'imposta 2015 rispetto ai relativi effetti *random* dell'anno di costruzione dello specifico studio di settore.

Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, come di seguito specificato.

Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità del commercio", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:

- grado di modernizzazione del commercio;
- grado di copertura dei servizi di prossimità;
- caratteristiche socio-economiche del territorio.

Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.

L'applicazione dei correttivi congiunturali territoriali determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti correttivi congiunturali territoriali previsti per lo studio, ponderati con le quote di appartenenza alle aree territoriali omogenee.

Per i 193 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali territoriali, individuati per singola area territoriale omogenea, sono riportati nei Sub Allegati 1.H per le attività di impresa e 1.I per le attività professionali.

5.3 CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali intervengono ad attualizzare il modello degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2015 una situazione di crisi.

Tali correttivi sono stati introdotti per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015, tenendo conto dei seguenti elementi:

- la contrazione dell'efficienza produttiva (per i 193 studi di settore);
- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi).

Al fine di cogliere la situazione individuale di crisi economica sulla base della contrazione dell'efficienza produttiva, per i 193 studi di settore tale correttivo è stato determinato con l'utilizzo dei modelli lineari misti per misure ripetute nel tempo descritti nei paragrafi precedenti.

A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i modelli lineari misti riportati nel precedente paragrafo 5.1, si è giunti, per ciascuno studio, all'individuazione di coefficienti correttivi congiunturali individuali, tramite gli effetti *random* relativi alle classi di riduzione dell'efficienza produttiva.

Il correttivo congiunturale individuale relativo ai 193 studi può essere applicato ai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2015, le ulteriori seguenti condizioni, oltre quella di non congruità indicata al paragrafo 5:

- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva, nel periodo d'imposta 2015, rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2012-2014)[23].

L'applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale, derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità, per il coefficiente correttivo congiunturale individuale individuato per la specifica classe di riduzione dell'efficienza produttiva.

Per i 193 studi di settore i coefficienti correttivi congiunturali individuali, individuati per classe di riduzione dell'efficienza produttiva[24], sono riportati nei Sub Allegati 1.J per le attività di impresa e 1.K per le attività professionali.

Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.

L'analisi della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese è stata effettuata analizzando, per il periodo d'imposta 2014, le informazioni contenute nella banca dati degli studi di settore in relazione ai soggetti non congrui che hanno compilato le informazioni contenute nel quadro T, al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.

[23] Tenuto conto dei percorsi metodologici adottati per l'elaborazione di tale correttivo congiunturale individuale, lo stesso si applica agli operatori economici per i quali è possibile valutare l'andamento dell'efficienza produttiva in maniera omogenea rispetto all'attività esercitata nel 2015. I dati relativi alle annualità storiche di riferimento (2012-2013-2014), necessari per l'applicazione del correttivo in precedenza richiamato, sono afferenti ai soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2015; in quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche a seguito della relativa evoluzione.

[24] Nei Sub Allegati 1.J e 1.K le classi di riduzione dell'efficienza produttiva sono così codificate:

- livello di flessione 1: "Lieve Flessione" (minore di 0 e maggiore o uguale di -0,05);
- livello di flessione 2: "Flessione" (minore di -0,05 e maggiore o uguale di -0,10);
- livello di flessione 3: "Pesante Flessione" (minore di -0,10 e maggiore o uguale di -0,15);
- livello di flessione 4: "Marcato Calo" (minore di -0,15 e maggiore o uguale di -0,30);
- livello di flessione 5: "Forte Calo" (minore di -0,30).

In particolare, è stata analizzata la relazione esistente tra i compensi dichiarati, il compenso stimato da congruità e la quota di compensi relativi ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) utilizzando un modello di regressione log-log con la seguente specificazione:

$$\ln(Y + 1) = \alpha + \beta_1 \ln(X + 1) + \beta_2 QPP + \mu$$

dove:

ln=logaritmo naturale

Y=compensi dichiarati

X=compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità

QPP=[Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)] / 100

μ = il termine di disturbo casuale della regressione.

In un modello di regressione log-log, il coefficiente β_2 misura la relazione dei compensi rispetto alla quota di compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) e, quindi, può essere utilizzato come coefficiente congiunturale individuale che misura la ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.

I coefficienti β_2 del modello di regressione log-log, individuati per singolo studio di settore, sono riportati, per i 12 studi interessati, nel Sub Allegato 1.L.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati direttamente proporzionale alla percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) [25].

---

[25] L'ammontare della riduzione è definito dalla seguente formula:

$$CompensoStimato \times \beta_2 \times QPP$$

dove: *CompensoStimato* = Compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità;

QPP = [Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)]/100.

Per gli studi di settore **WK01U**, **WK06U** e **YK05U** la variabile QPP è pari alla percentuale, divisa per 100, dei compensi relativa ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali), richiesta nel quadro T.

Per gli studi di settore **VK29U**, **WK17U**, **WK23U**, **WK24U** e **WK25U** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi relative ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) di tutte le tipologie di attività presenti nel quadro D.

Per lo studio di settore **WK02U** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi relative ad incarichi per cui nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D:

- Studi di prefattibilità e/o di fattibilità tecnico-economica;
- Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00);
- Progettazione di infrastrutture/sistemi informatici;
- Progettazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni;
- Attività di progettazione nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione diverse da quelle indicate ai righi precedenti;
- Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00);
- Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 fino a euro 258.228,00);
- Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00);
- Collaudo di lavori e forniture di opere;
- Misura e contabilità lavori;
- Perizie di stima particolareggiate;
- Altre perizie (diverse da quelle particolareggiate);
- Rilievi topografici;
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Certificazione acustica degli edifici;
- Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o valutazione ambientale strategica (VAS);
- Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente);
- Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici;
- Consulenza per la gestione, pianificazione ed organizzazione dei processi produttivi e/o del personale;
- Consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità:
- Attività di consulenza diverse da quelle indicate ai righi precedenti;
- Partecipazione a Consigli di amministrazione, Collegi e Commissioni;
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.
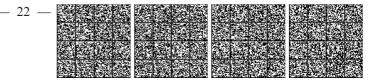
6. CONCLUSIONE

In fase di applicazione, l'analisi della coerenza degli indicatori economici utilizza le soglie modificate sulla base dei correttivi congiunturali individuati per ciascuno dei 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015 (come riportato al paragrafo 4).

Inoltre, gli eventuali valori di riduzione dei ricavi/compensi stimati, determinati sulla base dei correttivi di cui ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3, sono sottratti ai risultati derivanti dall'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica (modificata come riportato nel precedente paragrafo 3), individuando pertanto, in fase di applicazione, il ricavo o compenso puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile in riferimento a ciascuno dei 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015.

Per lo studio di settore **YK03U** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D:
- Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva);
- Collaudi di opere di terzi;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Altre stime;
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Certificazione acustica degli edifici;
- Amministrazione di beni;
- Compilazione di dichiarazioni dei redditi;
- Compilazione di dichiarazioni di successione:
- Redazione tabelle millesimali (numero unità immobiliari);
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.

Per lo studio di settore **YK04U,** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D:
- Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00);
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria;
- Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico;
- Conciliazione;
- Attività di semplice domiciliazione;
- Stesura di lettere di diffida;
- Altre attività.

Per lo studio di settore **YK18U,** la variabile QPP è pari alla somma, divisa per 100, delle percentuali sui compensi per incarichi parziali delle seguenti tipologie di attività presenti nel quadro D:
- Studi di fattibilità e prefattibilità;
- Progettazione urbanistica;
- Misura e contabilità lavori;
- Collaudo di lavori e forniture di opere;
- Valutazione ambientale e strategica;
- Perizie estimative particolareggiate;
- Altre perizie;
- Rilievi/Grafica digitale;
- Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione;
- Attività di consulenza (escluse C.T.U. e C.T.P.);
- Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici;
- Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi;
- Altre attività.

SUB ALLEGATO 1.A

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
VD39U	11,0804	0,1531	0,9737	0,5294	1,8116	SI
VD40U	10,9820	0,1417	1,0174	0,5935	2,1190	SI
VD41U	10,6737	0,1405	1,1259	0,5868	1,9253	SI
VD42U	10,7949	0,1403	1,0008	0,5641	1,8149	SI
VD43U	11,1961	0,1030	1,0494	0,4368	1,7833	SI
VD44U	10,4312	0,1951	0,9182	0,6226	2,0974	SI
VD45U	11,1634	0,1334	1,1361	0,6480	1,9774	SI
VD46U	11,7069	0,1471	1,0004	0,7446	3,1763	SI
VD49U	10,3102	0,1479	1,2161	0,5223	1,5782	SI
VG41U	11,3280	0,1122	1,2546	0,6553	3,1124	NO
VG57U	11,2607	0,1271	0,9213	0,5000	2,0238	NO
VG90U	9,8365	0,1329	1,1798	0,6046	2,6544	NO
VG91U	10,6612	0,1238	1,2913	0,5444	1,9244	NO
VG92U	10,9247	0,0958	0,9581	0,4151	1,8079	NO
VG93U	11,1812	0,1177	1,1777	0,6402	2,7102	NO
VG94U	11,2114	0,1278	1,1960	0,8157	3,3452	NO
VG95U	10,3283	0,0929	1,2208	0,4342	2,2575	NO
VG98U	10,0482	0,1312	1,3398	0,5496	1,5796	NO
VG99U	11,2309	0,1183	1,1641	0,7217	3,2297	NO
VK26U	10,8140	0,0626	1,6323	0,4919	2,2315	NO
VK28U	10,7718	0,1459	1,2030	0,6588	3,1418	NO
VK30U	11,4617	0,1090	1,0772	0,5784	3,0654	NO
VM41U	11,6539	0,1165	1,0721	0,7124	2,0930	NO
VM47U	11,3306	0,1616	1,1379	0,6541	2,5382	NO
VM80U	10,9871	0,0655	1,1696	0,9084	1,7242	NO
VM81U	13,7858	0,0934	0,6267	0,4336	3,1434	NO
VM82U	13,5312	0,0872	0,6998	0,5601	3,1733	NO
VM83U	13,2028	0,0864	0,9355	0,6110	2,8453	NO
VM84U	12,2894	0,1268	0,9268	0,5987	2,6214	NO
VM85U	10,8501	0,0745	0,9480	0,3257	1,2545	NO
VM86U	10,4907	0,1400	1,1440	0,4964	2,0975	NO
VM87U	11,0247	0,1203	1,4127	0,5797	1,8136	NO
VM88U	12,0419	0,1314	1,1113	0,6867	2,7165	NO
WD01U	10,7311	0,0875	1,0511	0,4053	1,4354	SI
WD02U	10,2002	0,1154	1,2360	0,4045	1,3882	SI
WD03U	10,7625	0,2066	1,1544	0,6552	2,0496	SI
WD04A	11,3546	0,1420	0,9624	0,6475	3,5034	SI
WD04B	10,5726	0,1216	1,1364	0,5639	1,7536	SI
WD05U	11,3872	0,1439	1,0420	0,7050	2,2104	SI
WD06U	10,2818	0,1145	1,1699	0,5205	1,8390	SI
WD07A	10,6401	0,1399	1,0930	0,6703	1,9141	SI
WD07B	11,3522	0,0905	1,1039	0,7536	2,5180	SI
WD08U	10,9531	0,1197	1,0838	0,6433	2,0571	SI
WD09A	10,2353	0,1317	1,2246	0,5460	1,6097	SI
WD09B	10,3211	0,1692	1,1685	0,6300	1,9471	SI
WD10U	10,3892	0,1210	1,3124	0,5774	1,5940	SI
WD11U	9,6847	0,1971	1,8722	0,8075	2,4812	SI
WD12U	11,1114	0,0593	0,9115	0,3182	1,2349	SI
WD13U	11,2003	0,0933	0,9869	0,5459	2,1039	SI
WD14U	10,2406	0,1728	1,1690	0,8265	2,2076	SI
WD15U	11,0134	0,1586	1,0796	0,6928	2,1127	SI
WD16U	10,0516	0,0969	1,5112	0,6154	1,7227	NO
WD17U	10,8365	0,1630	0,9338	0,5684	1,9806	SI
WD18U	9,8360	0,1430	1,3359	0,6513	1,9313	SI
WD19U	10,7348	0,1058	1,1193	0,4508	1,4929	SI
WD20U	10,5713	0,1358	1,0946	0,5569	1,6581	SI
WD21U	11,0632	0,0974	1,0129	0,3863	1,5990	SI
WD22U	11,1110	0,1082	1,1222	0,6174	2,0459	SI
WD23U	9,8667	0,1112	1,4931	0,5148	1,1932	SI
WD24U	10,4286	0,1177	1,3968	0,6203	1,6104	SI
WD25U	11,9307	0,1529	0,7467	0,7646	2,8735	SI
WD26U	11,5918	0,0719	1,1984	0,7228	2,3180	SI
WD27U	11,2973	0,0808	1,0560	0,6211	1,9592	SI

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
WD28U	10,3674	0,1224	1,1783	0,5043	1,5262	SI
WD29U	11,0986	0,1377	1,0784	0,6162	2,5153	SI
WD30U	11,1380	0,2020	0,8721	0,8018	2,6600	SI
WD31U	10,9180	0,1608	1,0586	0,5968	2,3231	SI
WD32U	11,0150	0,1202	1,0388	0,5714	1,7631	SI
WD33U	10,1446	0,1509	1,2814	0,6676	1,7420	SI
WD34U	10,0217	0,1116	1,1134	0,3885	1,0926	SI
WD35U	10,9244	0,1139	1,1232	0,6198	2,1056	SI
WD36U	10,9494	0,1579	0,9837	0,6488	2,1027	SI
WD37U	10,9833	0,1248	1,0855	0,6780	2,8505	SI
WD38U	11,3314	0,1078	0,9515	0,5344	1,8935	SI
WD47U	10,9266	0,1457	1,0020	0,5811	1,8555	SI
WG31U	10,1839	0,1361	1,1931	0,4591	1,2854	NO
WG33U	9,9945	0,0845	1,0761	0,2853	1,2301	NO
WG34U	9,7099	0,0822	1,1695	0,2782	0,8474	NO
WG36U	11,0412	0,0662	1,0563	0,3401	1,6954	NO
WG37U	11,0117	0,0636	1,0112	0,2792	1,5467	NO
WG38U	9,4440	0,1101	1,6182	0,4044	1,1043	NO
WG39U	10,5600	0,1213	1,2138	0,4707	2,4844	NO
WG40U	12,3054	0,0761	1,5798	0,7763	4,2398	NO
WG44U	10,6744	0,0949	1,1753	0,4577	1,9664	NO
WG46U	10,0769	0,1524	1,2321	0,4424	1,2929	NO
WG48U	10,1055	0,1207	1,2937	0,4829	1,2697	NO
WG50U	10,6684	0,0934	1,3322	0,5313	1,6632	NO
WG51U	10,3690	0,1074	1,2781	0,5161	1,9597	NO
WG52U	10,9472	0,1543	0,9085	0,7165	2,2836	NO
WG53U	11,6938	0,1209	1,3031	0,6746	3,2075	NO
WG54U	10,7122	0,1640	1,1416	0,6567	2,5661	NO
WG55U	11,2729	0,0998	0,9948	0,3869	1,6035	NO
WG58U	10,6076	0,1431	1,0823	0,5607	2,3675	NO
WG60U	10,5912	0,0800	1,1379	0,3337	1,4993	NO
WG61A	10,6710	0,0848	1,6837	0,4793	1,4563	NO
WG61B	10,6153	0,0999	1,4562	0,4480	1,6586	NO
WG61C	10,7554	0,1106	1,5117	0,5251	1,8990	NO
WG61D	10,8079	0,0951	1,5011	0,4745	1,8126	NO
WG61E	10,8041	0,1153	1,4169	0,5003	1,9617	NO
WG61F	10,6495	0,1231	1,3024	0,5485	1,6612	NO
WG61G	10,8300	0,1058	1,3580	0,5073	1,7223	NO
WG61H	10,7891	0,0980	1,3467	0,4685	1,7798	NO
WG67U	9,7679	0,0931	1,3340	0,3923	1,1591	NO
WG68U	11,1318	0,0941	1,1640	0,5308	1,7572	NO
WG69U	12,4132	0,0657	1,0822	0,8486	4,0614	SI
WG70U	10,7773	0,0675	0,9786	0,5190	1,5301	NO
WG72A	9,7252	0,1159	1,4878	0,3311	0,9772	NO
WG72B	10,8561	0,0977	1,1408	0,5973	1,9970	NO
WG73A	11,8831	0,1153	0,8197	0,8437	3,1581	NO
WG73B	11,4028	0,1510	1,2003	0,8392	2,4377	NO
WG75U	10,7920	0,1033	1,1456	0,4925	1,5509	NO
WG76U	11,4076	0,0927	0,9706	0,4943	2,6291	NO
WG77U	11,0638	0,1045	1,3359	0,7145	3,3212	NO
WG78U	11,7228	0,1243	1,2540	0,6038	2,4437	NO
WG79U	10,5720	0,1738	1,2591	0,7201	3,0652	NO
WG81U	10,8610	0,1333	1,1093	0,5808	2,6324	NO
WG82U	11,4478	0,1148	1,2158	0,7225	2,8285	NO
WG83U	10,6532	0,1238	1,1650	0,5818	2,7756	NO
WG85U	10,9249	0,1315	1,1510	0,4972	3,0775	NO
WG87U	11,7817	0,0934	1,1262	0,6070	3,4491	NO
WG88U	10,3942	0,0988	1,1693	0,5540	1,5033	NO
WG89U	10,2880	0,1185	1,1506	0,4311	1,7595	NO
WG96U	10,1416	0,1250	1,2422	0,5166	1,9123	NO
WK08U	10,7472	0,1034	1,1692	0,5342	1,9256	NO
WK16U	11,1152	0,0942	1,1014	0,6679	2,3027	NO
WK19U	10,6600	0,1207	1,1198	0,6015	2,0967	NO

SUB ALLEGATO 1.A

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
WK23U	11,9766	0,1052	0,9298	0,6105	3,3624	NO
WM01U	11,4333	0,0861	1,3203	0,4284	1,5369	NO
WM02U	11,6284	0,0571	1,0604	0,3352	1,1387	NO
WM03A	11,1473	0,0867	1,3279	0,3919	1,5954	NO
WM03B	10,2647	0,1002	1,3836	0,4150	1,5628	NO
WM03C	10,2740	0,1176	1,5356	0,5029	1,7970	NO
WM03D	10,2637	0,1023	1,3889	0,4016	1,4543	NO
WM04U	12,5582	0,0523	0,8552	0,2070	0,6882	NO
WM05U	11,1909	0,0950	1,3437	0,4715	1,7050	NO
WM06A	11,1735	0,1003	1,4025	0,5625	1,7017	NO
WM06B	11,1468	0,1188	1,3505	0,4793	1,5440	NO
WM07U	10,5229	0,0826	1,4603	0,4262	1,2850	NO
WM08U	11,2964	0,1037	1,2720	0,4687	1,6747	NO
WM09A	12,6485	0,1111	1,1260	0,6304	3,0122	NO
WM09B	11,5885	0,1268	1,3046	0,5825	2,1249	NO
WM10U	11,7054	0,0982	1,2502	0,5837	1,9262	NO
WM11U	11,6912	0,1125	1,1585	0,5913	2,0103	NO
WM12U	11,6708	0,0828	1,2167	0,4208	1,7800	NO
WM13U	10,4791	0,0702	1,0945	0,5520	1,3302	NO
WM15A	10,8346	0,1139	1,4914	0,6853	1,5141	NO
WM15B	10,8224	0,1102	1,1485	0,4215	1,2519	NO
WM16U	11,2342	0,0879	1,4204	0,5229	1,6439	NO
WM17U	12,8611	0,1217	0,9569	0,6178	2,4906	NO
WM18A	12,1600	0,1011	1,0636	0,6116	2,2570	NO
WM18B	13,0891	0,1093	1,1884	0,6077	3,1011	NO
WM19U	12,5383	0,0974	1,1710	0,6830	3,0095	NO
WM20U	10,8712	0,1007	1,3537	0,4273	1,4842	NO
WM21A	13,0988	0,1018	0,7723	0,5780	2,8594	NO
WM21B	12,1478	0,1242	1,0935	0,6911	2,7323	NO
WM21C	13,2603	0,0808	0,8431	0,4895	2,7006	NO
WM21D	14,0237	0,0476	0,6130	0,4166	2,7978	NO
WM21E	12,5053	0,1134	1,0788	0,6629	2,7171	NO
WM22A	12,2892	0,1203	1,0581	0,7235	2,6780	NO
WM22B	11,9885	0,1183	1,1589	0,7156	2,6462	NO
WM22C	12,1038	0,1247	1,0665	0,6672	2,9383	NO
WM23U	12,2840	0,1213	1,1073	0,6127	2,7578	NO
WM24U	11,8787	0,1136	1,1273	0,6080	1,9911	NO
WM25A	12,3462	0,1114	1,0901	0,7450	2,7316	NO
WM25B	11,9836	0,1260	1,2029	0,7402	2,8614	NO
WM27A	11,3925	0,0723	1,2666	0,4122	1,3750	NO
WM27B	11,4271	0,0790	1,2171	0,4114	1,4953	NO
WM28U	10,8798	0,0940	1,3392	0,4683	1,5540	NO
WM29U	11,5783	0,0983	1,1026	0,4338	1,9386	NO
WM30U	11,6197	0,1048	1,1074	0,4137	1,9005	NO
WM31U	12,5091	0,0987	1,2059	0,6298	2,7127	NO
WM32U	10,7517	0,1117	1,5619	0,6322	2,0561	NO
WM33U	13,9584	0,0752	0,7382	0,4651	3,8680	NO
WM34U	12,8657	0,0960	1,1141	0,6564	3,2149	NO
WM35U	11,1012	0,0892	1,1844	0,3255	1,2448	NO
WM36U	11,6380	0,1686	1,1164	0,5938	2,4764	NO
WM37U	11,7503	0,1236	1,2462	0,7105	2,3753	NO
WM39U	11,0028	0,1403	1,5451	0,6999	1,6817	NO
WM40A	10,6475	0,0860	1,2785	0,4055	1,1734	NO
WM40B	10,4724	0,0989	1,3497	0,4236	1,4553	NO
WM42U	11,4874	0,0902	1,0729	0,4205	1,6797	NO
WM43U	11,5773	0,1229	1,1478	0,5714	1,6778	NO
WM44U	11,2711	0,1002	1,2269	0,5094	1,7787	NO
WM46U	12,2321	0,1248	1,0473	0,6212	2,6455	NO
WM48U	11,2868	0,0777	1,3539	0,4298	1,4454	NO
YG66U	11,0030	0,1110	1,0506	0,5368	2,2682	NO
YG74U	9,8646	0,1353	1,3825	0,5090	1,5831	NO
YK21U	10,5132	0,1490	1,1160	0,3867	1,7284	NO

SUB ALLEGATO 1.B

Coefficienti e indici di dispersione statistici della frontiera di produzione stocastica
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Intercetta	Coefficiente Valore dei beni strumentali	Coefficiente Numero di addetti	Sigma_v	Sigma_u	Utilizzo dell'informazione relativa al "Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente"
VG41U	11,8382	0,0281	0,7187	0,4573	1,5602	NO
VG91U	11,5470	0,0473	0,7671	0,5231	1,2763	NO
VG93U	12,0618	0,0295	0,7958	0,5894	1,7097	NO
VG94U	11,9845	0,0050	0,7057	0,5299	1,5119	NO
VG99U	11,8391	0,0278	0,7839	0,5320	1,5130	NO
VK26U	11,3118	0,0155	0,5958	0,3686	0,8775	NO
VK27U	11,7178	0,0221	0,7187	0,4284	1,3099	NO
VK28U	11,1192	0,1117	1,7027	0,7534	2,4964	NO
VK30U	11,9390	0,0251	0,7663	0,4873	1,5616	NO
WG53U	11,2380	0,0418	0,6414	0,4402	1,1329	NO
WG73B	11,7834	0,0468	0,6947	0,4397	1,2067	NO
WG82U	11,8480	0,0336	0,7308	0,4917	1,5581	NO
WG87U	12,2633	0,0200	0,7994	0,5367	1,6989	NO
WK08U	11,3336	0,0326	0,7518	0,4550	1,2877	NO
WK10U	12,0399	0,0360	0,7365	0,3722	0,8649	NO
WK16U	11,3417	0,0482	0,7469	0,4716	1,1792	NO
WK19U	11,2913	0,0224	0,7777	0,3662	0,7522	NO
WK20U	11,3451	0,0282	0,7220	0,3518	0,8913	NO
WK22U	11,2747	0,0548	0,8419	0,4732	0,9715	NO
WK56U	11,8351	0,0408	0,7988	0,5049	1,4473	NO
YG74U	11,3633	0,0463	0,6830	0,5279	1,5219	NO
YK21U	11,6924	0,0464	0,7314	0,3381	0,6594	NO

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Incidenza dei costi e spese sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG60U	+0,0126

Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG57U	0,0000	WG50U	0,0000	WG76U	0,0000	WG85U	0,0000

Incidenza del Margine sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VD39U	0,0000	WD03U	0,0000	WD11U	-0,1585	WD22U	0,0000	WD33U	0,0000
VD40U	0,0000	WD04A	0,0000	WD12U	0,0000	WD23U	-0,0009	WD34U	0,0000
VD41U	0,0000	WD04B	0,0000	WD13U	0,0000	WD24U	0,0000	WD35U	0,0000
VD42U	0,0000	WD05U	0,0000	WD14U	0,0000	WD25U	0,0000	WD36U	0,0000
VD43U	0,0000	WD06U	0,0000	WD15U	0,0000	WD26U	0,0000	WD37U	0,0000
VD44U	0,0000	WD07A	0,0000	WD16U	0,0000	WD27U	0,0000	WD38U	0,0000
VD45U	0,0000	WD07B	0,0000	WD17U	0,0000	WD28U	0,0000	WD47U	0,0000
VD46U	0,0000	WD08U	-0,0002	WD18U	0,0000	WD29U	0,0000	WG38U	0,0000
VD49U	0,0000	WD09A	0,0000	WD19U	0,0000	WD30U	0,0000	WG52U	0,0000
VG98U	0,0000	WD09B	0,0000	WD20U	0,0000	WD31U	0,0000	WG81U	0,0000
WD01U	0,0000	WD10U	0,0000	WD21U	0,0000	WD32U	0,0000	WG89U	0,0000

Margine giornaliero per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM40B	-0,1280

Margine lordo sui ricavi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG40U	0,0000

Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	0,0000	WD27U	-0,0013	WG58U	0,0000	WM06B	-0,0047	WM25A	0,0000
VG99U	0,0000	WD28U	-0,0050	WG60U	-0,1258	WM08U	-0,0103	WM25B	0,0000
VK30U	0,0000	WD29U	0,0000	WG68U	0,0000	WM09A	0,0000	WM29U	-0,0368
VM47U	0,0000	WD30U	-0,0111	WG69U	-0,0968	WM09B	-0,0638	WM30U	0,0000
VM81U	0,0000	WD31U	0,0000	WG70U	0,0000	WM10U	0,0000	WM31U	0,0000
VM87U	0,0000	WD32U	-0,0101	WG72A	0,0000	WM11U	0,0000	WM32U	-0,0004
VM88U	0,0000	WD33U	0,0000	WG73A	-0,0053	WM12U	0,0000	WM33U	0,0000
WD03U	0,0000	WD35U	-0,0049	WG73B	0,0000	WM13U	-0,0188	WM34U	0,0000
WD04A	-0,0271	WD36U	0,0000	WG75U	-0,0113	WM15B	0,0000	WM35U	0,0000
WD04B	-0,0125	WD37U	0,0000	WG76U	0,0000	WM16U	-0,0077	WM36U	0,0000
WD05U	-0,0005	WD38U	0,0000	WG77U	0,0000	WM17U	0,0000	WM37U	0,0000
WD09A	0,0000	WD47U	0,0000	WG78U	0,0000	WM18A	0,0000	WM39U	0,0000
WD09B	0,0000	WG31U	-0,0064	WG79U	0,0000	WM18B	0,0000	WM42U	0,0000
WD11U	-0,5077	WG33U	0,0000	WG81U	-0,0119	WM19U	0,0000	WM43U	0,0000
WD15U	-0,0023	WG34U	-0,0385	WG82U	0,0000	WM20U	-0,0172	WM44U	0,0000
WD16U	-0,0045	WG36U	-0,0396	WG85U	0,0000	WM21A	0,0000	WM46U	0,0000
WD17U	0,0000	WG38U	0,0000	WG87U	0,0000	WM21B	-0,0195	WM48U	0,0000
WD19U	0,0000	WG40U	-0,0180	WG88U	0,0000	WM21C	0,0000	YG66U	0,0000
WD20U	-0,0125	WG46U	-0,0004	WG89U	0,0000	WM21D	0,0000	YG74U	0,0000
WD21U	0,0000	WG48U	0,0000	WG96U	-0,0035	WM21E	0,0000	YK21U	0,0000
WD22U	0,0000	WG50U	0,0000	WK08U	0,0000	WM22A	0,0000	WG72B	-0,0204
WD23U	0,0000	WG51U	-0,0114	WK16U	0,0000	WM22B	0,0000	WG54U	0,0000
WD24U	-0,0571	WG52U	0,0000	WK19U	0,0000	WM22C	0,0000		
WD25U	0,0000	WG53U	0,0000	WK23U	0,0000	WM23U	0,0000		
WD26U	0,0000	WG55U	0,0000	WM06A	-0,0212	WM24U	0,0000		

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Margine per addetto non dipendente

in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG83U	-0,0086

Redditività

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG50U	0,0000	WG69U	0,0000	WK23U	0,0000

Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VD39U	0,0000	WD04A	0,0000	WD14U	0,0000	WD27U	0,0000	WG38U	0,0000
VD40U	0,0000	WD04B	-0,0015	WD15U	0,0000	WD28U	0,0000	WG50U	0,0000
VD41U	0,0000	WD05U	0,0000	WD16U	0,0000	WD29U	0,0000	WG52U	0,0000
VD42U	0,0000	WD06U	0,0000	WD17U	0,0000	WD30U	0,0000	WG69U	-0,0421
VD43U	0,0000	WD07A	0,0000	WD18U	0,0000	WD31U	0,0000	WG75U	0,0000
VD44U	0,0000	WD07B	0,0000	WD19U	0,0000	WD32U	0,0000	WG79U	0,0000
VD45U	0,0000	WD08U	0,0000	WD20U	0,0000	WD33U	0,0000	WG81U	0,0000
VD46U	0,0000	WD09A	0,0000	WD21U	0,0000	WD34U	0,0000	WG89U	0,0000
VD49U	0,0000	WD09B	0,0000	WD22U	0,0000	WD35U	0,0000	WK23U	0,0000
VG98U	0,0000	WD10U	0,0000	WD23U	0,0000	WD36U	0,0000		
WD01U	-0,0118	WD11U	-0,3080	WD24U	0,0000	WD37U	0,0000		
WD02U	0,0000	WD12U	0,0000	WD25U	0,0000	WD38U	0,0000		
WD03U	0,0000	WD13U	0,0000	WD26U	0,0000	WD47U	0,0000		

Ricarico

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VM41U	0,0000	WM01U	0,0000	WM15A	0,0000	WM22B	0,0000	WM34U	0,0000
VM47U	0,0000	WM02U	0,0000	WM15B	0,0000	WM22C	0,0000	WM35U	0,0000
VM80U	0,0000	WM04U	0,0000	WM16U	0,0000	WM23U	0,0000	WM36U	0,0000
VM81U	0,0000	WM05U	0,0000	WM17U	0,0000	WM24U	0,0000	WM37U	0,0000
VM82U	0,0000	WM06A	0,0000	WM18A	0,0000	WM25A	0,0000	WM39U	0,0000
VM83U	0,0000	WM06B	0,0000	WM18B	0,0000	WM25B	0,0000	WM40A	0,0000
VM84U	0,0000	WM07U	0,0000	WM19U	0,0000	WM27A	0,0000	WM40B	-0,0042
VM85U	0,0000	WM08U	0,0000	WM20U	0,0000	WM27B	0,0000	WM42U	0,0000
VM86U	0,0000	WM09A	0,0000	WM21A	0,0000	WM28U	0,0000	WM43U	0,0000
VM87U	0,0000	WM09B	0,0000	WM21B	0,0000	WM29U	0,0000	WM44U	-0,0046
VM88U	0,0000	WM10U	0,0000	WM21C	0,0000	WM30U	0,0000	WM46U	0,0000
WD02U	0,0000	WM11U	0,0000	WM21D	0,0000	WM31U	0,0000	WM48U	0,0000
WG36U	-0,0181	WM12U	0,0000	WM21E	0,0000	WM32U	0,0000		
WG37U	0,0000	WM13U	0,0000	WM22A	0,0000	WM33U	0,0000		

Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM03A	0,0000	WM03B	-0,0618	WM03C	-0,0159	WM03D	-0,0649

Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM40B	0,0000

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività d'impresa

Valore aggiunto lordo per addetto

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM04U	0,0000
VD39U	0,0000
VD40U	0,0000
VD41U	-0,0078
VD42U	0,0000
VD43U	0,0000
VD44U	0,0000
VD45U	0,0000
VD46U	-0,0046
VD49U	0,0000
VG41U	0,0000
VG90U	-0,0221

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG91U	0,0000
VG92U	0,0000
VG93U	0,0000
VG94U	-0,0311
VG95U	0,0000
VK26U	0,0000
VK28U	-0,0492
VM41U	0,0000
VM80U	-0,1816
VM82U	-0,0326
VM83U	0,0000
VM84U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VM85U	-0,0089
VM86U	-0,0218
WD01U	0,0000
WD02U	0,0000
WD06U	0,0000
WD07A	0,0000
WD07B	0,0000
WD08U	0,0000
WD10U	-0,0105
WD12U	0,0000
WD13U	0,0000
WD14U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD18U	-0,0232
WD34U	-0,0076
WG37U	-0,0067
WG39U	-0,0693
WG44U	0,0000
WG61A	0,0000
WG61B	-0,0210
WG61C	-0,0194
WG61D	-0,0113
WG61E	0,0000
WG61F	0,0000
WG61G	-0,0153

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG61H	-0,0793
WG67U	-0,0655
WM01U	0,0000
WM02U	0,0000
WM05U	0,0000
WM07U	-0,0527
WM15A	-0,0381
WM27A	0,0000
WM27B	0,0000
WM28U	-0,0039
WM40A	-0,0018

Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG98U	0,0000
VG99U	0,0000
VK30U	0,0000
VM47U	0,0000
VM81U	0,0000
VM87U	0,0000
VM88U	0,0000
WD03U	0,0000
WD04A	0,0000
WD04B	0,0000
WD05U	0,0000
WD09A	0,0000
WD09B	0,0000
WD11U	-0,4885
WD15U	0,0000
WD16U	0,0000
WD17U	0,0000
WD19U	0,0000
WD20U	0,0000
WD21U	0,0000
WD22U	0,0000
WD23U	0,0000
WD24U	0,0000
WD25U	0,0000
WD26U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WD27U	0,0000
WD28U	0,0000
WD29U	0,0000
WD30U	0,0000
WD31U	0,0000
WD32U	0,0000
WD33U	0,0000
WD35U	0,0000
WD36U	0,0000
WD37U	0,0000
WD38U	0,0000
WD47U	0,0000
WG31U	0,0000
WG33U	0,0000
WG34U	0,0000
WG36U	0,0000
WG38U	0,0000
WG40U	-0,0266
WG46U	0,0000
WG48U	0,0000
WG50U	0,0000
WG51U	0,0000
WG52U	0,0000
WG53U	0,0000
WG54U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG55U	0,0000
WG58U	0,0000
WG60U	-0,0011
WG68U	0,0000
WG69U	-0,0350
WG70U	0,0000
WG72A	0,0000
WG73A	0,0000
WG73B	0,0000
WG75U	0,0000
WG76U	0,0000
WG77U	0,0000
WG78U	0,0000
WG79U	0,0000
WG81U	0,0000
WG82U	0,0000
WG85U	0,0000
WG87U	0,0000
WG88U	0,0000
WG89U	0,0000
WG96U	0,0000
WK08U	0,0000
WK16U	0,0000
WK19U	0,0000
WK23U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM06A	0,0000
WM06B	0,0000
WM08U	0,0000
WM09A	0,0000
WM09B	0,0000
WM10U	0,0000
WM11U	0,0000
WM12U	0,0000
WM13U	0,0000
WM15B	0,0000
WM16U	0,0000
WM17U	0,0000
WM18A	0,0000
WM18B	0,0000
WM19U	0,0000
WM20U	0,0000
WM21A	0,0000
WM21B	0,0000
WM21C	0,0000
WM21D	0,0000
WM21E	0,0000
WM22A	0,0000
WM22B	0,0000
WM22C	0,0000
WM23U	0,0000

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WM24U	0,0000
WM25A	0,0000
WM25B	0,0000
WM29U	0,0000
WM30U	0,0000
WM31U	0,0000
WM32U	0,0000
WM33U	0,0000
WM34U	0,0000
WM35U	0,0000
WM36U	0,0000
WM37U	0,0000
WM39U	0,0000
WM42U	0,0000
WM43U	0,0000
WM44U	0,0000
WM46U	0,0000
WM48U	0,0000
YG66U	0,0000
YG74U	0,0000
YK21U	0,0000
WG72B	0,0000

Valore aggiunto lordo per addetto
in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
WG83U	0,0000

SUB ALLEGATO 1.D

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza
Attività professionali

Incidenza delle spese sui compensi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG41U	0,0000	VK28U	0,0000	WK01U	+0,0378	WK19U	0,0000	YG74U	+0,0055
VG91U	0,0000	VK29U	+0,0118	WK02U	+0,0438	WK20U	0,0000	YK03U	+0,0119
VG93U	0,0000	VK30U	0,0000	WK06U	+0,0647	WK22U	0,0000	YK04U	0,0000
VG94U	0,0000	WG53U	0,0000	WK08U	0,0000	WK23U	+0,0077	YK05U	0,0000
VG99U	+0,0007	WG73B	0,0000	WK10U	+0,0041	WK24U	0,0000	YK18U	+0,0163
VK26U	0,0000	WG82U	0,0000	WK16U	0,0000	WK25U	0,0000	YK21U	0,0000
VK27U	0,0000	WG87U	0,0000	WK17U	+0,0585	WK56U	0,0000		

Margine del professionista

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG41U	-0,1587	VG93U	-0,0731	VK26U	-0,0186	VK28U	-0,1555	WK06U	-0,0908
VG91U	-0,1004	VG94U	-0,0705	VK27U	-0,0945	WK02U	-0,1951	WK17U	-0,1552

Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG99U	-0,0188	WG82U	-0,0075	WK16U	-0,0361	WK24U	0,0000	YK04U	-0,0287
VK29U	-0,0654	WG87U	-0,0007	WK19U	-0,0051	WK25U	0,0000	YK05U	-0,0101
VK30U	0,0000	WK01U	0,0000	WK20U	0,0000	WK56U	-0,0292	YK18U	-0,0383
WG53U	-0,0175	WK08U	-0,0224	WK22U	0,0000	YG74U	-0,0154	YK21U	0,0000
WG73B	0,0000	WK10U	0,0000	WK23U	-0,0260	YK03U	-0,0537		

Rendimento lordo per addetto

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG41U	-0,1599	VG93U	-0,0917	VK26U	-0,0175	VK28U	-0,1545	WK06U	-0,0846
VG91U	-0,1719	VG94U	-0,0699	VK27U	-0,0938	WK02U	-0,1878	WK17U	-0,1458

Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE	STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VG99U	0,0000	WG82U	0,0000	WK16U	0,0000	WK24U	-0,0009	YK04U	0,0000
VK29U	-0,0143	WG87U	0,0000	WK19U	0,0000	WK25U	0,0000	YK05U	0,0000
VK30U	0,0000	WK01U	0,0000	WK20U	0,0000	WK56U	-0,0491	YK18U	-0,0544
WG53U	0,0000	WK08U	0,0000	WK22U	0,0000	YG74U	0,0000	YK21U	-0,0015
WG73B	0,0000	WK10U	0,0000	WK23U	0,0000	YK03U	-0,0215		

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VD39U	1	-0,0011
VD39U	2	-0,0007
VD39U	3	0,0000
VD40U	1	-0,0233
VD40U	2	-0,0132
VD40U	3	-0,0132
VD40U	4	-0,0168
VD40U	5	-0,0168
VD40U	6	-0,0133
VD40U	7	-0,0132
VD40U	8	-0,0132
VD40U	9	-0,0246
VD40U	10	-0,0132
VD41U	1	-0,0072
VD41U	2	-0,0115
VD41U	3	-0,0068
VD41U	4	-0,0138
VD41U	5	-0,0077
VD41U	6	-0,0019
VD41U	7	-0,0138
VD41U	8	0,0000
VD41U	9	0,0000
VD41U	10	-0,0016
VD41U	11	0,0000
VD41U	12	-0,0206
VD41U	13	0,0000
VD41U	14	-0,0090
VD41U	15	-0,0021
VD41U	16	-0,0179
VD41U	17	-0,0088
VD41U	18	0,0000
VD41U	19	-0,0026
VD41U	20	-0,0059
VD42U	1	-0,0110
VD42U	2	0,0000
VD43U	1	0,0000
VD43U	2	0,0000
VD43U	3	0,0000
VD43U	4	0,0000
VD44U	1	0,0000
VD44U	2	0,0000
VD44U	3	0,0000
VD44U	4	-0,0016
VD44U	5	0,0000
VD44U	6	-0,0096
VD45U	1	0,0000
VD45U	2	-0,0134
VD45U	3	-0,0013
VD45U	4	-0,0017
VD45U	5	0,0000
VD46U	1	-0,0028
VD46U	2	-0,0029
VD46U	3	-0,0027
VD46U	4	-0,0012
VD46U	5	-0,0018
VD46U	6	-0,0012
VD46U	7	-0,0012
VD46U	8	-0,0012
VD49U	1	0,0000
VD49U	2	0,0000
VD49U	3	0,0000
VD49U	4	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG41U	1	-0,0113
VG41U	2	-0,0100
VG41U	3	-0,0100
VG41U	4	-0,0142
VG41U	5	-0,0109
VG41U	6	-0,0126
VG57U	1	-0,0076
VG57U	2	-0,0005
VG57U	3	-0,0041
VG57U	4	-0,0260
VG57U	5	-0,0024
VG57U	6	-0,0071
VG57U	7	-0,0036
VG57U	8	-0,0005
VG57U	9	-0,0005
VG57U	10	-0,0012
VG57U	11	-0,0005
VG90U	1	-0,0750
VG90U	2	0,0000
VG90U	3	0,0000
VG90U	4	-0,0685
VG90U	5	-0,0045
VG90U	6	0,0000
VG90U	7	-0,1170
VG90U	8	-0,0002
VG90U	9	-0,0133
VG90U	10	-0,0702
VG90U	11	-0,0093
VG90U	12	0,0000
VG90U	13	0,0000
VG91U	1	-0,0269
VG91U	2	-0,0291
VG91U	3	-0,0186
VG91U	4	-0,0547
VG91U	5	-0,0195
VG91U	6	-0,0382
VG91U	7	-0,0344
VG91U	8	-0,0153
VG91U	9	-0,0200
VG91U	10	-0,0337
VG91U	11	-0,0236
VG91U	12	-0,0245
VG91U	13	-0,0201
VG91U	14	-0,0153
VG91U	15	-0,0153
VG91U	16	-0,0436
VG91U	17	-0,0219
VG91U	18	-0,0343
VG91U	19	-0,0227
VG91U	20	-0,0529
VG91U	21	-0,0243
VG91U	22	-0,0319
VG91U	23	-0,0840
VG91U	24	-0,0347
VG92U	1	0,0000
VG92U	2	-0,0216
VG92U	3	0,0000
VG92U	4	-0,0007
VG92U	5	-0,0085
VG92U	6	-0,0072
VG92U	7	0,0000
VG92U	8	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG92U	9	-0,0098
VG93U	1	-0,0020
VG93U	2	-0,0040
VG93U	3	-0,0020
VG93U	4	-0,0020
VG93U	5	-0,0020
VG93U	6	-0,0080
VG93U	7	-0,0054
VG93U	8	-0,0026
VG94U	1	0,0000
VG94U	2	-0,0040
VG94U	3	-0,0144
VG94U	4	0,0000
VG94U	5	-0,0267
VG94U	6	0,0000
VG94U	7	0,0000
VG94U	8	-0,0445
VG94U	9	-0,0641
VG94U	10	0,0000
VG94U	11	0,0000
VG94U	12	-0,0213
VG94U	13	-0,0109
VG94U	14	0,0000
VG95U	1	-0,0127
VG95U	2	-0,0153
VG95U	3	-0,0060
VG95U	4	-0,0195
VG95U	5	-0,0060
VG95U	6	-0,0060
VG95U	7	-0,0082
VG98U	1	0,0000
VG98U	2	0,0000
VG98U	3	0,0000
VG98U	4	-0,0028
VG98U	5	0,0000
VG98U	6	0,0000
VG98U	7	0,0000
VG99U	1	-0,0026
VG99U	2	-0,0045
VG99U	4	0,0000
VG99U	5	0,0000
VG99U	6	-0,0039
VG99U	7	-0,0049
VG99U	9	-0,0033
VG99U	10	0,0000
VG99U	11	-0,0052
VG99U	12	0,0000
VG99U	13	-0,0227
VG99U	14	0,0000
VG99U	15	-0,0182
VG99U	16	-0,0058
VG99U	17	-0,0108
VG99U	18	0,0000
VG99U	19	-0,0234
VG99U	20	-0,0153
VG99U	21	-0,0057
VG99U	22	0,0000
VG99U	23	-0,0042
VG99U	24	-0,0019
VG99U	25	-0,0052
VG99U	26	-0,0074
VG99U	27	-0,0002

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG99U	28	-0,0080
VG99U	29	0,0000
VG99U	30	0,0000
VG99U	32	-0,0051
VG99U	33	0,0000
VG99U	34	0,0000
VG99U	36	0,0000
VG99U	37	-0,0156
VG99U	38	-0,0170
VG99U	39	-0,0126
VG99U	40	-0,0136
VG99U	41	-0,0112
VG99U	42	-0,0041
VG99U	43	0,0000
VG99U	44	0,0000
VG99U	45	-0,0017
VG99U	46	-0,0047
VG99U	48	-0,0011
VG99U	49	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	-0,0025
VK28U	2	0,0000
VK28U	10	0,0000
VK28U	13	0,0000
VK30U	1	-0,0011
VK30U	2	0,0000
VK30U	3	0,0000
VK30U	4	0,0000
VK30U	5	-0,0010
VK30U	6	0,0000
VK30U	7	-0,0126
VM41U	1	-0,0074
VM41U	2	-0,0041
VM41U	3	-0,0043
VM41U	4	-0,0003
VM41U	5	-0,0003
VM41U	6	-0,0008
VM41U	7	-0,0009
VM41U	8	-0,0119
VM41U	9	-0,0020
VM47U	1	0,0000
VM47U	2	0,0000
VM47U	3	0,0000
VM47U	4	0,0000
VM47U	5	0,0000
VM80U	1	0,0000
VM80U	2	0,0000
VM80U	3	0,0000
VM80U	4	0,0000
VM80U	5	0,0000
VM80U	6	0,0000
VM80U	7	0,0000
VM80U	8	0,0000
VM81U	1	0,0000
VM81U	2	0,0000
VM81U	3	0,0000
VM81U	4	0,0000
VM81U	5	0,0000
VM81U	6	0,0000
VM81U	7	0,0000
VM82U	1	-0,0072
VM82U	2	-0,0275

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VM82U	3	-0,0101
VM82U	4	-0,0073
VM82U	5	-0,0072
VM82U	6	-0,0072
VM82U	7	-0,0072
VM83U	1	-0,0034
VM83U	2	0,0000
VM83U	3	-0,0006
VM83U	4	0,0000
VM83U	5	0,0000
VM83U	6	-0,0011
VM83U	7	-0,0014
VM84U	1	-0,0005
VM84U	2	-0,0035
VM84U	3	-0,0001
VM84U	4	0,0000
VM84U	5	0,0000
VM84U	6	-0,0026
VM84U	7	-0,0005
VM84U	8	-0,0014
VM84U	9	-0,0009
VM84U	10	-0,0006
VM84U	11	-0,0014
VM84U	12	-0,0046
VM84U	13	-0,0003
VM84U	14	0,0000
VM84U	15	-0,0044
VM84U	16	-0,0003
VM84U	17	0,0000
VM84U	18	-0,0007
VM84U	19	-0,0011
VM84U	20	-0,0002
VM84U	21	0,0000
VM84U	22	-0,0055
VM85U	1	0,0000
VM85U	2	0,0000
VM85U	3	0,0000
VM85U	4	0,0000
VM85U	5	0,0000
VM85U	6	0,0000
VM85U	7	0,0000
VM86U	1	-0,0137
VM86U	2	-0,0148
VM86U	3	-0,0190
VM86U	4	-0,0156
VM86U	5	-0,0137
VM86U	6	-0,0130
VM87U	1	-0,0001
VM87U	2	-0,0001
VM87U	3	-0,0008
VM87U	4	-0,0001
VM87U	5	-0,0001
VM87U	6	-0,0071
VM87U	7	-0,0023
VM87U	8	-0,0080
VM87U	9	-0,0061
VM87U	10	-0,0099
VM87U	11	-0,0048
VM87U	12	-0,0001
VM87U	13	-0,0008
VM87U	14	-0,0001
VM87U	15	-0,0001

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VM87U	16	-0,0063
VM87U	17	-0,0001
VM87U	18	-0,0009
VM87U	19	-0,0014
VM87U	20	-0,0003
VM88U	1	0,0000
VM88U	2	-0,0061
VM88U	3	-0,0093
VM88U	4	-0,0005
VM88U	5	0,0000
VM88U	6	0,0000
VM88U	7	-0,0011
VM88U	8	0,0000
VM88U	9	-0,0004
VM88U	10	-0,0028
VM88U	11	0,0000
VM88U	12	-0,0021
VM88U	13	0,0000
VM88U	14	-0,0024
VM88U	15	-0,0076
VM88U	16	-0,0002
VM88U	17	-0,0002
VM88U	18	-0,0034
WD01U	1	-0,0201
WD01U	2	-0,0014
WD01U	3	-0,0015
WD01U	4	-0,0040
WD01U	5	-0,0246
WD01U	6	-0,0188
WD02U	1	-0,0112
WD02U	2	-0,0112
WD02U	3	-0,0112
WD02U	4	-0,0230
WD02U	5	-0,0112
WD02U	6	-0,0306
WD03U	1	-0,0027
WD03U	2	0,0000
WD03U	3	-0,0013
WD03U	4	0,0000
WD04A	1	-0,0031
WD04A	2	-0,0002
WD04A	3	0,0000
WD04A	4	0,0000
WD04A	5	-0,0015
WD04A	6	0,0000
WD04A	7	-0,0003
WD04A	8	-0,0068
WD04A	9	0,0000
WD04B	1	0,0000
WD04B	2	-0,0052
WD04B	3	-0,0009
WD04B	4	-0,0108
WD04B	5	-0,0097
WD04B	6	0,0000
WD04B	7	-0,0016
WD04B	8	-0,0005
WD04B	9	0,0000
WD04B	10	-0,0077
WD04B	11	0,0000
WD05U	1	0,0000
WD05U	2	-0,0016
WD05U	3	-0,0006

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD05U	4	0,0000
WD05U	5	-0,0001
WD05U	6	-0,0005
WD05U	7	-0,0028
WD05U	8	-0,0003
WD05U	9	0,0000
WD06U	1	-0,0167
WD06U	2	-0,0073
WD06U	3	-0,0330
WD06U	4	-0,0287
WD06U	5	-0,0026
WD07A	1	-0,0738
WD07A	2	-0,0341
WD07A	3	-0,0441
WD07A	4	0,0000
WD07B	1	-0,0024
WD07B	2	0,0000
WD07B	3	-0,0112
WD07B	4	-0,0029
WD07B	5	0,0000
WD07B	6	-0,0097
WD07B	7	0,0000
WD07B	8	-0,0040
WD07B	9	-0,0029
WD07B	10	-0,0008
WD07B	11	-0,0032
WD07B	12	-0,0052
WD07B	13	-0,0062
WD07B	14	-0,0262
WD07B	15	0,0000
WD07B	16	-0,0117
WD07B	17	-0,0056
WD07B	18	-0,0027
WD07B	19	-0,0083
WD07B	20	-0,0181
WD07B	21	-0,0030
WD07B	22	0,0000
WD07B	23	-0,0001
WD07B	24	-0,0002
WD07B	25	-0,0189
WD07B	26	-0,0047
WD07B	27	-0,0037
WD07B	28	0,0000
WD07B	29	-0,0139
WD07B	30	0,0000
WD07B	31	0,0000
WD07B	32	0,0000
WD07B	33	-0,0091
WD08U	1	-0,0033
WD08U	2	-0,0043
WD08U	3	-0,0039
WD08U	4	-0,0029
WD08U	5	-0,0038
WD08U	6	-0,0019
WD08U	7	-0,0025
WD08U	8	-0,0075
WD08U	9	-0,0016
WD08U	10	-0,0074
WD08U	11	-0,0016
WD08U	12	-0,0016
WD08U	13	-0,0059
WD08U	14	-0,0016

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD08U	15	-0,0030
WD08U	16	-0,0016
WD08U	17	-0,0016
WD08U	18	-0,0016
WD08U	19	-0,0034
WD08U	20	-0,0021
WD08U	21	-0,0029
WD09A	1	0,0000
WD09A	2	-0,0085
WD09A	3	-0,0025
WD09A	4	0,0000
WD09A	5	0,0000
WD09A	6	-0,0043
WD09A	7	-0,0062
WD09A	8	-0,0001
WD09A	9	-0,0022
WD09A	10	-0,0044
WD09A	11	0,0000
WD09A	12	0,0000
WD09A	13	-0,0106
WD09A	14	0,0000
WD09A	15	-0,0026
WD09A	16	0,0000
WD09A	17	-0,0184
WD09A	18	-0,0024
WD09A	19	-0,0015
WD09A	20	-0,0021
WD09A	21	-0,0031
WD09A	22	-0,0021
WD09A	23	-0,0012
WD09A	24	-0,0064
WD09A	25	-0,0051
WD09A	26	-0,0021
WD09A	27	0,0000
WD09B	1	-0,0006
WD09B	2	-0,0018
WD09B	3	-0,0042
WD09B	4	0,0000
WD09B	5	0,0000
WD09B	6	0,0000
WD09B	7	0,0000
WD09B	8	-0,0061
WD09B	9	-0,0250
WD09B	10	-0,0065
WD09B	11	0,0000
WD10U	1	-0,0073
WD10U	2	-0,0322
WD10U	3	-0,0126
WD10U	4	-0,0167
WD10U	5	-0,0051
WD10U	6	-0,0051
WD11U	1	-0,0245
WD11U	2	-0,0249
WD11U	3	-0,0256
WD11U	4	-0,0240
WD11U	5	-0,0220
WD12U	1	0,0000
WD12U	2	-0,0016
WD12U	3	0,0000
WD12U	4	0,0000
WD12U	5	0,0000
WD12U	6	0,0000

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD13U	1	0,0000
WD13U	2	0,0000
WD13U	3	0,0000
WD13U	4	0,0000
WD13U	5	0,0000
WD13U	6	0,0000
WD14U	1	-0,0031
WD14U	2	-0,0037
WD14U	3	-0,0026
WD14U	4	-0,0026
WD14U	5	-0,0042
WD14U	6	-0,0027
WD14U	7	-0,0026
WD14U	8	-0,0029
WD14U	9	-0,0026
WD14U	10	-0,0030
WD14U	11	-0,0026
WD14U	12	-0,0026
WD14U	13	-0,0026
WD14U	14	-0,0037
WD14U	15	-0,0031
WD15U	1	0,0000
WD15U	2	0,0000
WD15U	3	0,0000
WD15U	4	-0,0001
WD15U	5	0,0000
WD15U	6	0,0000
WD15U	7	-0,0226
WD16U	1	-0,0001
WD16U	2	0,0000
WD16U	3	-0,0095
WD16U	4	-0,0061
WD16U	5	-0,0013
WD16U	6	-0,0083
WD16U	7	0,0000
WD16U	8	0,0000
WD17U	1	-0,0002
WD17U	2	0,0000
WD17U	3	-0,0033
WD17U	4	0,0000
WD17U	5	0,0000
WD17U	6	0,0000
WD17U	7	-0,0068
WD17U	8	-0,0015
WD17U	9	0,0000
WD17U	10	-0,0001
WD17U	11	0,0000
WD17U	12	-0,0036
WD17U	13	-0,0146
WD17U	14	-0,0044
WD17U	15	0,0000
WD17U	16	-0,0006
WD17U	17	0,0000
WD17U	18	0,0000
WD17U	19	0,0000
WD17U	20	0,0000
WD17U	21	0,0000
WD17U	22	0,0000
WD17U	23	-0,0009
WD17U	24	0,0000
WD17U	25	0,0000
WD17U	26	-0,0017

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD17U	27	-0,0033
WD17U	28	0,0000
WD17U	29	-0,0002
WD18U	1	-0,0005
WD18U	2	0,0000
WD18U	3	-0,0046
WD18U	4	0,0000
WD18U	5	-0,0011
WD18U	6	-0,0009
WD18U	7	-0,0082
WD18U	8	0,0000
WD18U	9	0,0000
WD19U	1	-0,0188
WD19U	2	-0,0189
WD19U	3	-0,0337
WD19U	4	-0,0186
WD19U	5	-0,0260
WD19U	6	-0,0182
WD19U	7	-0,0338
WD19U	8	-0,0180
WD20U	1	-0,0026
WD20U	2	0,0000
WD20U	3	-0,0015
WD20U	4	-0,0067
WD20U	5	-0,0001
WD20U	6	-0,0008
WD20U	7	0,0000
WD20U	8	0,0000
WD20U	9	-0,0004
WD20U	10	-0,0024
WD20U	11	-0,0074
WD20U	12	-0,0046
WD20U	13	-0,0002
WD20U	14	0,0000
WD20U	15	0,0000
WD20U	16	-0,0001
WD20U	17	-0,0012
WD20U	18	0,0000
WD20U	19	-0,0022
WD20U	20	-0,0039
WD20U	21	0,0000
WD20U	22	-0,0021
WD20U	23	0,0000
WD20U	24	-0,0001
WD20U	25	-0,0014
WD20U	26	0,0000
WD20U	27	-0,0043
WD20U	28	-0,0097
WD21U	1	-0,0093
WD21U	2	0,0000
WD21U	3	0,0000
WD22U	1	0,0000
WD22U	2	-0,0013
WD22U	3	0,0000
WD22U	4	-0,0018
WD22U	5	0,0000
WD23U	1	-0,0050
WD23U	2	-0,0005
WD23U	3	-0,0106
WD23U	4	-0,0074
WD24U	1	-0,0146
WD24U	2	-0,0072

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD24U	3	-0,0085
WD24U	4	-0,0067
WD25U	1	0,0000
WD25U	2	0,0000
WD25U	3	0,0000
WD25U	4	0,0000
WD25U	5	0,0000
WD25U	6	0,0000
WD25U	7	0,0000
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	0,0000
WD26U	3	0,0000
WD27U	1	-0,0032
WD27U	2	-0,0065
WD27U	3	-0,0045
WD27U	4	-0,0036
WD27U	5	-0,0038
WD27U	6	-0,0032
WD27U	7	-0,0041
WD27U	8	-0,0032
WD27U	9	-0,0032
WD28U	1	0,0000
WD28U	2	-0,0003
WD28U	3	-0,0039
WD28U	4	0,0000
WD28U	5	0,0000
WD28U	6	-0,0161
WD28U	7	-0,0027
WD28U	8	-0,0113
WD28U	9	-0,0179
WD29U	1	-0,0070
WD29U	2	-0,0076
WD29U	3	-0,0018
WD29U	4	0,0000
WD29U	5	-0,0027
WD29U	6	0,0000
WD29U	7	0,0000
WD30U	1	-0,0031
WD30U	2	-0,0041
WD30U	3	-0,0002
WD30U	4	-0,0002
WD30U	5	-0,0002
WD30U	6	-0,0016
WD30U	7	-0,0002
WD30U	8	-0,0007
WD30U	9	-0,0019
WD30U	10	-0,0002
WD30U	11	-0,0002
WD30U	12	-0,0002
WD31U	1	0,0000
WD31U	2	-0,0095
WD31U	3	0,0000
WD31U	4	0,0000
WD32U	1	-0,0001
WD32U	2	0,0000
WD32U	3	-0,0014
WD32U	4	-0,0039
WD32U	5	0,0000
WD32U	6	-0,0011
WD32U	7	0,0000
WD32U	8	-0,0015
WD32U	9	-0,0001

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD32U	10	-0,0041
WD32U	11	0,0000
WD32U	12	0,0000
WD32U	13	0,0000
WD32U	14	-0,0004
WD32U	15	-0,0027
WD32U	16	-0,0008
WD32U	17	0,0000
WD32U	18	0,0000
WD32U	19	0,0000
WD32U	20	0,0000
WD32U	21	-0,0014
WD32U	22	-0,0002
WD32U	23	-0,0033
WD32U	24	-0,0009
WD32U	25	0,0000
WD32U	26	0,0000
WD32U	27	0,0000
WD32U	28	-0,0013
WD32U	29	-0,0001
WD32U	30	-0,0052
WD32U	31	0,0000
WD33U	1	-0,0145
WD33U	2	-0,0086
WD33U	3	-0,0144
WD33U	4	-0,0086
WD33U	5	-0,0098
WD33U	6	-0,0086
WD33U	7	-0,0283
WD33U	8	-0,0265
WD33U	9	-0,0101
WD33U	10	-0,0086
WD33U	11	-0,0115
WD34U	1	-0,0006
WD34U	2	-0,0006
WD34U	3	-0,0009
WD34U	4	-0,0045
WD34U	5	-0,0006
WD34U	6	-0,0006
WD34U	7	-0,0032
WD34U	8	-0,0012
WD34U	9	-0,0027
WD34U	10	-0,0006
WD35U	1	-0,0070
WD35U	2	-0,0070
WD35U	3	-0,0214
WD35U	4	-0,0070
WD35U	5	-0,0077
WD35U	6	-0,0125
WD35U	7	-0,0318
WD35U	8	-0,0094
WD35U	9	-0,0072
WD35U	10	-0,0116
WD35U	11	-0,0116
WD35U	12	-0,0088
WD35U	13	-0,0242
WD35U	14	-0,0070
WD35U	15	-0,0123
WD35U	16	-0,0103
WD36U	1	-0,0005
WD36U	2	-0,0005
WD36U	3	-0,0005

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD36U	4	-0,0005
WD36U	5	-0,0005
WD36U	6	-0,0005
WD36U	7	-0,0005
WD37U	1	0,0000
WD37U	2	-0,0110
WD37U	3	0,0000
WD37U	4	-0,0026
WD37U	5	-0,0094
WD37U	6	-0,0183
WD37U	7	-0,0012
WD37U	8	0,0000
WD38U	1	0,0000
WD38U	2	0,0000
WD38U	3	-0,0001
WD47U	1	-0,0010
WD47U	2	0,0000
WD47U	3	0,0000
WD47U	4	-0,0057
WD47U	5	-0,0018
WD47U	6	0,0000
WD47U	7	0,0000
WD47U	8	0,0000
WD47U	9	0,0000
WD47U	10	-0,0052
WG31U	1	0,0000
WG31U	2	-0,0008
WG31U	3	-0,0007
WG31U	4	-0,0003
WG31U	5	-0,0002
WG31U	6	0,0000
WG31U	7	-0,0029
WG31U	8	-0,0013
WG31U	9	-0,0001
WG31U	10	0,0000
WG31U	11	-0,0020
WG31U	12	-0,0002
WG31U	13	-0,0007
WG31U	14	0,0000
WG31U	15	-0,0021
WG31U	16	-0,0050
WG31U	17	-0,0036
WG31U	18	0,0000
WG31U	19	0,0000
WG31U	20	-0,0005
WG31U	21	-0,0032
WG31U	22	-0,0010
WG31U	23	-0,0010
WG33U	1	-0,0080
WG33U	2	0,0000
WG33U	3	-0,0072
WG33U	4	0,0000
WG33U	5	0,0000
WG33U	6	0,0000
WG33U	7	-0,0152
WG33U	8	0,0000
WG33U	9	0,0000
WG34U	1	-0,0073
WG34U	2	-0,0025
WG34U	3	0,0000
WG34U	4	-0,0055
WG34U	5	-0,0001

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG34U	6	-0,0077
WG34U	7	-0,0012
WG34U	8	-0,0019
WG36U	1	-0,0030
WG36U	2	-0,0048
WG36U	3	-0,0030
WG36U	4	-0,0053
WG36U	5	-0,0030
WG36U	6	-0,0030
WG36U	7	-0,0031
WG36U	8	-0,0035
WG36U	9	-0,0038
WG36U	10	-0,0030
WG36U	11	-0,0032
WG36U	12	-0,0072
WG36U	13	-0,0069
WG36U	14	-0,0030
WG36U	15	-0,0035
WG36U	16	-0,0105
WG36U	17	-0,0054
WG36U	18	-0,0040
WG36U	19	-0,0045
WG36U	20	-0,0033
WG36U	21	-0,0038
WG36U	22	-0,0032
WG36U	23	-0,0041
WG36U	24	-0,0042
WG36U	25	-0,0030
WG36U	26	-0,0038
WG36U	27	-0,0052
WG37U	1	-0,0101
WG37U	2	-0,0105
WG37U	3	-0,0116
WG37U	4	-0,0101
WG37U	5	-0,0101
WG37U	6	-0,0101
WG37U	7	-0,0101
WG37U	8	-0,0101
WG37U	9	-0,0276
WG37U	10	-0,0119
WG37U	11	-0,0115
WG37U	12	-0,0101
WG37U	13	-0,0166
WG37U	14	-0,0106
WG37U	15	-0,0101
WG37U	16	-0,0101
WG37U	17	-0,0101
WG37U	18	-0,0101
WG37U	19	-0,0170
WG37U	20	-0,0101
WG38U	1	-0,0226
WG38U	2	-0,0222
WG38U	3	-0,0225
WG39U	1	-0,0248
WG39U	2	-0,0607
WG39U	3	-0,0420
WG39U	4	-0,0395
WG39U	5	-0,0187
WG39U	6	-0,0096
WG39U	7	0,0000
WG39U	8	-0,0025
WG39U	9	-0,0115

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG39U	10	-0,0140
WG39U	11	-0,0255
WG39U	12	-0,0390
WG39U	13	-0,0100
WG39U	14	-0,0281
WG40U	1	-0,0671
WG40U	2	-0,0614
WG40U	3	-0,0077
WG40U	4	-0,0090
WG40U	5	-0,0084
WG40U	6	-0,0110
WG40U	7	-0,0073
WG40U	8	-0,0071
WG40U	9	-0,0071
WG40U	10	-0,0369
WG40U	11	-0,0078
WG40U	12	-0,0392
WG40U	13	-0,0430
WG40U	14	-0,0110
WG40U	15	-0,0217
WG40U	16	-0,0329
WG40U	17	-0,0205
WG40U	18	-0,0517
WG40U	19	-0,1118
WG44U	1	-0,0004
WG44U	2	0,0000
WG44U	3	-0,0070
WG44U	4	0,0000
WG44U	5	-0,0009
WG44U	6	-0,0003
WG44U	7	-0,0041
WG44U	8	0,0000
WG44U	9	-0,0062
WG44U	10	-0,0010
WG44U	11	-0,0038
WG44U	12	0,0000
WG44U	13	0,0000
WG44U	14	-0,0015
WG44U	15	-0,0029
WG44U	16	-0,0088
WG46U	1	0,0000
WG46U	2	-0,0071
WG46U	3	-0,0024
WG48U	1	-0,0011
WG48U	2	0,0000
WG48U	3	-0,0020
WG48U	4	0,0000
WG48U	5	0,0000
WG48U	6	0,0000
WG48U	7	-0,0015
WG48U	8	-0,0021
WG50U	1	-0,0156
WG50U	2	-0,0068
WG50U	3	-0,0045
WG50U	4	-0,0056
WG50U	5	-0,0047
WG50U	6	-0,0023
WG50U	7	0,0000
WG50U	8	-0,0027
WG50U	9	-0,0105
WG50U	10	-0,0107
WG50U	11	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG50U	12	-0,0177
WG50U	13	-0,0011
WG50U	14	-0,0006
WG50U	15	-0,0012
WG50U	16	-0,0078
WG50U	17	0,0000
WG51U	1	-0,0438
WG51U	2	-0,0052
WG51U	3	-0,0011
WG51U	4	-0,0062
WG51U	5	-0,0011
WG51U	6	-0,0019
WG51U	7	-0,0011
WG51U	8	-0,0054
WG51U	9	-0,0067
WG51U	10	-0,0425
WG52U	1	-0,0006
WG52U	2	0,0000
WG52U	3	-0,0006
WG52U	4	0,0000
WG53U	1	-0,0286
WG53U	2	-0,0009
WG53U	3	-0,0169
WG53U	4	-0,0121
WG53U	5	-0,0186
WG53U	7	0,0000
WG53U	8	0,0000
WG53U	9	-0,0077
WG53U	10	-0,0025
WG54U	1	0,0000
WG54U	2	0,0000
WG54U	3	0,0000
WG54U	4	-0,0016
WG54U	5	-0,0001
WG54U	6	-0,0055
WG54U	7	0,0000
WG54U	8	0,0000
WG55U	1	0,0000
WG55U	2	0,0000
WG55U	3	0,0000
WG55U	4	-0,0023
WG55U	5	-0,0065
WG55U	6	-0,0143
WG55U	7	-0,0004
WG58U	1	0,0000
WG58U	2	0,0000
WG58U	3	0,0000
WG58U	4	0,0000
WG58U	5	-0,0056
WG58U	6	0,0000
WG58U	7	0,0000
WG60U	1	-0,0097
WG60U	2	-0,0328
WG60U	3	-0,0085
WG60U	4	-0,0133
WG60U	5	-0,0094
WG60U	6	-0,0265
WG60U	7	-0,0068
WG60U	8	-0,0067
WG60U	9	-0,0416
WG60U	10	-0,0152
WG60U	11	-0,0114

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG60U	12	-0,0202
WG61A	1	-0,0396
WG61A	2	-0,0396
WG61A	3	-0,0747
WG61A	4	-0,0396
WG61A	5	-0,1034
WG61A	6	-0,0396
WG61A	7	-0,0703
WG61A	8	-0,0978
WG61A	9	-0,0917
WG61A	10	-0,0396
WG61A	11	-0,0396
WG61A	12	-0,0396
WG61A	13	-0,0748
WG61A	14	-0,0598
WG61A	15	-0,0396
WG61A	16	-0,1699
WG61A	17	-0,0595
WG61A	18	-0,0416
WG61A	19	-0,1017
WG61A	20	-0,0960
WG61B	1	-0,1830
WG61B	2	-0,0978
WG61B	3	-0,0519
WG61B	4	-0,1046
WG61B	5	-0,0454
WG61B	6	-0,0669
WG61B	7	-0,0454
WG61B	8	-0,0454
WG61B	9	-0,0570
WG61B	10	-0,1490
WG61B	11	-0,0917
WG61B	12	-0,0454
WG61B	13	-0,0454
WG61B	14	-0,1157
WG61B	15	-0,0454
WG61C	1	-0,0145
WG61C	2	-0,0429
WG61C	3	-0,0040
WG61C	4	-0,0103
WG61C	5	-0,0327
WG61C	6	-0,0040
WG61C	7	-0,0133
WG61C	8	-0,0091
WG61C	9	-0,0074
WG61C	10	-0,0040
WG61C	11	-0,0040
WG61C	12	-0,0105
WG61C	13	-0,0040
WG61C	14	-0,0294
WG61D	1	-0,0908
WG61D	2	-0,1508
WG61D	3	-0,1581
WG61D	4	-0,1126
WG61D	5	-0,0600
WG61D	6	-0,0600
WG61D	7	-0,0600
WG61D	8	-0,0600
WG61D	9	-0,2222
WG61D	10	-0,1076
WG61D	11	-0,0600
WG61D	12	-0,0842

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG61D	13	-0,0600
WG61D	14	-0,0600
WG61D	15	-0,1136
WG61D	16	-0,0600
WG61D	17	-0,0913
WG61D	18	-0,1016
WG61D	19	-0,0600
WG61D	20	-0,0600
WG61D	21	-0,1521
WG61D	22	-0,1181
WG61D	23	-0,0600
WG61D	24	-0,1538
WG61D	25	-0,0600
WG61D	26	-0,0600
WG61D	27	-0,0600
WG61D	28	-0,0600
WG61D	29	-0,0600
WG61D	30	-0,0600
WG61D	31	-0,1711
WG61D	32	-0,0600
WG61D	33	-0,0600
WG61D	34	-0,0959
WG61E	1	-0,0598
WG61E	2	-0,1860
WG61E	3	-0,0700
WG61E	4	-0,0598
WG61E	5	-0,0687
WG61E	6	-0,0598
WG61E	7	-0,0598
WG61E	8	-0,0598
WG61E	9	-0,0598
WG61E	10	-0,4308
WG61E	11	-0,0913
WG61E	12	-0,0598
WG61E	13	-0,1440
WG61E	14	-0,1623
WG61E	15	-0,0598
WG61E	16	-0,1151
WG61E	17	-0,0598
WG61F	1	-0,0016
WG61F	2	0,0000
WG61F	3	0,0000
WG61F	4	-0,0143
WG61F	5	-0,0369
WG61F	6	0,0000
WG61F	7	0,0000
WG61G	1	-0,0696
WG61G	2	-0,0750
WG61G	3	-0,0718
WG61G	4	-0,0931
WG61G	5	-0,0696
WG61G	6	-0,1922
WG61G	7	-0,0696
WG61G	8	-0,0867
WG61G	9	-0,0889
WG61G	10	-0,0696
WG61G	11	-0,0696
WG61G	12	-0,1588
WG61G	13	-0,0696
WG61G	14	-0,0939
WG61H	1	-0,0890
WG61H	2	-0,0890

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG61H	3	-0,2303
WG61H	4	-0,1277
WG61H	5	-0,0890
WG61H	6	-0,1355
WG61H	7	-0,0890
WG61H	8	-0,0890
WG61H	9	-0,1274
WG67U	1	-0,0092
WG67U	2	-0,0015
WG67U	3	0,0000
WG67U	4	-0,0198
WG67U	5	-0,0231
WG67U	6	-0,0059
WG67U	7	0,0000
WG67U	8	0,0000
WG67U	9	-0,0078
WG67U	10	0,0000
WG68U	1	0,0000
WG68U	2	0,0000
WG68U	3	-0,0025
WG68U	4	0,0000
WG68U	5	0,0000
WG68U	6	0,0000
WG68U	7	-0,0057
WG68U	8	0,0000
WG68U	9	0,0000
WG68U	10	-0,0080
WG68U	11	0,0000
WG68U	12	0,0000
WG68U	13	0,0000
WG68U	14	-0,0110
WG68U	15	0,0000
WG68U	16	-0,0063
WG68U	17	-0,0055
WG68U	18	-0,0074
WG68U	19	0,0000
WG68U	20	-0,0032
WG68U	21	-0,0061
WG68U	22	-0,0013
WG68U	23	0,0000
WG68U	24	0,0000
WG68U	25	-0,0031
WG68U	26	-0,0028
WG68U	27	0,0000
WG68U	28	-0,0048
WG68U	29	0,0000
WG69U	1	-0,0032
WG69U	2	-0,0051
WG69U	3	-0,0046
WG69U	4	-0,0026
WG69U	5	-0,0040
WG69U	6	-0,0056
WG69U	7	-0,0113
WG69U	8	-0,0087
WG69U	9	-0,0098
WG69U	10	-0,0040
WG69U	11	-0,0030
WG69U	12	-0,0026
WG69U	13	-0,0028
WG69U	14	-0,0046
WG69U	15	-0,0069
WG69U	16	-0,0022

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG69U	17	-0,0022
WG69U	18	-0,0022
WG69U	19	-0,0098
WG69U	20	-0,0044
WG69U	21	-0,0056
WG69U	22	-0,0085
WG69U	23	-0,0037
WG69U	24	-0,0052
WG69U	25	-0,0022
WG69U	26	-0,0026
WG70U	1	-0,0048
WG70U	2	-0,0005
WG70U	3	-0,0034
WG70U	4	-0,0125
WG70U	5	-0,0020
WG70U	6	-0,0012
WG70U	7	0,0000
WG70U	8	-0,0068
WG70U	9	0,0000
WG72A	1	0,0000
WG72A	2	-0,0088
WG72A	3	-0,0145
WG72A	4	-0,0231
WG72A	5	0,0000
WG72B	1	0,0000
WG72B	2	0,0000
WG72B	3	0,0000
WG72B	4	-0,0384
WG72B	5	-0,0028
WG72B	6	0,0000
WG72B	7	-0,0106
WG72B	8	0,0000
WG72B	9	0,0000
WG73A	1	-0,0041
WG73A	2	0,0000
WG73A	3	0,0000
WG73A	4	0,0000
WG73A	5	0,0000
WG73A	6	-0,0027
WG73A	7	-0,0061
WG73B	1	-0,0156
WG73B	2	-0,0157
WG73B	3	-0,0001
WG73B	4	-0,0220
WG73B	5	-0,0141
WG73B	6	0,0000
WG73B	7	0,0000
WG73B	8	0,0000
WG73B	9	0,0000
WG73B	10	0,0000
WG73B	11	-0,0044
WG73B	12	-0,0014
WG73B	13	0,0000
WG73B	14	-0,0107
WG73B	15	-0,0010
WG75U	1	0,0000
WG75U	2	-0,0008
WG75U	3	-0,0013
WG75U	4	-0,0039
WG75U	5	0,0000
WG75U	6	-0,0025
WG75U	7	-0,0039

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG75U	8	-0,0012
WG75U	9	-0,0006
WG75U	10	-0,0040
WG75U	11	-0,0062
WG75U	12	-0,0035
WG75U	13	-0,0034
WG75U	14	0,0000
WG75U	15	-0,0055
WG75U	16	-0,0026
WG75U	17	-0,0073
WG75U	18	0,0000
WG75U	19	-0,0016
WG75U	20	-0,0064
WG75U	21	-0,0041
WG75U	22	-0,0072
WG75U	23	-0,0045
WG75U	24	-0,0049
WG75U	25	-0,0031
WG75U	26	-0,0016
WG75U	27	0,0000
WG76U	1	0,0000
WG76U	2	0,0000
WG76U	3	0,0000
WG76U	4	-0,0022
WG76U	5	-0,0012
WG76U	6	-0,0013
WG77U	1	0,0000
WG77U	2	0,0000
WG77U	3	0,0000
WG77U	4	-0,0002
WG77U	5	0,0000
WG77U	6	-0,0006
WG77U	7	-0,0004
WG77U	8	0,0000
WG77U	9	0,0000
WG77U	10	0,0000
WG77U	11	0,0000
WG78U	1	0,0000
WG78U	2	0,0000
WG78U	3	0,0000
WG78U	4	0,0000
WG78U	5	-0,0006
WG78U	6	-0,0002
WG78U	7	0,0000
WG78U	8	0,0000
WG78U	9	0,0000
WG78U	10	-0,0002
WG78U	11	-0,0002
WG78U	12	-0,0005
WG78U	13	-0,0003
WG78U	14	-0,0007
WG78U	15	-0,0001
WG79U	1	0,0000
WG79U	2	-0,0002
WG79U	3	-0,0181
WG79U	4	-0,0136
WG79U	5	-0,0016
WG79U	6	0,0000
WG79U	7	0,0000
WG81U	1	0,0000
WG81U	2	0,0000
WG81U	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG81U	4	-0,0136
WG81U	5	-0,0300
WG81U	6	-0,0057
WG81U	7	0,0000
WG82U	1	-0,0003
WG82U	2	-0,0003
WG82U	3	-0,0018
WG82U	4	-0,0025
WG82U	5	-0,0071
WG82U	6	-0,0003
WG82U	7	-0,0022
WG82U	8	-0,0015
WG82U	9	-0,0004
WG82U	10	-0,0035
WG82U	11	-0,0013
WG82U	12	-0,0101
WG82U	13	-0,0071
WG82U	14	-0,0003
WG82U	15	-0,0003
WG82U	16	-0,0050
WG82U	17	-0,0003
WG82U	18	-0,0023
WG82U	19	-0,0181
WG82U	20	-0,0123
WG82U	21	-0,0085
WG82U	22	-0,0089
WG83U	1	-0,0288
WG83U	2	-0,0034
WG83U	3	-0,0163
WG83U	4	-0,0034
WG83U	5	-0,0082
WG83U	6	-0,0034
WG83U	7	-0,0244
WG83U	8	-0,0034
WG83U	9	-0,0034
WG83U	10	-0,0125
WG83U	11	-0,0034
WG83U	12	-0,0034
WG83U	13	-0,0092
WG85U	1	-0,0041
WG85U	2	-0,0135
WG85U	3	-0,0039
WG85U	4	-0,0039
WG85U	5	-0,0148
WG85U	6	-0,0141
WG87U	1	-0,0008
WG87U	2	-0,0171
WG87U	3	0,0000
WG87U	4	-0,0383
WG87U	5	-0,0081
WG87U	6	-0,0136
WG87U	7	0,0000
WG87U	8	0,0000
WG87U	9	-0,0074
WG87U	10	-0,0018
WG87U	11	0,0000
WG87U	12	-0,0107
WG87U	13	0,0000
WG87U	14	0,0000
WG87U	15	0,0000
WG87U	16	0,0000
WG87U	17	-0,0016

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WG87U	18	-0,0003
WG87U	19	-0,0055
WG87U	20	0,0000
WG88U	1	-0,0144
WG88U	2	-0,0011
WG88U	3	-0,0008
WG88U	4	-0,0129
WG88U	5	0,0000
WG88U	6	-0,0144
WG88U	7	0,0000
WG88U	8	-0,0020
WG88U	9	-0,0029
WG89U	1	-0,0208
WG89U	2	-0,0010
WG89U	3	0,0000
WG89U	4	-0,0209
WG89U	5	0,0000
WG89U	6	-0,0009
WG89U	7	0,0000
WG96U	1	0,0000
WG96U	2	0,0000
WG96U	3	0,0000
WG96U	4	-0,0036
WG96U	5	-0,0004
WG96U	6	0,0000
WG96U	7	0,0000
WG96U	8	-0,0008
WG96U	9	-0,0098
WK08U	1	-0,0043
WK08U	2	0,0000
WK08U	3	0,0000
WK08U	4	-0,0003
WK08U	5	0,0000
WK08U	6	-0,0005
WK08U	7	-0,0008
WK08U	8	0,0000
WK16U	1	-0,0027
WK16U	2	-0,0027
WK16U	3	-0,0060
WK16U	4	-0,0027
WK19U	1	-0,0048
WK19U	2	0,0000
WK19U	4	0,0000
WK19U	5	0,0000
WK19U	7	-0,0211
WK19U	8	-0,0091
WK19U	9	-0,0061
WK19U	10	-0,0122
WK19U	11	0,0000
WK19U	12	0,0000
WK19U	13	-0,0054
WK19U	16	-0,0069
WK23U	1	-0,0119
WK23U	2	-0,0037
WK23U	3	-0,0092
WK23U	4	-0,0162
WK23U	5	-0,0037
WK23U	6	-0,0070
WM01U	1	0,0000
WM01U	2	0,0000
WM01U	3	-0,0020
WM01U	4	-0,0005

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM01U	5	-0,0005
WM01U	6	0,0000
WM01U	7	-0,0007
WM01U	8	-0,0006
WM01U	9	-0,0010
WM01U	10	-0,0014
WM01U	11	-0,0015
WM01U	12	0,0000
WM01U	13	-0,0008
WM01U	14	-0,0006
WM01U	15	0,0000
WM01U	16	-0,0029
WM01U	17	-0,0015
WM01U	18	-0,0030
WM01U	19	0,0000
WM01U	20	-0,0025
WM01U	21	-0,0016
WM01U	22	0,0000
WM02U	1	-0,0018
WM02U	2	-0,0020
WM02U	3	-0,0021
WM02U	4	-0,0018
WM02U	5	-0,0020
WM02U	6	-0,0018
WM02U	7	-0,0018
WM02U	8	-0,0026
WM02U	9	-0,0020
WM02U	10	-0,0027
WM03A	1	-0,0123
WM03A	2	-0,0045
WM03A	3	-0,0070
WM03A	4	-0,0058
WM03A	5	-0,0045
WM03A	6	-0,0057
WM03A	7	-0,0052
WM03A	8	-0,0045
WM03A	9	-0,0045
WM03A	10	-0,0084
WM03A	11	-0,0050
WM03A	12	-0,0045
WM03A	13	-0,0045
WM03A	14	-0,0050
WM03A	15	-0,0118
WM03A	16	-0,0045
WM03A	17	-0,0045
WM03A	18	-0,0045
WM03B	1	-0,0085
WM03B	2	-0,0088
WM03B	3	-0,0088
WM03B	4	-0,0085
WM03B	5	-0,0097
WM03B	6	-0,0085
WM03B	7	-0,0086
WM03B	8	-0,0086
WM03B	9	-0,0085
WM03B	10	-0,0086
WM03B	11	-0,0085
WM03B	12	-0,0085
WM03C	1	-0,0119
WM03C	2	-0,0113
WM03C	3	-0,0100
WM03C	4	-0,0119

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM03C	5	-0,0102
WM03C	6	-0,0100
WM03C	7	-0,0109
WM03C	8	-0,0100
WM03C	9	-0,0100
WM03C	10	-0,0103
WM03C	11	-0,0100
WM03C	12	-0,0101
WM03C	13	-0,0100
WM03C	14	-0,0100
WM03C	15	-0,0141
WM03C	16	-0,0100
WM03C	17	-0,0105
WM03D	1	-0,0096
WM03D	2	-0,0096
WM03D	3	-0,0120
WM03D	4	-0,0096
WM03D	5	-0,0189
WM04U	1	-0,0007
WM04U	2	-0,0007
WM04U	3	-0,0007
WM04U	4	-0,0007
WM04U	5	-0,0009
WM04U	6	-0,0008
WM04U	7	-0,0011
WM04U	8	-0,0008
WM05U	1	-0,0095
WM05U	2	-0,0058
WM05U	3	-0,0066
WM05U	4	-0,0058
WM05U	5	-0,0134
WM05U	6	-0,0177
WM05U	7	-0,0058
WM05U	8	-0,0095
WM05U	9	-0,0111
WM05U	10	-0,0118
WM05U	11	-0,0061
WM05U	12	-0,0128
WM05U	13	-0,0081
WM05U	14	-0,0194
WM05U	15	-0,0062
WM05U	16	-0,0058
WM05U	17	-0,0075
WM05U	18	-0,0058
WM06A	1	-0,0047
WM06A	2	-0,0001
WM06A	3	0,0000
WM06A	4	-0,0015
WM06A	5	-0,0070
WM06A	6	0,0000
WM06A	7	-0,0065
WM06A	8	0,0000
WM06A	9	-0,0048
WM06A	10	-0,0007
WM06A	11	-0,0021
WM06A	12	-0,0003
WM06A	13	-0,0019
WM06A	14	0,0000
WM06A	15	-0,0013
WM06B	1	0,0000
WM06B	2	0,0000
WM06B	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM07U	1	-0,0016
WM07U	2	-0,0039
WM07U	3	0,0000
WM07U	4	-0,0078
WM07U	5	0,0000
WM08U	1	0,0000
WM08U	2	-0,0062
WM08U	3	-0,0011
WM08U	4	0,0000
WM08U	5	0,0000
WM08U	6	0,0000
WM08U	7	-0,0047
WM08U	8	-0,0074
WM08U	9	-0,0035
WM08U	10	-0,0087
WM08U	11	-0,0040
WM08U	12	-0,0039
WM08U	13	0,0000
WM08U	14	0,0000
WM09A	1	0,0000
WM09A	2	-0,0006
WM09A	3	-0,0009
WM09A	4	-0,0071
WM09A	5	0,0000
WM09A	6	-0,0029
WM09A	7	0,0000
WM09A	8	-0,0017
WM09A	9	-0,0031
WM09B	1	-0,0007
WM09B	2	0,0000
WM09B	3	0,0000
WM09B	4	-0,0010
WM09B	5	-0,0010
WM09B	6	0,0000
WM09B	7	0,0000
WM10U	1	-0,0005
WM10U	2	0,0000
WM10U	3	0,0000
WM10U	4	0,0000
WM10U	5	-0,0008
WM10U	6	0,0000
WM10U	7	0,0000
WM10U	8	-0,0005
WM10U	9	-0,0003
WM10U	10	-0,0007
WM10U	11	0,0000
WM10U	12	0,0000
WM10U	13	-0,0016
WM11U	1	-0,0028
WM11U	2	-0,0014
WM11U	3	-0,0014
WM11U	4	-0,0029
WM11U	5	-0,0017
WM11U	6	-0,0014
WM11U	7	-0,0014
WM11U	8	-0,0033
WM11U	9	-0,0065
WM11U	10	-0,0019
WM11U	11	-0,0025
WM11U	12	-0,0040
WM11U	13	-0,0070
WM11U	14	-0,0014

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM11U	15	-0,0037
WM11U	16	-0,0014
WM11U	17	-0,0014
WM11U	18	-0,0014
WM11U	19	-0,0058
WM11U	20	-0,0056
WM11U	21	-0,0014
WM11U	22	-0,0040
WM11U	23	-0,0054
WM11U	24	-0,0017
WM11U	25	-0,0014
WM11U	26	-0,0017
WM11U	27	-0,0063
WM11U	28	-0,0037
WM11U	29	-0,0054
WM12U	1	-0,0004
WM12U	2	-0,0004
WM12U	3	0,0000
WM12U	4	0,0000
WM12U	5	0,0000
WM12U	6	0,0000
WM13U	1	0,0000
WM13U	2	0,0000
WM13U	3	0,0000
WM13U	4	0,0000
WM13U	5	0,0000
WM13U	6	0,0000
WM13U	7	0,0000
WM13U	8	0,0000
WM13U	9	0,0000
WM15A	1	-0,0173
WM15A	2	-0,0448
WM15A	3	-0,0340
WM15A	4	-0,0257
WM15A	5	-0,0173
WM15A	6	-0,0173
WM15A	7	-0,0173
WM15A	8	-0,0173
WM15A	9	-0,0173
WM15A	10	-0,0212
WM15A	11	-0,0173
WM15A	12	-0,0340
WM15A	13	-0,0173
WM15B	1	0,0000
WM15B	2	0,0000
WM15B	3	0,0000
WM15B	4	0,0000
WM15B	5	0,0000
WM15B	6	0,0000
WM15B	7	0,0000
WM16U	1	-0,0039
WM16U	2	-0,0010
WM16U	3	-0,0043
WM16U	4	-0,0027
WM16U	5	-0,0058
WM16U	6	-0,0023
WM16U	7	-0,0027
WM16U	8	-0,0095
WM16U	9	-0,0010
WM17U	1	0,0000
WM17U	2	-0,0003
WM17U	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM17U	4	-0,0017
WM17U	5	0,0000
WM17U	6	0,0000
WM18A	1	-0,0087
WM18A	2	-0,0094
WM18A	3	0,0000
WM18A	4	-0,0077
WM18A	5	0,0000
WM18A	6	0,0000
WM18A	7	0,0000
WM18B	1	0,0000
WM18B	2	-0,0030
WM18B	3	0,0000
WM18B	4	-0,0052
WM19U	1	0,0000
WM19U	2	0,0000
WM19U	3	-0,0039
WM19U	4	0,0000
WM19U	5	0,0000
WM19U	6	-0,0019
WM19U	7	-0,0033
WM19U	8	-0,0042
WM19U	9	-0,0006
WM19U	10	-0,0004
WM19U	11	0,0000
WM19U	12	-0,0051
WM19U	13	-0,0022
WM19U	14	-0,0173
WM19U	15	0,0000
WM19U	16	0,0000
WM19U	17	-0,0001
WM19U	18	-0,0007
WM19U	19	0,0000
WM19U	20	-0,0041
WM19U	21	-0,0019
WM19U	22	-0,0042
WM20U	1	0,0000
WM20U	2	0,0000
WM20U	3	0,0000
WM20U	4	-0,0010
WM20U	5	0,0000
WM20U	6	0,0000
WM20U	7	-0,0001
WM20U	8	-0,0005
WM21A	1	-0,0010
WM21A	2	-0,0010
WM21A	3	-0,0043
WM21A	4	-0,0010
WM21A	5	-0,0039
WM21A	6	-0,0022
WM21A	7	-0,0010
WM21A	8	-0,0051
WM21A	9	-0,0010
WM21A	10	-0,0022
WM21A	11	-0,0010
WM21A	12	-0,0042
WM21A	13	-0,0010
WM21A	14	-0,0013
WM21A	15	-0,0010
WM21A	16	-0,0010
WM21A	17	-0,0010
WM21A	18	-0,0024

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM21A	19	-0,0010
WM21B	1	-0,0096
WM21B	2	-0,0038
WM21B	3	0,0000
WM21B	4	-0,0118
WM21B	5	-0,0081
WM21B	6	0,0000
WM21B	7	-0,0032
WM21B	8	0,0000
WM21B	9	0,0000
WM21B	10	0,0000
WM21C	1	0,0000
WM21C	2	0,0000
WM21C	3	0,0000
WM21C	4	0,0000
WM21C	5	0,0000
WM21C	6	0,0000
WM21D	1	0,0000
WM21D	2	0,0000
WM21D	3	0,0000
WM21D	4	0,0000
WM21D	5	0,0000
WM21D	6	0,0000
WM21D	7	0,0000
WM21D	8	0,0000
WM21E	1	0,0000
WM21E	2	0,0000
WM21E	3	0,0000
WM21E	4	0,0000
WM21E	5	-0,0020
WM21E	6	0,0000
WM21E	7	0,0000
WM21E	8	0,0000
WM21E	9	-0,0012
WM21E	10	0,0000
WM21E	11	0,0000
WM21E	12	-0,0008
WM21E	13	-0,0040
WM21E	14	0,0000
WM21E	15	-0,0008
WM21E	16	-0,0004
WM21E	17	-0,0001
WM21E	18	-0,0006
WM21E	19	0,0000
WM21E	20	-0,0023
WM21E	21	0,0000
WM21E	22	0,0000
WM22A	1	-0,0046
WM22A	2	0,0000
WM22A	3	-0,0016
WM22A	4	0,0000
WM22A	5	0,0000
WM22A	6	0,0000
WM22A	7	-0,0010
WM22A	8	-0,0031
WM22A	9	-0,0006
WM22A	10	0,0000
WM22B	1	-0,0046
WM22B	2	-0,0023
WM22B	3	-0,0023
WM22B	4	-0,0032
WM22C	1	-0,0046

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM22C	2	0,0000
WM22C	3	0,0000
WM22C	4	-0,0030
WM22C	5	-0,0010
WM22C	6	-0,0001
WM23U	1	-0,0001
WM23U	2	-0,0001
WM23U	3	-0,0037
WM23U	4	-0,0015
WM23U	5	-0,0001
WM23U	6	-0,0027
WM23U	7	-0,0002
WM23U	8	-0,0001
WM23U	9	-0,0026
WM23U	10	-0,0009
WM23U	11	-0,0003
WM23U	12	-0,0001
WM24U	1	0,0000
WM24U	2	-0,0006
WM24U	3	-0,0001
WM24U	4	0,0000
WM24U	5	-0,0006
WM24U	6	0,0000
WM24U	7	0,0000
WM24U	8	0,0000
WM24U	9	-0,0006
WM25A	1	0,0000
WM25A	2	-0,0072
WM25A	3	0,0000
WM25B	1	-0,0092
WM25B	2	-0,0137
WM25B	3	0,0000
WM25B	4	0,0000
WM27A	1	-0,0114
WM27A	2	-0,0114
WM27A	3	-0,0139
WM27A	4	-0,0114
WM27A	5	-0,0118
WM27B	1	0,0000
WM27B	2	0,0000
WM27B	3	-0,0016
WM27B	4	-0,0032
WM27B	5	0,0000
WM28U	1	-0,0168
WM28U	2	-0,0032
WM28U	3	-0,0016
WM28U	4	-0,0016
WM28U	5	-0,0017
WM28U	6	-0,0016
WM28U	7	-0,0098
WM28U	8	-0,0162
WM29U	1	-0,0011
WM29U	2	-0,0010
WM29U	3	-0,0010
WM29U	4	-0,0010
WM29U	5	-0,0013
WM29U	6	-0,0010
WM29U	7	-0,0010
WM29U	8	-0,0010
WM29U	9	-0,0010
WM29U	10	-0,0010
WM29U	11	-0,0012

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM29U	12	-0,0010
WM29U	13	-0,0010
WM30U	1	-0,0004
WM30U	2	0,0000
WM30U	3	-0,0003
WM31U	1	0,0000
WM31U	2	-0,0029
WM31U	3	-0,0146
WM31U	4	-0,0043
WM31U	5	0,0000
WM31U	6	0,0000
WM31U	7	-0,0107
WM31U	8	0,0000
WM32U	1	0,0000
WM32U	2	-0,0097
WM32U	3	0,0000
WM32U	4	-0,0012
WM32U	5	0,0000
WM32U	6	0,0000
WM32U	7	-0,0127
WM32U	8	0,0000
WM32U	9	0,0000
WM32U	10	0,0000
WM32U	11	-0,0102
WM32U	12	0,0000
WM32U	13	-0,0087
WM32U	14	0,0000
WM33U	1	-0,0009
WM33U	2	-0,0020
WM33U	3	0,0000
WM33U	4	-0,0044
WM33U	5	-0,0056
WM33U	6	0,0000
WM33U	7	0,0000
WM34U	1	-0,0002
WM34U	2	-0,0017
WM34U	3	0,0000
WM34U	4	0,0000
WM34U	5	0,0000
WM34U	6	-0,0010
WM34U	7	0,0000
WM34U	8	0,0000
WM35U	1	0,0000
WM35U	2	0,0000
WM35U	3	0,0000
WM35U	4	0,0000
WM35U	5	0,0000
WM35U	6	0,0000
WM36U	1	0,0000
WM36U	2	0,0000
WM36U	3	0,0000
WM37U	1	0,0000
WM37U	2	0,0000
WM37U	3	0,0000
WM37U	4	0,0000
WM37U	5	0,0000
WM37U	6	0,0000
WM37U	7	0,0000
WM37U	8	0,0000
WM39U	1	-0,0110
WM39U	2	0,0000
WM39U	3	-0,0020

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WM39U	4	-0,0068
WM40A	1	-0,0018
WM40A	2	-0,0018
WM40A	3	-0,0018
WM40A	4	-0,0018
WM40A	5	-0,0018
WM40A	6	-0,0079
WM40A	7	-0,0082
WM40A	8	-0,0050
WM40A	9	-0,0123
WM40A	10	-0,0042
WM40B	1	-0,0106
WM40B	2	-0,0089
WM40B	3	-0,0089
WM40B	4	-0,0098
WM40B	5	-0,0130
WM40B	6	-0,0089
WM42U	1	0,0000
WM42U	2	-0,0004
WM42U	3	-0,0002
WM42U	4	-0,0014
WM42U	5	0,0000
WM42U	6	-0,0003
WM43U	1	0,0000
WM43U	2	-0,0040
WM43U	3	0,0000
WM43U	4	-0,0005
WM43U	5	0,0000
WM43U	6	-0,0027
WM43U	7	0,0000
WM43U	8	-0,0009
WM43U	9	-0,0009
WM43U	10	-0,0063
WM44U	1	-0,0045
WM44U	2	-0,0083
WM44U	3	-0,0028
WM44U	4	-0,0011
WM44U	5	0,0000
WM44U	6	-0,0076
WM44U	7	0,0000
WM46U	1	0,0000
WM46U	2	0,0000
WM46U	3	0,0000
WM46U	4	-0,0152
WM46U	5	0,0000
WM48U	1	-0,0004
WM48U	2	0,0000
WM48U	3	0,0000
YG66U	1	-0,0048
YG66U	2	0,0000
YG66U	3	-0,0066
YG66U	4	0,0000
YG66U	5	-0,0005
YG66U	6	-0,0022
YG66U	7	-0,0062
YG66U	8	-0,0015
YG66U	9	-0,0033
YG66U	10	-0,0059
YG66U	11	-0,0084
YG66U	12	0,0000
YG66U	13	-0,0011
YG66U	14	-0,0025

SUB ALLEGATO 1.E

Correttivi congiunturali di settore
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
YG66U	15	-0,0077
YG66U	16	0,0000
YG66U	17	0,0000
YG66U	18	-0,0016
YG66U	19	-0,0018
YG74U	1	0,0000
YG74U	2	0,0000
YG74U	3	-0,0150
YG74U	4	-0,0191
YG74U	5	-0,0367
YG74U	6	0,0000
YG74U	7	-0,0065
YG74U	8	-0,0163
YG74U	9	0,0000
YG74U	10	-0,0021
YK21U	1	-0,0034
YK21U	2	-0,0032
YK21U	3	-0,0036
YK21U	4	-0,0042
YK21U	5	-0,0036
YK21U	6	-0,0033
YK21U	7	-0,0030
YK21U	9	-0,0032
YK21U	10	-0,0030
YK21U	11	-0,0030

SUB ALLEGATO 1.F

Correttivi congiunturali di settore
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG41U	1	0,0000
VG41U	2	-0,0223
VG41U	3	-0,0152
VG41U	4	-0,0204
VG41U	5	0,0000
VG41U	6	-0,0307
VG91U	3	-0,0005
VG91U	5	-0,0163
VG91U	7	0,0000
VG91U	8	-0,0116
VG91U	10	0,0000
VG91U	13	-0,0025
VG91U	14	-0,0005
VG91U	15	0,0000
VG91U	16	-0,0002
VG91U	21	0,0000
VG93U	1	0,0000
VG93U	2	-0,0053
VG93U	3	-0,1033
VG93U	4	0,0000
VG93U	6	-0,0323
VG93U	7	0,0000
VG93U	8	-0,0052
VG94U	2	-0,0215
VG94U	3	-0,0215
VG99U	2	-0,0005
VG99U	3	-0,0005
VG99U	4	-0,0005
VG99U	5	-0,0033
VG99U	8	-0,0207
VG99U	11	-0,0005
VG99U	12	-0,0033
VG99U	13	-0,0005
VG99U	14	-0,0707
VG99U	16	-0,0115
VG99U	19	-0,0005
VG99U	20	-0,0061
VG99U	21	-0,0332
VG99U	24	-0,0235
VG99U	25	-0,0184
VG99U	26	-0,0707
VG99U	27	-0,0005
VG99U	28	-0,0197
VG99U	30	-0,0005
VG99U	31	-0,0042
VG99U	32	-0,0005
VG99U	34	-0,0005
VG99U	35	-0,0005
VG99U	39	-0,0005
VG99U	40	-0,0794
VG99U	41	-0,0138
VG99U	43	-0,0005
VG99U	45	-0,0298
VG99U	47	-0,0005
VG99U	48	-0,0005
VG99U	49	-0,0005
VG99U	50	-0,0005
VK26U	1	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	-0,0971
VK27U	1	-0,0702
VK27U	2	-0,0988
VK27U	3	-0,1861
VK27U	4	-0,0145
VK27U	5	-0,0145
VK27U	6	-0,0145
VK27U	7	-0,0521
VK27U	8	-0,0145
VK27U	9	-0,0557
VK28U	1	-0,1477
VK28U	2	-0,0981
VK28U	3	0,0000
VK28U	4	-0,1622
VK28U	5	-0,0452
VK28U	6	0,0000
VK28U	7	0,0000
VK28U	8	0,0000
VK28U	9	-0,0090
VK28U	10	-0,0088
VK28U	11	0,0000
VK28U	12	0,0000
VK28U	13	-0,1844
VK28U	14	-0,0024
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	-0,0072
VK30U	3	-0,0159
VK30U	4	0,0000
VK30U	5	0,0000
VK30U	6	-0,0085
VK30U	7	-0,0103
WG53U	3	-0,0086
WG53U	4	-0,0086
WG53U	6	-0,0086
WG53U	7	-0,0086
WG53U	8	-0,0086
WG53U	9	-0,0086
WG73B	10	0,0000
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	0,0000
WG82U	5	0,0000
WG82U	6	0,0000
WG82U	7	0,0000
WG82U	8	0,0000
WG82U	10	0,0000
WG82U	11	0,0000
WG82U	14	0,0000
WG82U	15	0,0000
WG82U	19	0,0000
WG82U	22	0,0000
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	0,0000
WG87U	3	-0,0199
WG87U	5	0,0000
WG87U	6	0,0000
WG87U	8	-0,0204
WG87U	9	-0,0014
WG87U	13	0,0000
WG87U	14	-0,0209
WG87U	15	-0,0135
WG87U	16	0,0000
WG87U	17	0,0000
WG87U	18	-0,0157
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	-0,0045
WK08U	3	0,0000
WK08U	4	-0,0076
WK08U	5	-0,0212
WK08U	6	-0,0036
WK08U	7	0,0000
WK08U	8	0,0000
WK10U	1	-0,0103
WK10U	2	-0,0037
WK10U	3	0,0000
WK10U	4	0,0000
WK10U	5	0,0000
WK10U	6	-0,0275
WK10U	7	-0,0027
WK10U	8	0,0000
WK10U	9	0,0000
WK10U	10	-0,0090
WK10U	11	-0,0215
WK10U	12	0,0000
WK10U	13	-0,0169
WK10U	14	0,0000
WK10U	15	-0,0054
WK10U	16	-0,0061
WK10U	17	-0,0094
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	-0,0263
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	0,0000
WK19U	3	-0,0419
WK19U	4	-0,0116
WK19U	5	0,0000
WK19U	6	0,0000
WK19U	7	-0,0248
WK19U	8	-0,0018
WK19U	9	-0,0019
WK19U	10	0,0000
WK19U	11	-0,0287
WK19U	12	-0,0255
WK19U	13	-0,0019
WK19U	14	0,0000
WK19U	15	-0,0212
WK19U	16	-0,0351
WK20U	1	-0,0702
WK20U	2	-0,0043
WK20U	3	0,0000
WK20U	4	0,0000
WK20U	5	0,0000
WK20U	6	0,0000
WK20U	7	-0,0042
WK20U	8	0,0000
WK20U	9	0,0000
WK20U	10	-0,0238
WK22U	1	-0,0008
WK22U	2	-0,0257
WK22U	3	-0,0096
WK22U	4	-0,0423
WK22U	5	-0,0074
WK22U	6	-0,0059
WK22U	7	-0,0372
WK22U	8	-0,0035
WK56U	1	-0,0016
WK56U	2	-0,0016
WK56U	3	-0,0016
YG74U	1	-0,0108
YG74U	2	0,0000
YG74U	3	0,0000
YG74U	6	-0,0192
YG74U	8	-0,0061
YG74U	10	-0,0108
YK21U	1	-0,0030
YK21U	2	-0,0179
YK21U	3	-0,0039
YK21U	4	-0,0143
YK21U	5	-0,0078
YK21U	6	-0,0035
YK21U	7	-0,0127
YK21U	8	-0,0183
YK21U	9	-0,0047
YK21U	10	-0,0029
YK21U	11	-0,0177

SUB ALLEGATO 1.G

Correttivi congiunturali di settore
Attività di lavoro autonomo che applicano
funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VK29U	0,0000
WK01U	0,0000
WK02U	-0,1380
WK06U	-0,0107
WK17U	-0,0614
WK23U	-0,0428
WK24U	0,0000
WK25U	0,0000
YK03U	-0,0197
YK04U	0,0000
YK05U	0,0000
YK18U	-0,0254

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VM85U	1	0,0000
VM85U	2	0,0000
VM85U	3	0,0000
VM85U	4	0,0000
VM85U	5	0,0000
VM85U	6	0,0000
VM85U	7	0,0000
VM87U	1	-0,0006
VM87U	2	0,0000
VM87U	3	-0,0032
VM87U	4	-0,0027
VM87U	5	-0,0002
VM87U	6	-0,0017
VM87U	7	-0,0018
WM01U	1	0,0000
WM01U	2	-0,0002
WM01U	3	0,0000
WM01U	4	-0,0002
WM01U	5	-0,0013
WM01U	6	-0,0011
WM01U	7	-0,0003
WM02U	1	-0,0010
WM02U	2	0,0000
WM02U	3	-0,0003
WM02U	4	0,0000
WM02U	5	0,0000
WM02U	6	-0,0011
WM02U	7	0,0000
WM03A	1	0,0000
WM03A	2	0,0000
WM03A	3	0,0000
WM03A	4	0,0000
WM03A	5	0,0000
WM03A	6	0,0000
WM03A	7	0,0000
WM03B	1	0,0000
WM03B	2	0,0000
WM03B	3	0,0000
WM03B	4	0,0000
WM03B	5	0,0000
WM03B	6	0,0000
WM03B	7	0,0000
WM03C	1	-0,0079
WM03C	2	-0,0025
WM03C	3	-0,0066
WM03C	4	0,0000
WM03C	5	-0,0134
WM03C	6	-0,0019
WM03C	7	-0,0018
WM03D	1	0,0000
WM03D	2	0,0000
WM03D	3	0,0000
WM03D	4	0,0000
WM03D	5	0,0000
WM03D	6	0,0000
WM03D	7	0,0000
WM04U	1	-0,0033
WM04U	2	-0,0026
WM04U	3	0,0000
WM04U	4	-0,0055
WM04U	5	0,0000
WM04U	6	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM04U	7	0,0000
WM05U	1	-0,0026
WM05U	2	0,0000
WM05U	3	-0,0028
WM05U	4	-0,0009
WM05U	5	-0,0025
WM05U	6	0,0000
WM05U	7	0,0000
WM06A	1	-0,0033
WM06A	2	0,0000
WM06A	3	-0,0020
WM06A	4	-0,0022
WM06A	5	0,0000
WM06A	6	0,0000
WM06A	7	-0,0020
WM06B	1	0,0000
WM06B	2	-0,0045
WM06B	3	0,0000
WM06B	4	0,0000
WM06B	5	-0,0040
WM06B	6	0,0000
WM06B	7	0,0000
WM07U	1	-0,0032
WM07U	2	0,0000
WM07U	3	0,0000
WM07U	4	0,0000
WM07U	5	-0,0035
WM07U	6	-0,0010
WM07U	7	-0,0019
WM08U	1	0,0000
WM08U	2	-0,0069
WM08U	3	-0,0016
WM08U	4	-0,0025
WM08U	5	-0,0080
WM08U	6	0,0000
WM08U	7	0,0000
WM09A	1	-0,0021
WM09A	2	-0,0029
WM09A	3	-0,0008
WM09A	4	-0,0007
WM09A	5	-0,0008
WM09A	6	-0,0012
WM09A	7	0,0000
WM09B	1	0,0000
WM09B	2	-0,0065
WM09B	3	-0,0054
WM09B	4	0,0000
WM09B	5	-0,0043
WM09B	6	-0,0065
WM09B	7	0,0000
WM11U	1	-0,0001
WM11U	2	0,0000
WM11U	3	-0,0014
WM11U	4	0,0000
WM11U	5	-0,0013
WM11U	6	-0,0018
WM11U	7	-0,0011
WM12U	1	0,0000
WM12U	2	0,0000
WM12U	3	0,0000
WM12U	4	0,0000
WM12U	5	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM12U	6	0,0000
WM12U	7	0,0000
WM13U	1	0,0000
WM13U	2	0,0000
WM13U	3	0,0000
WM13U	4	0,0000
WM13U	5	0,0000
WM13U	6	0,0000
WM13U	7	0,0000
WM15A	1	-0,0030
WM15A	2	0,0000
WM15A	3	-0,0011
WM15A	4	-0,0029
WM15A	5	-0,0019
WM15A	6	0,0000
WM15A	7	-0,0014
WM15B	1	0,0000
WM15B	2	0,0000
WM15B	3	0,0000
WM15B	4	0,0000
WM15B	5	0,0000
WM15B	6	0,0000
WM15B	7	0,0000
WM16U	1	0,0000
WM16U	2	-0,0034
WM16U	3	-0,0015
WM16U	4	-0,0011
WM16U	5	-0,0013
WM16U	6	0,0000
WM16U	7	0,0000
WM20U	1	0,0000
WM20U	2	0,0000
WM20U	3	0,0000
WM20U	4	0,0000
WM20U	5	0,0000
WM20U	6	0,0000
WM20U	7	0,0000
WM27A	1	-0,0011
WM27A	2	-0,0018
WM27A	3	-0,0030
WM27A	4	-0,0003
WM27A	5	0,0000
WM27A	6	-0,0006
WM27A	7	0,0000
WM27B	1	-0,0009
WM27B	2	0,0000
WM27B	3	0,0000
WM27B	4	-0,0034
WM27B	5	0,0000
WM27B	6	0,0000
WM27B	7	0,0000
WM28U	1	-0,0003
WM28U	2	-0,0002
WM28U	3	0,0000
WM28U	4	0,0000
WM28U	5	0,0000
WM28U	6	0,0000
WM28U	7	-0,0008
WM29U	1	0,0000
WM29U	2	0,0000
WM29U	3	0,0000
WM29U	4	-0,0006

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM29U	5	-0,0002
WM29U	6	-0,0042
WM29U	7	0,0000
WM30U	1	0,0000
WM30U	2	0,0000
WM30U	3	0,0000
WM30U	4	0,0000
WM30U	5	0,0000
WM30U	6	0,0000
WM30U	7	0,0000
WM32U	1	0,0000
WM32U	2	0,0000
WM32U	3	0,0000
WM32U	4	0,0000
WM32U	5	0,0000
WM32U	6	0,0000
WM32U	7	0,0000
WM35U	1	0,0000
WM35U	2	0,0000
WM35U	3	0,0000
WM35U	4	0,0000
WM35U	5	0,0000
WM35U	6	0,0000
WM35U	7	0,0000
WM39U	1	-0,0016
WM39U	2	0,0000
WM39U	3	-0,0093
WM39U	4	-0,0051
WM39U	5	-0,0045
WM39U	6	-0,0056
WM39U	7	-0,0030
WM40A	1	-0,0025
WM40A	2	-0,0010
WM40A	3	-0,0112
WM40A	4	-0,0009
WM40A	5	-0,0002
WM40A	6	0,0000
WM40A	7	-0,0066
WM40B	1	0,0000
WM40B	2	-0,0013
WM40B	3	-0,0012
WM40B	4	0,0000
WM40B	5	-0,0004
WM40B	6	0,0000
WM40B	7	0,0000
WM42U	1	0,0000
WM42U	2	0,0000
WM42U	3	-0,0003
WM42U	4	0,0000
WM42U	5	0,0000
WM42U	6	-0,0002
WM42U	7	0,0000
WM43U	1	-0,0002
WM43U	2	0,0000
WM43U	3	-0,0017
WM43U	4	-0,0007
WM43U	5	-0,0001
WM43U	6	0,0000
WM43U	7	0,0000
WM44U	1	0,0000
WM44U	2	-0,0027
WM44U	3	-0,0083

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM44U	4	-0,0001
WM44U	5	-0,0021
WM44U	6	-0,0008
WM44U	7	0,0000
WM48U	1	-0,0004
WM48U	2	-0,0016
WM48U	3	-0,0016
WM48U	4	-0,0010
WM48U	5	0,0000
WM48U	6	0,0000
WM48U	7	-0,0001

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità del commercio a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VM41U	1	0,0000
VM41U	2	-0,0030
VM41U	3	-0,0007
VM41U	4	-0,0001
VM41U	5	0,0000
VM41U	6	-0,0054
VM47U	1	-0,0036
VM47U	2	0,0000
VM47U	3	-0,0079
VM47U	4	0,0000
VM47U	5	0,0000
VM47U	6	-0,0010
VM81U	1	0,0000
VM81U	2	0,0000
VM81U	3	0,0000
VM81U	4	-0,0004
VM81U	5	-0,0002
VM81U	6	0,0000
VM82U	1	0,0000
VM82U	2	0,0000
VM82U	3	0,0000
VM82U	4	0,0000
VM82U	5	-0,0097
VM82U	6	-0,0094
VM83U	1	0,0000
VM83U	2	0,0000
VM83U	3	-0,0029
VM83U	4	-0,0008
VM83U	5	0,0000
VM83U	6	-0,0026
VM84U	1	0,0000
VM84U	2	-0,0002
VM84U	3	-0,0021
VM84U	4	-0,0036
VM84U	5	0,0000
VM84U	6	0,0000
VM86U	1	-0,0114
VM86U	2	-0,0125
VM86U	3	0,0000
VM86U	4	-0,0257
VM86U	5	-0,0030
VM86U	6	-0,0145
VM88U	1	0,0000
VM88U	2	0,0000
VM88U	3	0,0000
VM88U	4	-0,0005
VM88U	5	-0,0056
VM88U	6	-0,0022
WM10U	1	-0,0004
WM10U	2	-0,0008
WM10U	3	0,0000
WM10U	4	-0,0010
WM10U	5	0,0000
WM10U	6	0,0000
WM17U	1	0,0000
WM17U	2	-0,0012
WM17U	3	0,0000
WM17U	4	0,0000
WM17U	5	-0,0004
WM17U	6	0,0000
WM18A	1	0,0000
WM18A	2	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM18A	3	0,0000
WM18A	4	0,0000
WM18A	5	0,0000
WM18A	6	0,0000
WM18B	1	-0,0021
WM18B	2	0,0000
WM18B	3	-0,0031
WM18B	4	-0,0027
WM18B	5	0,0000
WM18B	6	0,0000
WM19U	1	0,0000
WM19U	2	-0,0033
WM19U	3	-0,0016
WM19U	4	0,0000
WM19U	5	0,0000
WM19U	6	-0,0025
WM21A	1	-0,0014
WM21A	2	-0,0002
WM21A	3	-0,0001
WM21A	4	0,0000
WM21A	5	-0,0018
WM21A	6	0,0000
WM21B	1	-0,0022
WM21B	2	0,0000
WM21B	3	-0,0015
WM21B	4	0,0000
WM21B	5	-0,0073
WM21B	6	0,0000
WM21C	1	0,0000
WM21C	2	0,0000
WM21C	3	-0,0011
WM21C	4	0,0000
WM21C	5	-0,0028
WM21C	6	-0,0048
WM21D	1	0,0000
WM21D	2	-0,0017
WM21D	3	0,0000
WM21D	4	0,0000
WM21D	5	-0,0032
WM21D	6	-0,0044
WM21E	1	-0,0005
WM21E	2	-0,0001
WM21E	3	-0,0004
WM21E	4	0,0000
WM21E	5	0,0000
WM21E	6	0,0000
WM22A	1	-0,0005
WM22A	2	0,0000
WM22A	3	-0,0002
WM22A	4	-0,0029
WM22A	5	0,0000
WM22A	6	0,0000
WM22B	1	0,0000
WM22B	2	-0,0012
WM22B	3	-0,0025
WM22B	4	-0,0021
WM22B	5	0,0000
WM22B	6	-0,0054
WM22C	1	0,0000
WM22C	2	-0,0010
WM22C	3	0,0000
WM22C	4	-0,0006

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM22C	5	-0,0053
WM22C	6	0,0000
WM23U	1	-0,0004
WM23U	2	-0,0015
WM23U	3	-0,0019
WM23U	4	-0,0007
WM23U	5	0,0000
WM23U	6	-0,0007
WM24U	1	-0,0002
WM24U	2	-0,0003
WM24U	3	0,0000
WM24U	4	0,0000
WM24U	5	-0,0010
WM24U	6	0,0000
WM25A	1	0,0000
WM25A	2	0,0000
WM25A	3	0,0000
WM25A	4	-0,0103
WM25A	5	0,0000
WM25A	6	-0,0010
WM25B	1	-0,0002
WM25B	2	0,0000
WM25B	3	-0,0009
WM25B	4	-0,0005
WM25B	5	0,0000
WM25B	6	0,0000
WM31U	1	0,0000
WM31U	2	0,0000
WM31U	3	0,0000
WM31U	4	0,0000
WM31U	5	0,0000
WM31U	6	0,0000
WM33U	1	0,0000
WM33U	2	0,0000
WM33U	3	0,0000
WM33U	4	0,0000
WM33U	5	0,0000
WM33U	6	0,0000
WM34U	1	0,0000
WM34U	2	0,0000
WM34U	3	0,0000
WM34U	4	-0,0002
WM34U	5	-0,0002
WM34U	6	0,0000
WM36U	1	0,0000
WM36U	2	0,0000
WM36U	3	-0,0001
WM36U	4	0,0000
WM36U	5	0,0000
WM36U	6	0,0000
WM37U	1	0,0000
WM37U	2	0,0000
WM37U	3	0,0000
WM37U	4	0,0000
WM37U	5	-0,0002
WM37U	6	0,0000
WM46U	1	0,0000
WM46U	2	0,0000
WM46U	3	0,0000
WM46U	4	0,0000
WM46U	5	-0,0042
WM46U	6	-0,0014

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VD39U	1	0,0000
VD39U	2	0,0000
VD39U	3	0,0000
VD39U	4	0,0000
VD39U	5	0,0000
VD40U	1	0,0000
VD40U	2	0,0000
VD40U	3	0,0000
VD40U	4	0,0000
VD40U	5	0,0000
VD41U	1	-0,0010
VD41U	2	-0,0050
VD41U	3	-0,0023
VD41U	4	-0,0007
VD41U	5	0,0000
VD42U	1	0,0000
VD42U	2	0,0000
VD42U	3	-0,0033
VD42U	4	-0,0003
VD42U	5	0,0000
VD43U	1	0,0000
VD43U	2	0,0000
VD43U	3	0,0000
VD43U	4	0,0000
VD43U	5	0,0000
VD44U	1	0,0000
VD44U	2	-0,0068
VD44U	3	0,0000
VD44U	4	-0,0068
VD44U	5	0,0000
VD45U	1	0,0000
VD45U	2	-0,0191
VD45U	3	-0,0191
VD45U	4	-0,0417
VD45U	5	-0,0082
VD46U	1	0,0000
VD46U	2	-0,0042
VD46U	3	-0,0006
VD46U	4	-0,0042
VD46U	5	0,0000
VD49U	1	0,0000
VD49U	2	0,0000
VD49U	3	-0,0126
VD49U	4	-0,0013
VD49U	5	0,0000
VG57U	1	0,0000
VG57U	2	-0,0002
VG57U	3	-0,0001
VG57U	4	0,0000
VG57U	5	-0,0003
VG90U	1	-0,0126
VG90U	2	-0,0024
VG90U	3	-0,0002
VG90U	4	0,0000
VG90U	5	0,0000
VG93U	1	-0,0264
VG93U	2	0,0000
VG93U	3	0,0000
VG93U	4	0,0000
VG93U	5	-0,0018
VG98U	1	-0,0005
VG98U	2	-0,0001

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG98U	3	0,0000
VG98U	4	0,0000
VG98U	5	0,0000
VK26U	1	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	0,0000
VK26U	4	0,0000
VK26U	5	0,0000
VK28U	1	-0,0059
VK28U	2	-0,0242
VK28U	3	0,0000
VK28U	4	0,0000
VK28U	5	-0,0134
VM80U	1	0,0000
VM80U	2	0,0000
VM80U	3	0,0000
VM80U	4	0,0000
VM80U	5	0,0000
WD01U	1	0,0000
WD01U	2	-0,0027
WD01U	3	-0,0017
WD01U	4	0,0000
WD01U	5	-0,0046
WD02U	1	-0,0108
WD02U	2	-0,0169
WD02U	3	0,0000
WD02U	4	0,0000
WD02U	5	-0,0034
WD03U	1	0,0000
WD03U	2	0,0000
WD03U	3	0,0000
WD03U	4	0,0000
WD03U	5	0,0000
WD04A	1	0,0000
WD04A	2	-0,0014
WD04A	3	-0,0009
WD04A	4	0,0000
WD04A	5	0,0000
WD04B	1	-0,0066
WD04B	2	0,0000
WD04B	3	0,0000
WD04B	4	0,0000
WD04B	5	0,0000
WD05U	1	0,0000
WD05U	2	0,0000
WD05U	3	0,0000
WD05U	4	0,0000
WD05U	5	0,0000
WD06U	1	0,0000
WD06U	2	0,0000
WD06U	3	-0,0020
WD06U	4	-0,0001
WD06U	5	-0,0012
WD07A	1	-0,0315
WD07A	2	0,0000
WD07A	3	-0,0169
WD07A	4	-0,0047
WD07A	5	-0,0138
WD07B	1	0,0000
WD07B	2	0,0000
WD07B	3	0,0000
WD07B	4	-0,0004

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD07B	5	-0,0053
WD08U	1	0,0000
WD08U	2	0,0000
WD08U	3	0,0000
WD08U	4	0,0000
WD08U	5	0,0000
WD09A	1	-0,0016
WD09A	2	0,0000
WD09A	3	-0,0007
WD09A	4	-0,0012
WD09A	5	0,0000
WD09B	1	0,0000
WD09B	2	0,0000
WD09B	3	-0,0001
WD09B	4	0,0000
WD09B	5	0,0000
WD10U	1	-0,0036
WD10U	2	-0,0159
WD10U	3	-0,0134
WD10U	4	-0,0051
WD10U	5	0,0000
WD11U	1	-0,0068
WD11U	2	-0,0006
WD11U	3	-0,0375
WD11U	4	-0,0034
WD11U	5	0,0000
WD12U	1	-0,0003
WD12U	2	-0,0002
WD12U	3	0,0000
WD12U	4	0,0000
WD12U	5	0,0000
WD13U	1	0,0000
WD13U	2	0,0000
WD13U	3	0,0000
WD13U	4	-0,0457
WD13U	5	0,0000
WD14U	1	0,0000
WD14U	2	0,0000
WD14U	3	0,0000
WD14U	4	0,0000
WD14U	5	0,0000
WD15U	1	0,0000
WD15U	2	0,0000
WD15U	3	0,0000
WD15U	4	0,0000
WD15U	5	0,0000
WD16U	1	0,0000
WD16U	2	-0,0003
WD16U	3	-0,0056
WD16U	4	0,0000
WD16U	5	0,0000
WD17U	1	-0,0001
WD17U	2	0,0000
WD17U	3	0,0000
WD17U	4	0,0000
WD17U	5	0,0000
WD18U	1	0,0000
WD18U	2	0,0000
WD18U	3	-0,0087
WD18U	4	0,0000
WD18U	5	-0,0425
WD19U	1	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD19U	2	0,0000
WD19U	3	-0,0035
WD19U	4	-0,0064
WD19U	5	0,0000
WD20U	1	0,0000
WD20U	2	-0,0003
WD20U	3	-0,0005
WD20U	4	0,0000
WD20U	5	0,0000
WD21U	1	0,0000
WD21U	2	-0,0007
WD21U	3	-0,0017
WD21U	4	-0,0003
WD21U	5	0,0000
WD22U	1	-0,0017
WD22U	2	-0,0019
WD22U	3	0,0000
WD22U	4	0,0000
WD22U	5	0,0000
WD23U	1	-0,0014
WD23U	2	-0,0032
WD23U	3	-0,0078
WD23U	4	0,0000
WD23U	5	0,0000
WD24U	1	-0,0121
WD24U	2	-0,0003
WD24U	3	-0,0003
WD24U	4	-0,0007
WD24U	5	-0,0228
WD25U	1	0,0000
WD25U	2	0,0000
WD25U	3	0,0000
WD25U	4	0,0000
WD25U	5	0,0000
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	0,0000
WD26U	3	0,0000
WD26U	4	0,0000
WD26U	5	0,0000
WD27U	1	0,0000
WD27U	2	0,0000
WD27U	3	-0,0003
WD27U	4	0,0000
WD27U	5	0,0000
WD28U	1	-0,0003
WD28U	2	0,0000
WD28U	3	-0,0020
WD28U	4	-0,0005
WD28U	5	0,0000
WD29U	1	0,0000
WD29U	2	0,0000
WD29U	3	0,0000
WD29U	4	0,0000
WD29U	5	0,0000
WD30U	1	-0,0032
WD30U	2	0,0000
WD30U	3	-0,0007
WD30U	4	0,0000
WD30U	5	0,0000
WD31U	1	0,0000
WD31U	2	0,0000
WD31U	3	0,0000

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WD31U	4	0,0000
WD31U	5	0,0000
WD32U	1	-0,0006
WD32U	2	-0,0001
WD32U	3	-0,0008
WD32U	4	-0,0013
WD32U	5	0,0000
WD33U	1	0,0000
WD33U	2	-0,0160
WD33U	3	0,0000
WD33U	4	0,0000
WD33U	5	-0,0473
WD34U	1	0,0000
WD34U	2	0,0000
WD34U	3	0,0000
WD34U	4	0,0000
WD34U	5	0,0000
WD35U	1	0,0000
WD35U	2	0,0000
WD35U	3	0,0000
WD35U	4	0,0000
WD35U	5	-0,0123
WD36U	1	0,0000
WD36U	2	0,0000
WD36U	3	0,0000
WD36U	4	0,0000
WD36U	5	0,0000
WD37U	1	-0,0441
WD37U	2	-0,0005
WD37U	3	0,0000
WD37U	4	0,0000
WD37U	5	0,0000
WD38U	1	-0,0004
WD38U	2	0,0000
WD38U	3	0,0000
WD38U	4	0,0000
WD38U	5	0,0000
WD47U	1	-0,0049
WD47U	2	0,0000
WD47U	3	-0,0059
WD47U	4	-0,0006
WD47U	5	0,0000
WG31U	1	0,0000
WG31U	2	0,0000
WG31U	3	-0,0014
WG31U	4	-0,0004
WG31U	5	0,0000
WG33U	1	0,0000
WG33U	2	-0,0023
WG33U	3	0,0000
WG33U	4	0,0000
WG33U	5	-0,0006
WG34U	1	0,0000
WG34U	2	-0,0001
WG34U	3	-0,0002
WG34U	4	0,0000
WG34U	5	-0,0002
WG36U	1	-0,0006
WG36U	2	0,0000
WG36U	3	-0,0005
WG36U	4	-0,0006
WG36U	5	-0,0006

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG37U	1	0,0000
WG37U	2	0,0000
WG37U	3	-0,0034
WG37U	4	0,0000
WG37U	5	-0,0024
WG38U	1	-0,0029
WG38U	2	0,0000
WG38U	3	-0,0026
WG38U	4	0,0000
WG38U	5	-0,0003
WG39U	1	0,0000
WG39U	2	-0,0057
WG39U	3	-0,0030
WG39U	4	0,0000
WG39U	5	-0,0005
WG40U	1	-0,0008
WG40U	2	-0,0108
WG40U	3	-0,0023
WG40U	4	-0,0077
WG40U	5	0,0000
WG44U	1	-0,0021
WG44U	2	0,0000
WG44U	3	-0,0033
WG44U	4	-0,0011
WG44U	5	0,0000
WG48U	1	0,0000
WG48U	2	0,0000
WG48U	3	0,0000
WG48U	4	0,0000
WG48U	5	0,0000
WG52U	1	0,0000
WG52U	2	0,0000
WG52U	3	0,0000
WG52U	4	0,0000
WG52U	5	0,0000
WG58U	1	0,0000
WG58U	2	0,0000
WG58U	3	-0,0034
WG58U	4	-0,0001
WG58U	5	-0,0033
WG60U	1	0,0000
WG60U	2	-0,0107
WG60U	3	0,0000
WG60U	4	0,0000
WG60U	5	-0,0041
WG67U	1	0,0000
WG67U	2	0,0000
WG67U	3	-0,0067
WG67U	4	-0,0253
WG67U	5	0,0000
WG70U	1	-0,0002
WG70U	2	0,0000
WG70U	3	-0,0013
WG70U	4	-0,0005
WG70U	5	-0,0002
WG72A	1	0,0000
WG72A	2	-0,0005
WG72A	3	-0,0007
WG72A	4	0,0000
WG72A	5	0,0000
WG72B	1	-0,0012
WG72B	2	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG72B	3	-0,0015
WG72B	4	-0,0008
WG72B	5	0,0000
WG75U	1	-0,0016
WG75U	2	-0,0013
WG75U	3	-0,0033
WG75U	4	-0,0050
WG75U	5	0,0000
WG76U	1	0,0000
WG76U	2	-0,0096
WG76U	3	0,0000
WG76U	4	0,0000
WG76U	5	-0,0010
WG77U	1	0,0000
WG77U	2	0,0000
WG77U	3	0,0000
WG77U	4	0,0000
WG77U	5	0,0000
WG81U	1	-0,0016
WG81U	2	0,0000
WG81U	3	-0,0024
WG81U	4	-0,0013
WG81U	5	-0,0085
WG83U	1	0,0000
WG83U	2	-0,0020
WG83U	3	-0,0087
WG83U	4	-0,0027
WG83U	5	0,0000
WG88U	1	-0,0005
WG88U	2	0,0000
WG88U	3	0,0000
WG88U	4	-0,0002
WG88U	5	-0,0009
WG89U	1	-0,0126
WG89U	2	-0,0033
WG89U	3	-0,0149
WG89U	4	-0,0001
WG89U	5	-0,0017
WG96U	1	0,0000
WG96U	2	-0,0007
WG96U	3	0,0000
WG96U	4	0,0000
WG96U	5	-0,0012
WK16U	1	-0,0123
WK16U	2	-0,0047
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	-0,0001
WK16U	5	-0,0021
YG74U	1	-0,0018
YG74U	2	-0,0023
YG74U	3	0,0000
YG74U	4	0,0000
YG74U	5	-0,0015

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG41U	1	0,0000
VG41U	2	0,0000
VG41U	3	0,0000
VG41U	5	0,0000
VG91U	1	-0,0117
VG91U	2	0,0000
VG91U	3	-0,0029
VG91U	5	0,0000
VG92U	1	0,0000
VG92U	2	-0,0022
VG92U	3	-0,0112
VG92U	5	0,0000
VG94U	1	0,0000
VG94U	2	-0,0211
VG94U	3	-0,0117
VG94U	5	-0,0156
VG95U	1	-0,0258
VG95U	2	0,0000
VG95U	3	-0,0155
VG95U	5	-0,0273
VG99U	1	-0,0016
VG99U	2	0,0000
VG99U	3	-0,0049
VG99U	5	0,0000
VK30U	1	-0,0008
VK30U	2	0,0000
VK30U	3	-0,0004
VK30U	5	0,0000
WG46U	1	-0,0107
WG46U	2	0,0000
WG46U	3	0,0000
WG46U	5	-0,0049
WG50U	1	0,0000
WG50U	2	0,0000
WG50U	3	0,0000
WG50U	5	0,0000
WG51U	1	-0,0244
WG51U	2	-0,0123
WG51U	3	0,0000
WG51U	5	0,0000
WG53U	1	-0,0027
WG53U	2	0,0000
WG53U	3	-0,0015
WG53U	5	-0,0007
WG54U	1	0,0000
WG54U	2	0,0000
WG54U	3	-0,0025
WG54U	5	0,0000
WG55U	1	0,0000
WG55U	2	0,0000
WG55U	3	0,0000
WG55U	5	0,0000
WG68U	1	0,0000
WG68U	2	0,0000
WG68U	3	-0,0006
WG68U	5	-0,0075
WG69U	1	-0,0022
WG69U	2	-0,0014
WG69U	3	-0,0038
WG69U	5	-0,0004
WG73A	1	0,0000
WG73A	2	0,0000
WG73A	3	-0,0032
WG73A	5	0,0000
WG73B	1	0,0000
WG73B	2	0,0000
WG73B	3	-0,0020
WG73B	5	-0,0016
WG78U	1	0,0000
WG78U	2	-0,0006
WG78U	3	-0,0021
WG78U	5	0,0000
WG79U	1	0,0000
WG79U	2	-0,0021
WG79U	3	0,0000
WG79U	5	-0,0011
WG82U	1	-0,0065
WG82U	2	0,0000
WG82U	3	0,0000
WG82U	5	0,0000
WG85U	1	-0,0015
WG85U	2	-0,0010
WG85U	3	0,0000
WG85U	5	0,0000
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	0,0000
WG87U	3	0,0000
WG87U	5	0,0000
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	0,0000
WK08U	3	0,0000
WK08U	5	0,0000
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	0,0000
WK19U	3	-0,0077
WK19U	5	0,0000
WK23U	1	0,0000
WK23U	2	-0,0016
WK23U	3	-0,0001
WK23U	5	-0,0019
YG66U	1	-0,0001
YG66U	2	-0,0023
YG66U	3	-0,0017
YG66U	5	0,0000
YK21U	1	0,0000
YK21U	2	-0,0002
YK21U	3	-0,0030
YK21U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.H

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività d'impresa
Territorialità generale a livello regionale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WG61A	1	-0,0033
WG61A	2	0,0000
WG61A	3	0,0000
WG61A	5	-0,0024
WG61B	1	-0,0100
WG61B	2	0,0000
WG61B	3	-0,0105
WG61B	5	-0,0085
WG61C	1	-0,0008
WG61C	2	0,0000
WG61C	3	-0,0052
WG61C	5	0,0000
WG61D	1	0,0000
WG61D	2	0,0000
WG61D	3	0,0000
WG61D	5	0,0000
WG61E	1	0,0000
WG61E	2	0,0000
WG61E	3	0,0000
WG61E	5	0,0000
WG61F	1	0,0000
WG61F	2	0,0000
WG61F	3	0,0000
WG61F	5	0,0000
WG61G	1	0,0000
WG61G	2	0,0000
WG61G	3	0,0000
WG61G	5	0,0000
WG61H	1	0,0000
WG61H	2	0,0000
WG61H	3	0,0000
WG61H	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.I

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività di lavoro autonomo
Territorialità generale a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG93U	1	-0,0011
VG93U	2	-0,0007
VG93U	3	0,0000
VG93U	4	-0,0001
VG93U	5	-0,0004
VK26U	1	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	0,0000
VK26U	4	0,0000
VK26U	5	0,0000
VK27U	1	-0,0073
VK27U	2	0,0000
VK27U	3	0,0000
VK27U	4	-0,0006
VK27U	5	0,0000
VK28U	1	0,0000
VK28U	2	0,0000
VK28U	3	0,0000
VK28U	4	0,0000
VK28U	5	0,0000
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	0,0000
WK16U	5	0,0000
YG74U	1	-0,0046
YG74U	2	-0,0030
YG74U	3	0,0000
YG74U	4	0,0000
YG74U	5	0,0000

SUB ALLEGATO 1.I

Coefficienti congiunturali territoriali
Attività di lavoro autonomo
Territorialità generale a livello provinciale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VG41U	1	0,0000
VG41U	2	0,0000
VG41U	3	0,0000
VG41U	5	0,0000
VG91U	1	0,0000
VG91U	2	0,0000
VG91U	3	-0,0172
VG91U	5	0,0000
VG94U	1	0,0000
VG94U	2	-0,0002
VG94U	3	-0,0390
VG94U	5	-0,0001
VG99U	1	-0,0082
VG99U	2	0,0000
VG99U	3	0,0000
VG99U	5	0,0000
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	-0,0269
VK30U	3	-0,0105
VK30U	5	-0,0032
WG53U	1	0,0000
WG53U	2	0,0000
WG53U	3	0,0000
WG53U	5	0,0000
WG73B	1	-0,0015
WG73B	2	-0,0094
WG73B	3	0,0000
WG73B	5	-0,0014
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	0,0000
WG82U	3	0,0000
WG82U	5	0,0000
WG87U	1	-0,0001
WG87U	2	-0,0002
WG87U	3	0,0000
WG87U	5	0,0000
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	-0,0002
WK08U	3	0,0000
WK08U	5	0,0000
WK10U	1	0,0000
WK10U	2	0,0000
WK10U	3	0,0000
WK10U	5	0,0000
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	-0,0004
WK19U	3	-0,0018
WK19U	5	0,0000
WK20U	1	0,0000
WK20U	2	0,0000
WK20U	3	0,0000
WK20U	5	0,0000
WK22U	1	-0,0002
WK22U	2	0,0000
WK22U	3	0,0000
WK22U	5	-0,0001

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WK56U	1	0,0000
WK56U	2	0,0000
WK56U	3	0,0000
WK56U	5	0,0000
YK21U	1	-0,0001
YK21U	2	-0,0013
YK21U	3	0,0000
YK21U	5	-0,0008

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
VD39U	1	-0,0026
VD39U	2	-0,0223
VD39U	3	-0,0223
VD39U	4	-0,0223
VD39U	5	-0,0223
VD40U	1	0,0000
VD40U	2	-0,0028
VD40U	3	-0,0028
VD40U	4	-0,0113
VD40U	5	-0,0319
VD41U	1	-0,0043
VD41U	2	-0,0136
VD41U	3	-0,0136
VD41U	4	-0,0165
VD41U	5	-0,0541
VD42U	1	0,0000
VD42U	2	0,0000
VD42U	3	0,0000
VD42U	4	-0,0431
VD42U	5	-0,1219
VD43U	1	0,0000
VD43U	2	0,0000
VD43U	3	0,0000
VD43U	4	-0,0096
VD43U	5	-0,0096
VD44U	1	0,0000
VD44U	2	0,0000
VD44U	3	0,0000
VD44U	4	0,0000
VD44U	5	0,0000
VD45U	1	-0,0009
VD45U	2	-0,0029
VD45U	3	-0,0029
VD45U	4	-0,0051
VD45U	5	-0,0440
VD46U	1	-0,0032
VD46U	2	-0,0099
VD46U	3	-0,0099
VD46U	4	-0,0099
VD46U	5	-0,0099
VD49U	1	-0,0025
VD49U	2	-0,0025
VD49U	3	-0,0025
VD49U	4	-0,0025
VD49U	5	-0,0025
VG41U	1	-0,0085
VG41U	2	-0,0085
VG41U	3	-0,0085
VG41U	4	-0,0085
VG41U	5	-0,0085
VG57U	1	-0,0052
VG57U	2	-0,0052
VG57U	3	-0,0052
VG57U	4	-0,0052
VG57U	5	-0,0145
VG90U	1	-0,0175
VG90U	2	-0,0175
VG90U	3	-0,0175
VG90U	4	-0,0218
VG90U	5	-0,0589
VG91U	1	-0,0042
VG91U	2	-0,0115
VG91U	3	-0,0115
VG91U	4	-0,0163
VG91U	5	-0,0344
VG92U	1	-0,0064
VG92U	2	-0,0430
VG92U	3	-0,0430
VG92U	4	-0,0668
VG92U	5	-0,1259
VG93U	1	-0,0162
VG93U	2	-0,0188
VG93U	3	-0,0188
VG93U	4	-0,0382
VG93U	5	-0,0503
VG94U	1	0,0000
VG94U	2	0,0000
VG94U	3	0,0000
VG94U	4	0,0000
VG94U	5	-0,0028
VG95U	1	0,0000
VG95U	2	-0,0225
VG95U	3	-0,0225
VG95U	4	-0,0225
VG95U	5	-0,0459
VG98U	1	0,0000
VG98U	2	-0,0154
VG98U	3	-0,0154
VG98U	4	-0,0372
VG98U	5	-0,0841
VG99U	1	-0,0092
VG99U	2	-0,0092
VG99U	3	-0,0092
VG99U	4	-0,0116
VG99U	5	-0,0361
VK26U	1	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	0,0000
VK26U	4	-0,0003
VK26U	5	-0,0003
VK28U	1	-0,0126
VK28U	2	-0,0126
VK28U	3	-0,0126
VK28U	4	-0,0126
VK28U	5	-0,0808
VK30U	1	-0,0035
VK30U	2	-0,0091
VK30U	3	-0,0091
VK30U	4	-0,0091
VK30U	5	-0,0250
VM41U	1	-0,0064
VM41U	2	-0,0089
VM41U	3	-0,0089
VM41U	4	-0,0089
VM41U	5	-0,0341
VM47U	1	0,0000
VM47U	2	-0,0062
VM47U	3	-0,0062
VM47U	4	-0,0062
VM47U	5	-0,0321
VM80U	1	0,0000
VM80U	2	0,0000
VM80U	3	0,0000
VM80U	4	0,0000
VM80U	5	0,0000
VM81U	1	0,0000
VM81U	2	-0,0026
VM81U	3	-0,0026
VM81U	4	-0,0300
VM81U	5	-0,1076
VM82U	1	-0,0092
VM82U	2	-0,0094
VM82U	3	-0,0094
VM82U	4	-0,0530
VM82U	5	-0,0538
VM83U	1	0,0000
VM83U	2	-0,0028
VM83U	3	-0,0028
VM83U	4	-0,0079
VM83U	5	-0,0079
VM84U	1	-0,0023
VM84U	2	-0,0056
VM84U	3	-0,0056
VM84U	4	-0,0107
VM84U	5	-0,0154
VM85U	1	0,0000
VM85U	2	0,0000
VM85U	3	0,0000
VM85U	4	0,0000
VM85U	5	0,0000
VM86U	1	-0,0021
VM86U	2	-0,0021
VM86U	3	-0,0021
VM86U	4	-0,0094
VM86U	5	-0,0131
VM87U	1	-0,0020
VM87U	2	-0,0042
VM87U	3	-0,0042
VM87U	4	-0,0042
VM87U	5	-0,0144
VM88U	1	-0,0003
VM88U	2	-0,0028
VM88U	3	-0,0028
VM88U	4	-0,0052
VM88U	5	-0,0052
WD01U	1	-0,0105
WD01U	2	-0,0158
WD01U	3	-0,0158
WD01U	4	-0,0256
WD01U	5	-0,0292
WD02U	1	-0,0081
WD02U	2	-0,0196
WD02U	3	-0,0196
WD02U	4	-0,0305
WD02U	5	-0,0305
WD03U	1	0,0000
WD03U	2	-0,0101
WD03U	3	-0,0101
WD03U	4	-0,0101
WD03U	5	-0,0288
WD04A	1	-0,0155
WD04A	2	-0,0169
WD04A	3	-0,0169
WD04A	4	-0,0169
WD04A	5	-0,0169
WD04B	1	-0,0033
WD04B	2	-0,0094
WD04B	3	-0,0094
WD04B	4	-0,0094
WD04B	5	-0,0416
WD05U	1	-0,0068
WD05U	2	-0,0142
WD05U	3	-0,0142
WD05U	4	-0,0142
WD05U	5	-0,0212
WD06U	1	0,0000
WD06U	2	-0,0282
WD06U	3	-0,0282
WD06U	4	-0,0398
WD06U	5	-0,0594
WD07A	1	-0,0219
WD07A	2	-0,0219
WD07A	3	-0,0219
WD07A	4	-0,1359
WD07A	5	-0,2050
WD07B	1	-0,0061
WD07B	2	-0,0095
WD07B	3	-0,0095
WD07B	4	-0,0208
WD07B	5	-0,0386
WD08U	1	-0,0034
WD08U	2	-0,0047
WD08U	3	-0,0047
WD08U	4	-0,0056
WD08U	5	-0,0095
WD09A	1	-0,0040
WD09A	2	-0,0070
WD09A	3	-0,0070
WD09A	4	-0,0138
WD09A	5	-0,0290
WD09B	1	-0,0017
WD09B	2	-0,0037
WD09B	3	-0,0037
WD09B	4	-0,0082
WD09B	5	-0,0151
WD10U	1	-0,0055
WD10U	2	-0,0145
WD10U	3	-0,0145
WD10U	4	-0,0288
WD10U	5	-0,0546
WD11U	1	-0,0010
WD11U	2	-0,0148
WD11U	3	-0,0148
WD11U	4	-0,0148
WD11U	5	-0,0172
WD12U	1	-0,0056
WD12U	2	-0,0109
WD12U	3	-0,0109
WD12U	4	-0,0109
WD12U	5	-0,0342
WD13U	1	-0,0050
WD13U	2	-0,0061
WD13U	3	-0,0061
WD13U	4	-0,0061
WD13U	5	-0,0378
WD14U	1	-0,0027
WD14U	2	-0,0078
WD14U	3	-0,0078

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa
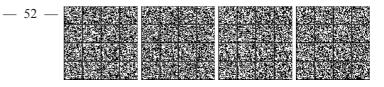
STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD14U	4	-0,0152
WD14U	5	-0,0152
WD15U	1	-0,0046
WD15U	2	-0,0046
WD15U	3	-0,0046
WD15U	4	-0,0046
WD15U	5	-0,0046
WD16U	1	0,0000
WD16U	2	-0,0015
WD16U	3	-0,0015
WD16U	4	-0,0015
WD16U	5	-0,0215
WD17U	1	-0,0044
WD17U	2	-0,0075
WD17U	3	-0,0075
WD17U	4	-0,0075
WD17U	5	-0,0082
WD18U	1	0,0000
WD18U	2	-0,0194
WD18U	3	-0,0194
WD18U	4	-0,0314
WD18U	5	-0,0314
WD19U	1	-0,0019
WD19U	2	-0,0055
WD19U	3	-0,0055
WD19U	4	-0,0087
WD19U	5	-0,0210
WD20U	1	-0,0034
WD20U	2	-0,0034
WD20U	3	-0,0034
WD20U	4	-0,0109
WD20U	5	-0,0109
WD21U	1	0,0000
WD21U	2	0,0000
WD21U	3	0,0000
WD21U	4	-0,0047
WD21U	5	-0,0047
WD22U	1	-0,0043
WD22U	2	-0,0065
WD22U	3	-0,0065
WD22U	4	-0,0192
WD22U	5	-0,0192
WD23U	1	-0,0066
WD23U	2	-0,0192
WD23U	3	-0,0192
WD23U	4	-0,0271
WD23U	5	-0,1480
WD24U	1	-0,0028
WD24U	2	-0,0535
WD24U	3	-0,0535
WD24U	4	-0,0535
WD24U	5	-0,0535
WD25U	1	0,0000
WD25U	2	-0,0119
WD25U	3	-0,0119
WD25U	4	-0,0119
WD25U	5	-0,0419
WD26U	1	0,0000
WD26U	2	-0,0543
WD26U	3	-0,0543
WD26U	4	-0,1044
WD26U	5	-0,1044

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD27U	1	-0,0108
WD27U	2	-0,0221
WD27U	3	-0,0221
WD27U	4	-0,0391
WD27U	5	-0,0511
WD28U	1	-0,0036
WD28U	2	-0,0072
WD28U	3	-0,0072
WD28U	4	-0,0072
WD28U	5	-0,0144
WD29U	1	-0,0081
WD29U	2	-0,0128
WD29U	3	-0,0128
WD29U	4	-0,0262
WD29U	5	-0,0262
WD30U	1	-0,0085
WD30U	2	-0,0097
WD30U	3	-0,0097
WD30U	4	-0,0097
WD30U	5	-0,0187
WD31U	1	0,0000
WD31U	2	-0,0055
WD31U	3	-0,0055
WD31U	4	-0,0055
WD31U	5	-0,0421
WD32U	1	-0,0048
WD32U	2	-0,0069
WD32U	3	-0,0069
WD32U	4	-0,0109
WD32U	5	-0,0109
WD33U	1	0,0000
WD33U	2	-0,0107
WD33U	3	-0,0107
WD33U	4	-0,0334
WD33U	5	-0,0716
WD34U	1	-0,0110
WD34U	2	-0,0258
WD34U	3	-0,0258
WD34U	4	-0,0446
WD34U	5	-0,0577
WD35U	1	-0,0052
WD35U	2	-0,0119
WD35U	3	-0,0119
WD35U	4	-0,0139
WD35U	5	-0,0262
WD36U	1	-0,0060
WD36U	2	-0,0060
WD36U	3	-0,0060
WD36U	4	-0,0643
WD36U	5	-0,0767
WD37U	1	-0,0016
WD37U	2	-0,0016
WD37U	3	-0,0016
WD37U	4	-0,0227
WD37U	5	-0,0352
WD38U	1	-0,0034
WD38U	2	-0,0034
WD38U	3	-0,0034
WD38U	4	-0,0102
WD38U	5	-0,0102
WD47U	1	-0,0155
WD47U	2	-0,0155

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WD47U	3	-0,0155
WD47U	4	-0,0471
WD47U	5	-0,0689
WG31U	1	-0,0032
WG31U	2	-0,0053
WG31U	3	-0,0053
WG31U	4	-0,0089
WG31U	5	-0,0178
WG33U	1	-0,0008
WG33U	2	-0,0110
WG33U	3	-0,0110
WG33U	4	-0,0160
WG33U	5	-0,0414
WG34U	1	-0,0082
WG34U	2	-0,0187
WG34U	3	-0,0187
WG34U	4	-0,0280
WG34U	5	-0,0643
WG36U	1	-0,0049
WG36U	2	-0,0087
WG36U	3	-0,0087
WG36U	4	-0,0123
WG36U	5	-0,0270
WG37U	1	-0,0052
WG37U	2	-0,0108
WG37U	3	-0,0108
WG37U	4	-0,0168
WG37U	5	-0,0348
WG38U	1	-0,0085
WG38U	2	-0,1522
WG38U	3	-0,1522
WG38U	4	-0,1522
WG38U	5	-0,2117
WG39U	1	-0,0136
WG39U	2	-0,0225
WG39U	3	-0,0225
WG39U	4	-0,0355
WG39U	5	-0,0571
WG40U	1	-0,0042
WG40U	2	-0,0538
WG40U	3	-0,0538
WG40U	4	-0,0758
WG40U	5	-0,1485
WG44U	1	-0,0042
WG44U	2	-0,0103
WG44U	3	-0,0103
WG44U	4	-0,0104
WG44U	5	-0,0299
WG46U	1	-0,0167
WG46U	2	-0,0290
WG46U	3	-0,0290
WG46U	4	-0,0290
WG46U	5	-0,0675
WG48U	1	0,0000
WG48U	2	0,0000
WG48U	3	0,0000
WG48U	4	-0,0027
WG48U	5	-0,0027
WG50U	1	-0,0028
WG50U	2	-0,0072
WG50U	3	-0,0072
WG50U	4	-0,0109

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WG50U	5	-0,0225
WG51U	1	-0,0035
WG51U	2	-0,0102
WG51U	3	-0,0102
WG51U	4	-0,0219
WG51U	5	-0,0245
WG52U	1	0,0000
WG52U	2	-0,0124
WG52U	3	-0,0124
WG52U	4	-0,0124
WG52U	5	-0,0409
WG53U	1	0,0000
WG53U	2	-0,0172
WG53U	3	-0,0172
WG53U	4	-0,0172
WG53U	5	-0,0282
WG54U	1	0,0000
WG54U	2	0,0000
WG54U	3	0,0000
WG54U	4	0,0000
WG54U	5	0,0000
WG55U	1	-0,0020
WG55U	2	-0,0087
WG55U	3	-0,0087
WG55U	4	-0,0087
WG55U	5	-0,0217
WG58U	1	-0,0058
WG58U	2	-0,0058
WG58U	3	-0,0058
WG58U	4	-0,0133
WG58U	5	-0,0249
WG60U	1	-0,0038
WG60U	2	-0,0153
WG60U	3	-0,0153
WG60U	4	-0,0179
WG60U	5	-0,0358
WG61A	1	0,0000
WG61A	2	-0,0182
WG61A	3	-0,0182
WG61A	4	-0,0182
WG61A	5	-0,0387
WG61B	1	0,0000
WG61B	2	-0,0029
WG61B	3	-0,0029
WG61B	4	-0,0247
WG61B	5	-0,0285
WG61C	1	0,0000
WG61C	2	-0,0019
WG61C	3	-0,0019
WG61C	4	-0,0019
WG61C	5	-0,0019
WG61D	1	0,0000
WG61D	2	-0,0147
WG61D	3	-0,0147
WG61D	4	-0,0341
WG61D	5	-0,0687
WG61E	1	0,0000
WG61E	2	0,0000
WG61E	3	0,0000
WG61E	4	0,0000
WG61E	5	-0,0138
WG61F	1	-0,0048

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WG61F	2	-0,0048
WG61F	3	-0,0048
WG61F	4	-0,0048
WG61F	5	-0,0048
WG61G	1	0,0000
WG61G	2	0,0000
WG61G	3	0,0000
WG61G	4	0,0000
WG61G	5	-0,0520
WG61H	1	0,0000
WG61H	2	0,0000
WG61H	3	0,0000
WG61H	4	0,0000
WG61H	5	-0,0141
WG67U	1	-0,0056
WG67U	2	-0,0142
WG67U	3	-0,0142
WG67U	4	-0,0378
WG67U	5	-0,0785
WG68U	1	-0,0033
WG68U	2	-0,0033
WG68U	3	-0,0033
WG68U	4	-0,0033
WG68U	5	-0,0033
WG69U	1	-0,0036
WG69U	2	-0,0057
WG69U	3	-0,0057
WG69U	4	-0,0144
WG69U	5	-0,0528
WG70U	1	-0,0063
WG70U	2	-0,0177
WG70U	3	-0,0177
WG70U	4	-0,0226
WG70U	5	-0,0226
WG72A	1	-0,0096
WG72A	2	-0,0362
WG72A	3	-0,0362
WG72A	4	-0,0569
WG72A	5	-0,0956
WG72B	1	-0,0062
WG72B	2	-0,0062
WG72B	3	-0,0062
WG72B	4	-0,0062
WG72B	5	-0,0375
WG73A	1	-0,0011
WG73A	2	-0,0011
WG73A	3	-0,0011
WG73A	4	-0,0011
WG73A	5	-0,0011
WG73B	1	-0,0051
WG73B	2	-0,0051
WG73B	3	-0,0051
WG73B	4	-0,0051
WG73B	5	-0,0051
WG75U	1	-0,0010
WG75U	2	-0,0040
WG75U	3	-0,0040
WG75U	4	-0,0079
WG75U	5	-0,0163
WG76U	1	-0,0101
WG76U	2	-0,0179
WG76U	3	-0,0179
WG76U	4	-0,0179
WG76U	5	-0,0312
WG77U	1	-0,0075
WG77U	2	-0,0075
WG77U	3	-0,0075
WG77U	4	-0,0075
WG77U	5	-0,0202
WG78U	1	-0,0014
WG78U	2	-0,0014
WG78U	3	-0,0014
WG78U	4	-0,0022
WG78U	5	-0,0022
WG79U	1	-0,0084
WG79U	2	-0,0084
WG79U	3	-0,0084
WG79U	4	-0,0858
WG79U	5	-0,0858
WG81U	1	-0,0107
WG81U	2	-0,0233
WG81U	3	-0,0233
WG81U	4	-0,0233
WG81U	5	-0,0233
WG82U	1	-0,0047
WG82U	2	-0,0064
WG82U	3	-0,0064
WG82U	4	-0,0064
WG82U	5	-0,0071
WG83U	1	-0,0093
WG83U	2	-0,0151
WG83U	3	-0,0151
WG83U	4	-0,0206
WG83U	5	-0,0465
WG85U	1	-0,0079
WG85U	2	-0,0169
WG85U	3	-0,0169
WG85U	4	-0,0169
WG85U	5	-0,0301
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	-0,0048
WG87U	3	-0,0048
WG87U	4	-0,0220
WG87U	5	-0,0288
WG88U	1	-0,0095
WG88U	2	-0,0138
WG88U	3	-0,0138
WG88U	4	-0,0185
WG88U	5	-0,0902
WG89U	1	-0,0148
WG89U	2	-0,0208
WG89U	3	-0,0208
WG89U	4	-0,0208
WG89U	5	-0,0302
WG96U	1	-0,0051
WG96U	2	-0,0112
WG96U	3	-0,0112
WG96U	4	-0,0175
WG96U	5	-0,0612
WK08U	1	-0,0170
WK08U	2	-0,0203
WK08U	3	-0,0203
WK08U	4	-0,0224
WK08U	5	-0,0382
WK16U	1	0,0000
WK16U	2	0,0000
WK16U	3	0,0000
WK16U	4	0,0000
WK16U	5	-0,0389
WK19U	1	-0,0036
WK19U	2	-0,0036
WK19U	3	-0,0036
WK19U	4	-0,0036
WK19U	5	-0,0190
WK23U	1	-0,0016
WK23U	2	-0,0173
WK23U	3	-0,0173
WK23U	4	-0,0194
WK23U	5	-0,0573
WM01U	1	-0,0002
WM01U	2	-0,0002
WM01U	3	-0,0002
WM01U	4	-0,0002
WM01U	5	-0,0047
WM02U	1	-0,0006
WM02U	2	-0,0033
WM02U	3	-0,0033
WM02U	4	-0,0033
WM02U	5	-0,0124
WM03A	1	-0,0018
WM03A	2	-0,0042
WM03A	3	-0,0042
WM03A	4	-0,0042
WM03A	5	-0,0081
WM03B	1	-0,0024
WM03B	2	-0,0101
WM03B	3	-0,0101
WM03B	4	-0,0175
WM03B	5	-0,0346
WM03C	1	-0,0051
WM03C	2	-0,0194
WM03C	3	-0,0194
WM03C	4	-0,0249
WM03C	5	-0,0249
WM03D	1	0,0000
WM03D	2	-0,0085
WM03D	3	-0,0085
WM03D	4	-0,0121
WM03D	5	-0,0151
WM04U	1	-0,0011
WM04U	2	-0,0057
WM04U	3	-0,0057
WM04U	4	-0,0086
WM04U	5	-0,0257
WM05U	1	-0,0022
WM05U	2	-0,0077
WM05U	3	-0,0077
WM05U	4	-0,0084
WM05U	5	-0,0145
WM06A	1	-0,0002
WM06A	2	-0,0057
WM06A	3	-0,0057
WM06A	4	-0,0057
WM06A	5	-0,0135
WM06B	1	-0,0051
WM06B	2	-0,0069
WM06B	3	-0,0069
WM06B	4	-0,0157
WM06B	5	-0,0157
WM07U	1	0,0000
WM07U	2	-0,0135
WM07U	3	-0,0135
WM07U	4	-0,0328
WM07U	5	-0,0365
WM08U	1	0,0000
WM08U	2	0,0000
WM08U	3	0,0000
WM08U	4	-0,0049
WM08U	5	-0,0067
WM09A	1	0,0000
WM09A	2	-0,0016
WM09A	3	-0,0016
WM09A	4	-0,0016
WM09A	5	-0,0035
WM09B	1	0,0000
WM09B	2	-0,0041
WM09B	3	-0,0041
WM09B	4	-0,0100
WM09B	5	-0,0161
WM10U	1	-0,0010
WM10U	2	-0,0023
WM10U	3	-0,0023
WM10U	4	-0,0046
WM10U	5	-0,0065
WM11U	1	-0,0025
WM11U	2	-0,0065
WM11U	3	-0,0065
WM11U	4	-0,0095
WM11U	5	-0,0115
WM12U	1	0,0000
WM12U	2	0,0000
WM12U	3	0,0000
WM12U	4	-0,0045
WM12U	5	-0,0499
WM13U	1	0,0000
WM13U	2	-0,0839
WM13U	3	-0,0839
WM13U	4	-0,1122
WM13U	5	-0,1446
WM15A	1	0,0000
WM15A	2	-0,0049
WM15A	3	-0,0049
WM15A	4	-0,0049
WM15A	5	-0,0049
WM15B	1	-0,0022
WM15B	2	-0,0095
WM15B	3	-0,0095
WM15B	4	-0,0154
WM15B	5	-0,0154
WM16U	1	0,0000
WM16U	2	-0,0042
WM16U	3	-0,0042
WM16U	4	-0,0042
WM16U	5	-0,0042
WM17U	1	-0,0012
WM17U	2	-0,0012
WM17U	3	-0,0012
WM17U	4	-0,0012

SUB ALLEGATO 1.J

Correttivi congiunturali individuali
Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM17U	5	-0,0039
WM18A	1	-0,0022
WM18A	2	-0,0022
WM18A	3	-0,0022
WM18A	4	-0,0061
WM18A	5	-0,0061
WM18B	1	-0,0017
WM18B	2	-0,0079
WM18B	3	-0,0079
WM18B	4	-0,0108
WM18B	5	-0,0108
WM19U	1	-0,0016
WM19U	2	-0,0117
WM19U	3	-0,0117
WM19U	4	-0,0118
WM19U	5	-0,0196
WM20U	1	0,0000
WM20U	2	-0,0085
WM20U	3	-0,0085
WM20U	4	-0,0131
WM20U	5	-0,0623
WM21A	1	-0,0017
WM21A	2	-0,0023
WM21A	3	-0,0023
WM21A	4	-0,0046
WM21A	5	-0,0046
WM21B	1	-0,0010
WM21B	2	-0,0032
WM21B	3	-0,0032
WM21B	4	-0,0052
WM21B	5	-0,0114
WM21C	1	0,0000
WM21C	2	-0,0020
WM21C	3	-0,0020
WM21C	4	-0,0020
WM21C	5	-0,0020
WM21D	1	0,0000
WM21D	2	-0,0023
WM21D	3	-0,0023
WM21D	4	-0,0023
WM21D	5	-0,0113
WM21E	1	-0,0015
WM21E	2	-0,0015
WM21E	3	-0,0015
WM21E	4	-0,0015
WM21E	5	-0,0152
WM22A	1	-0,0037
WM22A	2	-0,0056
WM22A	3	-0,0056
WM22A	4	-0,0056
WM22A	5	-0,0056
WM22B	1	0,0000
WM22B	2	0,0000
WM22B	3	0,0000
WM22B	4	0,0000
WM22B	5	-0,0275
WM22C	1	-0,0025
WM22C	2	-0,0025
WM22C	3	-0,0025
WM22C	4	-0,0058
WM22C	5	-0,0058
WM23U	1	-0,0020

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM23U	2	-0,0020
WM23U	3	-0,0020
WM23U	4	-0,0037
WM23U	5	-0,0223
WM24U	1	-0,0036
WM24U	2	-0,0036
WM24U	3	-0,0036
WM24U	4	-0,0136
WM24U	5	-0,0356
WM25A	1	0,0000
WM25A	2	-0,0068
WM25A	3	-0,0068
WM25A	4	-0,0068
WM25A	5	-0,0068
WM25B	1	-0,0047
WM25B	2	-0,0047
WM25B	3	-0,0047
WM25B	4	-0,0047
WM25B	5	-0,0047
WM27A	1	-0,0007
WM27A	2	-0,0060
WM27A	3	-0,0060
WM27A	4	-0,0075
WM27A	5	-0,0075
WM27B	1	-0,0023
WM27B	2	-0,0078
WM27B	3	-0,0078
WM27B	4	-0,0096
WM27B	5	-0,0096
WM28U	1	0,0000
WM28U	2	-0,0002
WM28U	3	-0,0002
WM28U	4	-0,0121
WM28U	5	-0,0121
WM29U	1	-0,0031
WM29U	2	-0,0051
WM29U	3	-0,0051
WM29U	4	-0,0125
WM29U	5	-0,0197
WM30U	1	0,0000
WM30U	2	0,0000
WM30U	3	0,0000
WM30U	4	-0,0040
WM30U	5	-0,0040
WM31U	1	-0,0011
WM31U	2	-0,0054
WM31U	3	-0,0054
WM31U	4	-0,0081
WM31U	5	-0,0081
WM32U	1	0,0000
WM32U	2	0,0000
WM32U	3	0,0000
WM32U	4	0,0000
WM32U	5	-0,0266
WM33U	1	-0,0038
WM33U	2	-0,0048
WM33U	3	-0,0048
WM33U	4	-0,0126
WM33U	5	-0,0144
WM34U	1	-0,0035
WM34U	2	-0,0035
WM34U	3	-0,0035

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
WM34U	4	-0,0035
WM34U	5	-0,0035
WM35U	1	0,0000
WM35U	2	-0,0134
WM35U	3	-0,0134
WM35U	4	-0,0134
WM35U	5	-0,0257
WM36U	1	-0,0015
WM36U	2	-0,0049
WM36U	3	-0,0049
WM36U	4	-0,0049
WM36U	5	-0,0354
WM37U	1	-0,0048
WM37U	2	-0,0048
WM37U	3	-0,0048
WM37U	4	-0,0081
WM37U	5	-0,0290
WM39U	1	0,0000
WM39U	2	-0,0104
WM39U	3	-0,0104
WM39U	4	-0,0157
WM39U	5	-0,0543
WM40A	1	0,0000
WM40A	2	-0,0085
WM40A	3	-0,0085
WM40A	4	-0,0134
WM40A	5	-0,0210
WM40B	1	0,0000
WM40B	2	-0,0135
WM40B	3	-0,0135
WM40B	4	-0,0341
WM40B	5	-0,0341
WM42U	1	-0,0023
WM42U	2	-0,0108
WM42U	3	-0,0108
WM42U	4	-0,0225
WM42U	5	-0,0377
WM43U	1	0,0000
WM43U	2	-0,0036
WM43U	3	-0,0036
WM43U	4	-0,0090
WM43U	5	-0,0188
WM44U	1	0,0000
WM44U	2	-0,0008
WM44U	3	-0,0008
WM44U	4	-0,0008
WM44U	5	-0,0114
WM46U	1	-0,0038
WM46U	2	-0,0038
WM46U	3	-0,0038
WM46U	4	-0,0140
WM46U	5	-0,0525
WM48U	1	0,0000
WM48U	2	-0,0097
WM48U	3	-0,0097
WM48U	4	-0,0097
WM48U	5	-0,0226
YG66U	1	-0,0032
YG66U	2	-0,0064
YG66U	3	-0,0064
YG66U	4	-0,0073
YG66U	5	-0,0181

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
YG74U	1	-0,0043
YG74U	2	-0,0180
YG74U	3	-0,0180
YG74U	4	-0,0290
YG74U	5	-0,1099
YK21U	1	-0,0069
YK21U	2	-0,0069
YK21U	3	-0,0069
YK21U	4	-0,0069
YK21U	5	-0,0243

SUB ALLEGATO 1.K

Correttivi congiunturali individuali
Attività di lavoro autonomo

STUDIO DI SETTORE	LIVELLO DI FLESSIONE	COEFFICIENTE
VG41U	1	0,0000
VG41U	2	0,0000
VG41U	3	0,0000
VG41U	4	-0,0217
VG41U	5	-0,0454
VG91U	1	-0,0430
VG91U	2	-0,0517
VG91U	3	-0,0517
VG91U	4	-0,0829
VG91U	5	-0,0928
VG93U	1	0,0000
VG93U	2	-0,0131
VG93U	3	-0,0131
VG93U	4	-0,0574
VG93U	5	-0,2259
VG94U	1	0,0000
VG94U	2	-0,0728
VG94U	3	-0,0728
VG94U	4	-0,0798
VG94U	5	-0,1105
VG99U	1	0,0000
VG99U	2	-0,0010
VG99U	3	-0,0010
VG99U	4	-0,0485
VG99U	5	-0,2914
VK26U	1	0,0000
VK26U	2	0,0000
VK26U	3	0,0000
VK26U	4	-0,2484
VK26U	5	-0,3419
VK27U	1	0,0000
VK27U	2	-0,0572
VK27U	3	-0,0572
VK27U	4	-0,1484
VK27U	5	-0,3718
VK28U	1	0,0000
VK28U	2	-0,0249
VK28U	3	-0,0249
VK28U	4	-0,1821
VK28U	5	-0,3488
VK30U	1	0,0000
VK30U	2	-0,0729
VK30U	3	-0,0729
VK30U	4	-0,0762
VK30U	5	-0,1939
WG53U	1	-0,0426
WG53U	2	-0,1255
WG53U	3	-0,1255
WG53U	4	-0,2053
WG53U	5	-0,3836
WG73B	1	0,0000
WG73B	2	-0,0518
WG73B	3	-0,0518
WG73B	4	-0,0518
WG73B	5	-0,0518
WG82U	1	0,0000
WG82U	2	-0,0903
WG82U	3	-0,0903
WG82U	4	-0,1005
WG82U	5	-0,1372
WG87U	1	0,0000
WG87U	2	-0,0443
WG87U	3	-0,0443
WG87U	4	-0,0886
WG87U	5	-0,2515
WK08U	1	0,0000
WK08U	2	-0,0146
WK08U	3	-0,0146
WK08U	4	-0,0234
WK08U	5	-0,2350
WK10U	1	0,0000
WK10U	2	-0,0778
WK10U	3	-0,0778
WK10U	4	-0,1476
WK10U	5	-0,2403
WK16U	1	-0,0084
WK16U	2	-0,0084
WK16U	3	-0,0084
WK16U	4	-0,0084
WK16U	5	-0,0882
WK19U	1	0,0000
WK19U	2	-0,0024
WK19U	3	-0,0024
WK19U	4	-0,0091
WK19U	5	-0,1254
WK20U	1	0,0000
WK20U	2	-0,0347
WK20U	3	-0,0347
WK20U	4	-0,0903
WK20U	5	-0,2687
WK22U	1	-0,0224
WK22U	2	-0,0256
WK22U	3	-0,0256
WK22U	4	-0,0280
WK22U	5	-0,1964
WK56U	1	0,0000
WK56U	2	-0,0440
WK56U	3	-0,0440
WK56U	4	-0,0765
WK56U	5	-0,0765
YG74U	1	-0,0063
YG74U	2	-0,0314
YG74U	3	-0,0314
YG74U	4	-0,0516
YG74U	5	-0,2901
YK21U	1	-0,0087
YK21U	2	-0,0203
YK21U	3	-0,0203
YK21U	4	-0,0299
YK21U	5	-0,0420

SUB ALLEGATO 1.L

Correttivi congiunturali individuali
Attività di lavoro autonomo che applicano
funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
VK29U	-0,0873
WK01U	-0,0699
WK02U	-0,1269
WK06U	-0,0470
WK17U	-0,0641
WK23U	-0,0895
WK24U	-0,0777
WK25U	-0,0743
YK03U	-0,1405
YK04U	-0,0779
YK05U	-0,0417
YK18U	-0,1447

16A03784

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2016.

Abilitazione alla «Scuola di formazione psicoanalitica di "Il ruolo terapeutico"» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Foggia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'articolo 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003 con il quale la “Scuola di Formazione Psicoanalitica” è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’articolo 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 8 giugno 2015 di autorizzazione alla variazione di denominazione in «Scuola di Formazione Psicoanalitica di “Il ruolo terapeutico”»;

Vista l’istanza con la quale la “Scuola di Psicoterapia psicoanalitica” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Foggia – via Giuseppe Fania n. 10 – per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità, per l’intero corso, a 80 unità ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 7 ottobre 2015 trasmessa con nota prot. 2022 del 12 ottobre 2015;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella seduta del 17 febbraio 2016;

Vista il documento che asserisce l’avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Formazione Psicoanalitica di “Il ruolo terapeutico”» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Foggia - via Giuseppe Fania n. 10 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il capo del dipartimento: MANCINI

16A03710

DECRETO 26 aprile 2016.

Autorizzazione all’Istituto “Scuola di Psicoterapia a indirizzo analitico transazionale «PerFormat»” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’articolo 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l’articolo 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l’Istituto “Scuola di Psicoterapia a Indirizzo Analitico

Transazionale «PerFormat»” è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Navacchio di Cascina (PI), per i fini di cui all'articolo 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica a Catania;

Visto il decreto in data 15 giugno 2015 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica ad Albenga (SA);

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Catania da – via Musumeci n. 123 – a piazza Cavour n. 14;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto “Scuola di Psicoterapia a Indirizzo Analitico Transazionale «PerFormat»” abilitato con decreto in data 19 luglio 2010 ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da – via Musumeci n. 123 – a piazza Cavour n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il capo del dipartimento: MANCINI

16A03711

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Master Gly 36 T».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80, concernente: «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante: «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante: «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente: «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante: «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014,, recante: «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2015 dall'impresa Generica Europa Limited, con sede legale in Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU - (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Master Gly 36 T», contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato «Fandango 360 SL» registrato al n. 4833 con decreto direttoriale in data 3 agosto 1982, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 settembre 2012, dell'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier MON 2139;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Fandango 360 SL» registrato al n. 4833 e che esiste legittimo accordo tra l'impresa Generica Europa Limited e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2012 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I fin al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il glifosate, che risulta quindi considerato approvato fino al 30 giugno 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente: «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Generica Europa Limited, con sede legale in Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU - (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MASTER GLY 36 T con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Monsanto Europe N. V. Anversa (Belgio), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera: IMC limited - Naxxar (Malta).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16539.

L'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal regolamento n. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 11 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MASTER GLY 36T

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti.
Liquido solubile concentrato
MECCANISMO D'AZIONE: HRAC G

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro 30,70 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico) 41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti q. b. a 100 g
Contiene ammina di sego etossilata

Partita n ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare; P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

PERICOLO

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Generica Europa Limited
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU United Kingdom
Tel. +44 (0) 1480 810137

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione) : **Monsanto Europe N.V.** – Anversa (Belgio)
Stabilimento di confezionamento: **IMC Limited** – Naxxar (Malta)

Taglie: Litri 0,1*-0,25*-0,5*-0,75*-1*-1,5*-2*-5*-10*-20*-50*-60*-100*-150*-200**-1000**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
- **Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo** (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
- **Infestanti biennali** (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
- **Infestanti vivaci e perenni** (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO*
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

**Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
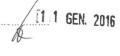
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MASTER GLY 36T

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti.
Liquido solubile concentrato
MECCANISMO D'AZIONE: HRAC G

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,70 g (360 g/l)	Taglie: Litri 0,1
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)	
Inerti e coadiuvanti q. b. a	100 g	Partita n ....

Contiene ammina di sego etossilata

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare; P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

Generica Europa Limited
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU United Kingdom
Tel. +44 (0) 1480 810137

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione) :
Monsanto Europe N.V. – Anversa (Belgio)
Stabilimento di confezionamento: **IMC Limited** – Naxxar (Malta)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

16A03676

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Laotta».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80, concernente: «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante: «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante: «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente: «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante: «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente: «Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente: «Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante: «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2015 dall'impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi, Barcellona - Spagna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Laotta», contenete la sostanza attiva abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato «Amectin EC» registrato al n. 13705 con decreto direttoriale in data 28 aprile 2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 luglio 2015, dell'impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53 E46988 Paterna, Valencia;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier Abamectin 1,8% EC Afrasa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Amectin EC» registrato al n. 13705;

esiste legittimo accordo tra l'impresa Lainco S.A.e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente: «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi, Barcellona - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAOTTA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 2 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi, Barcellona - Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16542.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 11 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

LAOTTA

Insetticida – acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchino, fragola, lattughe e insalate.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6

LAOTTA - Registrazione Ministero della Salute n del

Composizione
Abamectina pura g. 1,89 (18 g/L)
Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante
Coformulanti q.b. a g.100,00

PARTITA N.

LAINCO S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - Pol. Ind. Can Jardi
08191 Rubi (Barcellona) - Spagna
Tel. +34 93.586.20.15

Stabilimento di produzione:
LAINCO S.A.
Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jardì)
08191 Rubì (Barcelona) - Spagna

Distribuito da
CHEMIA S.P.A.
Via Statale, 327 - 44047 Dosso, Ferrara
Tel. 0532 84 84 77

Contenuto Netto:
0,200-0,250-0,500-1-2-5-10 L

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi in tempi successivi al trattamento e prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato, debbono essere effettuate seguendo alcune norme precauzionali: evitare di intervenire nell'area trattata dopo piogge, indossare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di: 10 metri per vite da vino e da tavola, 15 metri per arancio, 20 metri per pesco, melo e pero.

Per proteggere gli artropodi non-bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 10 metri per arancio, pero e melo, pesco; 5 metri per vite da vino e da tavola.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato seguita da terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE GENERALI
LAOTTA è un insetticida-acaricida contenente abamectina, principio attivo efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari. Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento con LAOTTA. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ARANCIO
- **Minatrice serpentina** (*Phyllocnistis citrella*) 40 ml/hl (0,3-0,8 l/ha)alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione.
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae, Panonychus citri, Aceria sheldoni*) 40 ml/hl(0,4-0,8 l/ha)alla comparsa delle prime forme mobili dall'allegagione all'ingrossamento del frutto.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, impiegando 1000-2000 litri di acqua per ha.

MELO
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae e Panonychus ulmi*) 80 ml/hl (0,60–0,96 l/ha),da fine caduta petali alla comparsa dei fitofagi. Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1200 litri di acqua per ha.

PERO
- **Psylla** (*Psylla spp.*) 50-100 ml/hl (0,375–1,2 l/ha)a fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae e Panonychus ulmi*)80 ml/hl (0,60–0,96l/ha)a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili.

Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1.200 litri di acqua per ha.

PESCO
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubricolus*), 50-100 ml/hl (0,5–1,2 l/ha)a fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 1.000 e i 1.200 l/ha.

VITE(da vino e da tavola)
Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*)50-100 ml/hl (0,25-1,0 l/ha per la vite da vino e 0,5-1,2l/ha per la vite da tavola)alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 500 e i 1000 l/ha per la vite da vino e 1000-1200 per la vite da tavola. Non trattare durante la fioritura.

POMODORO(in pieno campo)
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae; Polyphagotarsonemus latus*), 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili .
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

POMODORO(in serra)
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus*), **Eriofide** (*Aculus lycopersici*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

11 GEN. 2016

Etichetta/foglio illustrativo

MELANZANA(in pieno campo ed in serra)
Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae)* 50-80 ml/hl (0,15–0,8 l/ha)alla comparsa delle prime forme mobili.
Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

MELONE, ZUCCA, COCOMERO(in pieno campo ed in serra), CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra)
- **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae)* 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha)alla comparsa delle prime forme mobili.
- **Minatrici fogliari**(*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha)alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

FRAGOLA (in serra)
- **Ragnetti rossi e gialli** (*Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha)alla comparsa delle prime forme mobili.
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15–1,0 l/ha)alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

LATTUGHE e INSALATE (in pieno campo)
- **Ragnetti rossi** (*Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus.*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.
- **Minatrici fogliari** (*Liriomyza spp.*) 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ha.

Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di prodotti con diverse modalità di azione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalla zone trattate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melo, pero, pomodoro in serra ed in pieno campo, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone in serra, zucca in serra, cocomero in serra, fragola; 5 giorni per melone, cocomero e zucca in campo; 7 giorni per lattughe e insalate, 10 giorni per arancio e vite (da vino e da tavola); 14 giorni per pesco.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....11 GEN. 2016

16A03677

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fulcrum Combi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2015 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FULCRUM COMBI, contenete le sostanze attive isoxaflutole e aclonifen, uguale al prodotto di riferimento denominato Merlin Combi registrato provvisoriamente al n. 9279 con D.D. in data 4 luglio 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 maggio 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Merlin Combi registrato al n. 9279;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva isoxaflutole nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/16/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva aclonifen nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fulcrum Combi con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia;

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;

Bayer CropScience LP - Kansas City - USA;

Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia;

Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia;

Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania;

Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania;

Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania;

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera:

Bayer S.A.S. - Marle-sur-Serre (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16536.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 11 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

FULCRUM® COMBI

Erbicida selettivo di pre-emergenza del mais

Sospensione concentrata

FULCRUM® COMBI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
isoxaflutole puro 6,2 g (75 g/l)
aclonifen puro 41,3 g (500 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g.

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene Aclonifen. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

ATTENZIONE

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano — Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S. - Villefranche – Francia
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Bayer CropScience LP – Kansas City – USA
Arysta Lifesciences S.A.S. – Nogueres – Francia
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia
Lehnkering GmbH – Wolfenbüttel – Germania
Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG – Stade - Germania
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-sur-Serre (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute N. del
Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Attenzione: il prodotto contiene sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili. Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione individuale (guanti e tuta) atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Associazione erbicida di pre-emergenza attiva su infestanti in fase di germinazione per assorbimento radicale e attraverso l'ipocotile e per contatto; efficace anche su infestanti da poco emerse (fase di plantula) per contatto, assorbimento fogliare e radicale.
Entrambe le componenti dell'associazione agiscono sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, il prodotto esplica una buona efficacia collaterale su infestanti graminacee annuali.
La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante sottoindicata.

Infestanti dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia helioscopia* (Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti graminacee contenute nello sviluppo
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panichum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta da seme).

Infestanti medio sensibili
Bidens tripartita (Forbicina), *Humulus luppulus* (Luppolo).

Infestanti resistenti
Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), *Xanthium italicum* (Nappola), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Veronica persicaria* (Veronica comune).

EPOCA DI IMPIEGO

Pre-emergenza.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
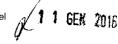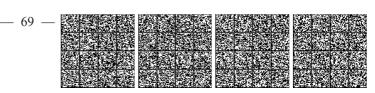
DOSI DI IMPIEGO
0,7 - 1 L/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.
VOLUME DI IRRORAZIONE
200-400 L/ha. .

Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Non applicare il prodotto su colture in fase di emergenza del terreno o non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge battenti di forte intensità e ristagni di acqua possono ridurre la selettività nei confronti delle colture in fase di emergenza.
- Evitare sovrapposizioni di trattamento particolarmente nei terreni sciolti.
- Su linee pure, ibridi di nuova introduzione, mais dolce e da "pop-corn" si consigliano saggi di selettività.
- In pre-emergenza delle infestanti, nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili.
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata, previa lavorazione superficiale, è possibile la risemina di mais o loietto da foraggio.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate evitando usi impropri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
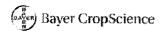
® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience. bayer.it

13/11/2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 GEN. 2016

16A03678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2016.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 16 della citata direttiva 2000/29/CE a tenore del quale ciascuno Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che un focolaio di *Crisicoccus pini* è stato rinvenuto nell'ottobre 2015 in un'area urbana della località Milano Marittima del comune di Cervia (RA) nella regione Emilia-Romagna;

Ravvisata la necessità di adottare misure fitosanitarie per prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Crisicoccus pini*;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana, al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Crisicoccus pini*.

Art. 2.

Indagini sul territorio nazionale

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di *Crisicoccus pini* nel territorio di propria competenza.

2. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente per iscritto al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di *Crisicoccus pini* in zone del territorio di propria competenza in cui la presenza dell'organismo nocivo non era conosciuta o dove si riteneva fosse stata eradicata.

3. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 2.

Art. 3.

Definizione delle zone delimitate

1. Qualora le indagini di cui all'art. 2, comma 1, confermano la presenza di *Crisicoccus pini* in una determinata zona, i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente la zona delimitata in conformità al comma 2.

2. La zona delimitata è costituita da una zona infestata e una zona cuscinetto.

La zona infestata comprende tutte le piante su cui è stata riscontrata la presenza di *Crisicoccus pini*. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 100 m intorno zona infestata.

3. I confini della zona delimitata sono modificati, in caso di accertamento della presenza di *Crisicoccus pini* al di fuori della zona infestata,

4. La delimitazione della zona può essere revocata, nel caso in cui le indagini di cui all'art. 2, comma 1 non rilevano, per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, la presenza di *Crisicoccus pini* nella zona delimitata.

5. In deroga al comma 1, il servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire una zona delimitata, nel caso di rinvenimento di esemplari isolati di *Crisicoccus pini* e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. vi è motivo di credere che l'organismo nocivo sia stato introdotto di recente nella zona;

b. non è stata riscontrata ulteriore presenza dell'organismo nocivo sulla base di un monitoraggio specifico condotto nella zona.

Art. 4.

Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree delimitate

1. Nelle aree delimitate si applicano le idonee misure fitosanitarie di natura selvicolturale, agronomica, biologica e chimica, secondo le disposizioni impartite dal competente servizio fitosanitario regionale.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1051

16A03674

DECRETO 17 marzo 2016.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 16 della citata direttiva 2000/29/CE a tenore del quale ciascuno Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che un focolaio di *Popillia japonica*, organismo nocivo da quarantena incluso nell'allegato I, parte A, sezione II della direttiva 2000/29/CE, è stato rinvenuto nel 2014 nel Parco del Ticino in un'area ricadente tra le Regioni Lombardia e Piemonte;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie nazionali per impedire la diffusione di *Popillia japonica* nel territorio della Repubblica italiana;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza peinianente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 3 marzo 2016.

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

Art. 2.

Indagini sul territorio nazionale

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* nel territorio di propria competenza.

2. Le indagini sono effettuate con rilevazioni visive, mediante trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio di introduzione e, prioritariamente, nelle aree limitrofe ai porti e agli aeroporti.

3. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente per iscritto al servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di *Popillia japonica* in una zona del territorio di competenza dove la presenza dell'organismo nocivo non era conosciuta o si riteneva fosse stata eradicata.

4. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.

Art. 3.

Definizione delle zone delimitate

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente la zona delimitata in conformità al comma 2, nel caso in cui le indagini di cui all'art. 2, comma 1, confermano la presenza di *Popillia japonica* in una determinata zona.

2. La zona delimitata è costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.

La zona infestata comprende tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 3 km intorno alla zona infestata.

3. Se la presenza di *Popillia japonica* è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona delimitata sono di conseguenza modificati.

4. La delimitazione della zona può essere revocata, se le indagini di cui all'art. 2, comma 1 non rilevano per un periodo non inferiore a due anni consecutivi alla presenza di *Popillia japonica* nella zona delimitata.

5. In deroga al comma 1, il servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire una zona delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di *Popillia japonica* e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. vi è motivo di credere che l'organismo nocivo sia stato introdotto di recente nella zona;

b. non è stata riscontrata ulteriore presenza dell'organismo nocivo sulla base di un monitoraggio specifico condotto nella zona, che include l'utilizzo di trappole a feromoni.

Art. 4.

Aree a rischio

1. I servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata le aree considerate a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica, e predispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria.

2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono:

a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;

b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;

c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;

d. eventuale posizionamento di trappole a feromoni;

e. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo.

Art. 5.

Misure fitosanitarie in caso di ritrovamento in area indenne

1. In caso di accertamento della presenza di *Popillia japonica* in un'area indenne, il Servizio fitosanitario regionale adotta almeno le seguenti misure:

a. esecuzione di un intervento immediato con trattamenti insetticidi abbattenti sulla vegetazione, se il ritrovamento di *Popillia japonica* avviene nel periodo di presenza degli adulti, da giugno a ottobre;

b. esecuzione di un monitoraggio intensivo per stabilire la presenza delle larve nei prati e di trattamenti insetticidi al terreno a partire dal primo periodo utile;

c. posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura massaie degli adulti;

d. definizione delle zone delimitate ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata

1. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici.

2. In deroga al comma 1, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuate in periodi opportuni, nonché è rispettata una delle seguenti condizioni:

a. prima della movimentazione è stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;

b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Popillia japonica* durante il periodo di volo degli adulti;

c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto, tessuto pacciamante o altro materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;

d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo una delle seguenti modalità:

i. per immersione in soluzione insetticida fino a fine gorgogliamento oppure,

ii. irrorazione del terriccio del vaso con soluzione insetticida appena prima dell'inizio del volo degli adulti;

e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno con rete antiinsetto o tessuto pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto;

f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i. tutta la superficie del filare delle piante, per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra sia diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione e

ii. le eventuali irrigazioni di soccorso siano eseguite con il sistema a goccia e

iii. due carotaggi, eseguiti nei tempi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità riportate nell'allegato, abbiano dato esito negativo per *Popillia japonica*.

3. Qualora venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione;

4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49 °C per almeno 15 minuti;

5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio al primo volo degli adulti di *Popillia japonica*. Tali movimentazioni devono essere registrate.

6. Devono essere rispettate le indicazioni impartite dai servizi fitosanitari regionali relativamente a tempistiche e modalità dei trattamenti insetticidi.

7. Le operazioni di autocontrollo eseguite per la prevenzione e la lotta a *Popillia japonica*, secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 7.

Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata

1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in zona infestata devono notificare al servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono

essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di tappeti erbosi (zolle e rotoli).

3. In deroga al comma 2, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari della zona infestata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuate in periodi opportuni, nonché sono rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati lavati secondo le modalità impartite dal servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure

b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal servizio fitosanitario regionale; e

c. sono state effettuate almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal servizio fitosanitario regionale.

4. L'indicazione del periodo di movimentazione dei tappeti erbosi deve essere comunicato preventivamente al servizio fitosanitario regionale.

Art. 8.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto.

1. I produttori di tappeti, aventi campi di produzione ricadenti in zona cuscinetto devono notificare al servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione al di fuori della zona cuscinetto di piante con terra associata e dei tappeti erbosi.

3. In deroga al comma 2, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali per il rilevamento di Popillia japonica effettuate in periodi opportuni, nonché sono rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal servizio fitosanitario regionale;

b. sono state effettuate almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal servizio fitosanitario regionale;

c. sono state effettuate almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di *Popillia japonica* all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m.

Art. 9.

Definizione delle soglie di infestazione larvale

1. Nelle zone infestate il servizio fitosanitario regionale rileva annualmente la presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo delle aree a prato.

2. Il territorio è classificato in zone a bassa infestazione, con popolazioni inferiori alla soglia di 50 larve/m^2, e zone ad elevata infestazione, con popolazioni superiori alla soglia di 50 larve/m^2.

Art. 10.

Misure per il contenimento delle popolazioni larvali

1. Nella zona infestata sono adottate misure fitosanitarie di lotta alle popolazioni larvali di *Popillia japonica* sulla base delle soglie di infestazione definite ai sensi dell'art. 9.

2. Nelle aree a prato presenti nelle zone a bassa infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità inferiori a 20 larve/m^2, esecuzione di un trattamento con mezzo chimico o biologico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 300-500 m, oppure il solo posizionamento di trappole per cattura massaie sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità da 20 a 50 larve/m^2, esecuzione di un trattamento con mezzi biologici quali nematodi, funghi o sostanze di origine naturale, oppure chimico, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massaie sul perimetro del campo ogni 200 m.

3. Nelle aree a prato presenti nelle zone ad alta infestazione sono attuate le seguenti misure:

a. con densità da 50 a 100 larve/m^2, rottura o arieggiamento del cotico erboso con lavorazioni meccaniche ad una profondità di almeno 10 cm ed esecuzione di due trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale e il posizionamento di trappole per cattura massale sul perimetro del campo ogni 100 m;

b. con densità superiori a 100 larve/m^2 è necessario, oltre alle misure indicate al precedente punto, provvedere

ad effettuare un ulteriore trattamento insetticida secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio fitosanitario regionale;

4. Nelle aree di cui al comma 3, il servizio fitosanitario regionale può imporre il divieto di irrigazione dei prati nel periodo estivo, al fine di creare condizioni sfavorevoli per lo sviluppo delle larve.

5. La movimentazione di terra prelevata dalla zona infestata è consentita previa autorizzazione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 11.

Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni

1. Al fine di ridurre le popolazioni di *Popillia japonica* in areali non produttivi, il servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

2. I servizi fitosanitari regionali verificano l'effettuazione delle misure di lotta e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di *Popillia japonica*.

Art. 12.

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 e sui risultati conseguenti all'applicazione di tali misure.

Art. 13.

Comunicazione e divulgazione

1. I servizi fitosanitari regionaliattivano iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di Popillia japonica e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

Art. 14.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1052

ALLEGATO

Modalità di esecuzione dei carotaggi, di cui all'art. 6, comma 2, lettera *f)*, all'art. 7, comma 3, lettera *c)* e all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, per la valutazione della presenza di larve di Popillia japonica.

Superficie ha[1]	Numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

[1] La superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

16A03675

DECRETO 19 aprile 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Sabina»;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 4 novembre 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP « Sabina»;

Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP « Sabina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di commercio, industria e artigianato di Roma autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata «Sabina»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 23 ottobre 2009 e confermato con decreto 26 ottobre 2012 al Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina con sede legale in via dell'Umiltà, 48 - 00187 Roma a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sabina»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03706

DECRETO 19 aprile 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del Casorzo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Casorzo ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota prot. 16023/2016 del 23 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo è in corso di approvazione da questa Amministrazione e sarà sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 marzo 2013 n. 4859 al Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (AT), via San Lodovico n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03707

DECRETO 26 aprile 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP il riconoscimento e l'incarico

a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità S.p.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 10 aprile 2013 al Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP con sede legale in Leonforte (EN), piazza Branciforti n. 2, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pesca di Leonforte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03705

DECRETO 4 maggio 2016.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2015/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 47;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto ministeriale n. 3280 del 22 maggio 2015 concernente il «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016.»;

Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione produttiva e di mercato del settore vitivinicolo, hanno chiesto l'attivazione della misura Vendemmia verde, così come previsto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura Vendemmia verde deve essere disposta con decreto direttoriale.

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata, per la campagna 2015/2016, la misura Vendemmia verde al fine di prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo e riequilibrare il mercato.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2016

Il direttore generale: ASSENZA

16A03680

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.S.E.S. - Istituti per l'istruzione e l'educazione sociale e in comunità - società cooperativa», in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la quale illegale rappresentante ha chiesto che la società «I.S.E.S. - Istituti per l'istruzione e l'educazione sociale e in comunità - Società cooperativa», aderente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, allegata alla suddetta istanza, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.041.963,00, si riscontra una massa debitoria di € 10.173.123,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.205.866,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza Lega nazionale delle cooperative;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.S.E.S. - Istituti per l'istruzione e l'educazione sociale e in comunità - Società cooperativa», con sede in Eboli (SA) (codice fiscale n. 00612770651) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Angela Innocente (codice fiscale NNCNGL64B44DI81Q), nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 e domiciliata in Roma, Via Giuseppe Vasi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03683

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forliwelfare società cooperativa sociale impresa sociale», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Forliwelfare socie-

tà cooperativa sociale impresa sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 655.414,98, si riscontra una massa debitoria pari ad € 699.396,51 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 57.834,93.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Forliwelfare società cooperativa sociale impresa sociale» con sede in Forlì (FC) C.F. (codice fiscale 04003950401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande (C.F. PTR FNC 65R17 G224V), nato a Padova il 17 ottobre 1965, e domiciliato in Ferrara, via De Pisis, n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03684

DECRETO 30 aprile 2016.

Nomina dei commissari straordinari della «S.r.l. Infoconnect», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 ottobre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Infocontact s.r.l. (procedura madre);

Visto il successivo decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 marzo 2016, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Infoconnect s.r.l.;

Visti i decreti ministeriali in data 20 novembre 2014, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari, nelle persone dei signori prof. Francesco Perrini, prof. Enrico Laghi ed avv. Federico Sutti, ed è stato nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata Procedura;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 2015 con il quale è stato nominato componente del Collegio commissariale il prof. avv. Stefano Ambrosini, in sostituzione del dimissionario prof. Enrico Laghi;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Infoconnect s.r.l., nominati commissari straordinari il prof. Francesco Perrini, nato a Bari il 10 dicembre del 1965, il prof. avv. Stefano Ambrosini, nato a Torino il 2 maggio del 1969, e l'avv. Federico Sutti, nato a Milano il 6 gennaio del 1965, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per la procedura madre Infocontact s.r.l..

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Lamezia Terme;

alla Camera di commercio di Lamezia Terme ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Calabria;

al Comune di Lamezia Terme;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 aprile 2016

D'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dello sviluppo economico ad interim
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03679

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 maggio 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 341).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 289 del 29 settembre 2015: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

Vista la nota del 22 ottobre 2015 con cui il commissario delegato ex ordinanza n. 285/2015 ha rappresentato la necessità che venga inserita, in un apposito provvedimento, una disposizione volta a disciplinare le modalità di rimozione dei materiali litoidi e vegetali dal demanio idrico e marittimo;

Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 10 novembre 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 289 del 29 settembre 2015, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2016

Il capo del Dipartimento: CURCIO

16A03723

ORDINANZA 9 maggio 2016.

Proroga delle contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio per consentire la chiusura delle attività inerenti all'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 342).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.»;

Considerato che l'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 160/2014, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2014, la vigenza di alcune contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori nominati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 249 del 7 maggio 2015 con la quale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza si è provveduto a prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio;

Viste le note, rispettivamente, n. 599 del 27 novembre 2015 del soggetto attuatore della regione Lazio, n. 6 del 4 dicembre 2015 del soggetto attuatore della Regione Calabria, n. 13950 del 17 dicembre 2015 del soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna e n. 34 del 29 dicembre 2015 del soggetto attuatore della regione Campania, con cui viene rappresentato che sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze amministrative, di sequestri cautelari da parte della procura della Repubblica e di contenziosi in atto;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Campania, Calabria, Emilia-Romagna e Lazio, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di rispettiva competenza, i soggetti attuatori, delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, titolari delle contabilità speciali n. 5620, n. 5607, n. 5615 e n. 5598, sono autorizzati a mantenere aperte le predette contabilità fino al 31 dicembre 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2016

Il capo del Dipartimento: CURCIO

16A03724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostavasin»

Con la determinazione n. aRM - 79/2016 - 1299 del 13 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della UCB Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PROSTAVASIN.

Confezione: 027584010.

Descrizione: «20 microgrammi polvere per soluzione per infusione» 1 fiala.

Medicinale: PROSTAVASIN.

Confezione: 027584046.

Descrizione: «60 microgrammi polvere per soluzione per infusione» 1 fiala.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03661

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Doc Generici».

Con la determinazione n. aRM - 81/2016 - 898 del 13 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della DOC Generici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550012.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550024.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550036.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550048.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550051.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550063.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550075.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550087.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550099.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550101.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550113.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550125.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: FINASTERIDE DOC GENERICI.

Confezione: 038550137.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03662

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 83/2016 - 40 del 13 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO PFIZER.

Confezione: 041789013.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino pp 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03663

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opteron»

Con la determinazione n. aRM - 84/2016 - 913 del 18 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Therabel Gienne Pharma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OPTERON.

Confezione: 025585011.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03664

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Tiefenbacher».

Con la determinazione n. aRM - 85/2016 - 2801 del 18 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Alfred E. Tiefenbacher GMBH & Co. Kg, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TIEFENBACHER.

Confezioni:

A.I.C. n. 041695014 - «8 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695026 - «8 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 041695038 - «8 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695040 - «8 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695053 - «8 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695065 - «8 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695077 - «16 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695089 - «16 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695091 «16 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695103 - «16 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695115 - «16 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695127 - «16 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695139 - «32 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695141 - «32 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695154 - «32 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695166 - «32 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695178 - «32 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695180 - «32 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695228 - «32 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695192 - «32 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695204 - «32 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041695216 - «32 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03665

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leutrol».

Con la determinazione n. aRM - 87/2016 - 1436 del 19 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Boehringer Ingelheim Italia S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEUTROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034280038 - «15 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034280040 - «15 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 034280053 - «7,5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034280065 - «7,5 mg compresse» 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03666

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 88/2016 - 1392 del 19 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOXORUBICINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 034879015 «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034879027 «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 25 ml»;

A.I.C. n. 034879039 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 034879041 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 034879054 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034879066 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03667

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clodronato Teva»

Con la determinazione n. aRM - 89/2016 - 813 del 27 aprile 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLODRONATO TEVA.

Confezione: A.I.C. n. 034906014 - «100 MG/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 3,3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A03668

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Vastat», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 75/2016 del 20 aprile 2016

Medicinale: VASTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 041325010 «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 041325022 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 041325034 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 041325046 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 041325059 «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 041325061 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 041325073 «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 041325085 «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Benedetti & Co. S.p.a.

Procedura decentrata IT/H/0322/001-004/R/001

con scadenza il 16 dicembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03670

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Zaredrop», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 72/2016 del 12 aprile 2016

Medicinale: ZAREDROP.

Confezioni: A.I.C. n. 040745010 «75 mg/ml soluzione orale» 1 flacone pet da 60 ml con siringa graduata

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a.

Procedura decentrata IT/H/0242/001/R/001

con scadenza il 23 dicembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione IT/H/0242/001/IB/005 - C1B/2015/3555, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed etichette.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03671

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società SOL S.p.a., in Genova.

Con il provvedimento n. aG - 15/2016 del 2 maggio 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Genova (GE) via Geirato n. 156, rilasciata alla Società SOL S.p.a.

16A03672

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A n. 36/2016 dell'11 gennaio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina EG».

Nell'estratto della determina n. 36/2016, dell'11 gennaio 2016 relativo alla specialità medicinale TERBINAFINA EG, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 36 del 13 febbraio 2016,

ove si legge:

«Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.»,

leggasi:

«Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.».

16A03673

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Zentiva Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 73/2016 del 12 aprile 2016

Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS

Confezioni:

AIC n. 039837 012 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 039837 024 - «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura decentrata IS/H/0190/002-003/R/001 con scadenza il 3 dicembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03687

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Estmar», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 76/2016 del 20 aprile 2016

Medicinale: ESTMAR

Confezioni:

AIC n. 041929 011 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 1×21compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;

AIC n. 041929 023 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;

AIC n. 041929 035 - «150 microgrammi/20 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;

AIC n. 041929 047 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;

AIC n. 041929 050 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario;

AIC n. 041929 062 - «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura decentrata CZ/H/0531/001-002/R/001 con scadenza il 21 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03688

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atoris», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 85/2016 del 27 aprile 2016

Medicinale: ATORIS

Confezioni:

040561 019 «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 021 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 033 «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 045 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 058 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 060 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 072 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 084 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 096 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 108 «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 110 «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 122 «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 134 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 146 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 159 «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 161 «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 173 «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 185 «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 197 «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 209 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 211 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 223 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 235 «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 247 «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 250 «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 262 «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 274 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 286 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 298 «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 300 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 312 «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 324 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 336 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 348 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 351 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 363 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 375 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 387 «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 399 «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 401 «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 413 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

040561 425 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto

Procedura decentrata SE/H/0642/001-003/R/001

con scadenza il 4 febbraio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03689

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Liladros», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 83/2016 del 27 aprile 2016

Medicinale: LILADROS

Confezioni:

041595 012 «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

041595 024 «3 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3×21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC

Procedura decentrata PT/H/0430/001/R/001

con scadenza il 31 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione PT/H/0430/001/IB/005 – C1B/2015/3083, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03690

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acequin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 81/2016 del 27 aprile 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACEQUIN

Confezioni:

027230 010 – «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

027230 034 – «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

027230 097 – «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03691

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zitrogram», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 80/2016 del 27 aprile 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ZITROGRAM

Confezione: 039215 013 500 mg compresse rivestite con film - 3 compresse.

Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 22 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03692

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Salbutamolo Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 79/2016 del 20 aprile 2016

Medicinale: SALBUTAMOLO SANDOZ.

Numeri A.I.C. e confezioni:

039221015 - "100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione" 200 erogazioni in contenitore AL;

039221027 - "100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione" 2x200 erogazioni in contenitore AL;

039221039 - "100 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione" 3x200 erogazioni in contenitore AL.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.
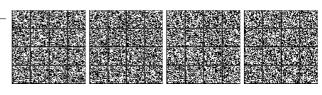
Procedura decentrata SE/H/0601/001/R/001, con scadenza il 3 marzo 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0601/001/IB/028 - C1B/2014/2618, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03712

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sildenafil Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 78/2016 del 20 aprile 2016

Specialità medicinale: SILDENAFIL SANDOZ.

Confezioni:

041306 010 «25 mg compresse» 1 compressa in blister ACLAR/AL;

041306 022 «25 mg compresse» 2 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 034 «25 mg compresse» 4 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 046 «25 mg compresse» 6 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 059 «25 mg compresse» 8 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 061 «25 mg compresse» 10 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 073 «25 mg compresse» 12 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 085 «25 mg compresse» 16 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 097 «25 mg compresse» 20 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 109 «25 mg compresse» 24 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 111 «25 mg compresse» 28 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 123 «50 mg compresse» 1 compressa in blister ACLAR/AL;

041306 135 «50 mg compresse» 2 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 147 «50 mg compresse» 4 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 150 «50 mg compresse» 6 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 162 «50 mg compresse» 8 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 174 «50 mg compresse» 10 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 186 «50 mg compresse» 12 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 198 «50 mg compresse» 16 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 200 «50 mg compresse» 20 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 212 «50 mg compresse» 24 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 224 «50 mg compresse» 28 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 236 «100 mg compresse» 1 compressa in blister ACLAR/AL;

041306 248 «100 mg compresse» 2 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 251 «100 mg compresse» 4 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 263 «100 mg compresse» 6 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 275 «100 mg compresse» 8 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 287 «100 mg compresse» 10 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 299 «100 mg compresse» 12 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 301 «100 mg compresse» 16 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 313 «100 mg compresse» 20 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 325 «100 mg compresse» 24 compresse in blister ACLAR/AL;

041306 337 «100 mg compresse» 28 compresse in blister ACLAR/AL.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Procedura: Mutuo Riconoscimento NL/H/1470/001-002;004/R/001. con scadenza il 30 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1470/001-002;004/IB/019/G - C1B/2014/3521, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono es-

sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03713

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 77/2016 del 20 aprile 2016

Specialità medicinale: CLOPIDOGREL ACTAVIS.

Confezioni:

039640014 «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

039640026 «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

039640038 «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

039640040 «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

039640053 «75 mg compresse rivestite con film» 50X1 compresse in blister AL/AL;

039640065 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

039640077 «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039640089 «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

039640091 «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

039640103 «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

039640115 «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Procedura decentrata DK/H/1579/001/R/001.

con scadenza il 22 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1579/001/IB/017 - C1B/2015/2814, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03714

Rettifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo allegati alla determina FV n. 132/2015 del 12 maggio 2015 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Songar» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 82/2016 del 27 aprile 2016

È rettificato il riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale SONGAR allegato alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel punto 4.2 "Posologia e modo di somministrazione", così come segue:

da:

"Durata del trattamento: il Triazolam deve essere impiegato primariamente per il trattamento a breve termine dell'insonnia occasionale, generalmente per non più di 7-10 giorni e comunque non oltre le due settimane (…)";

a:

"Durata del trattamento: il triazolam deve essere impiegato primariamente per il trattamento a breve termine dell'insonnia occasionale, generalmente da 7-10 giorni a due settimane fino ad un massimo di quattro settimane, compreso un periodo di sospensione graduale (…)".

È rettificato il foglio illustrativo del prodotto del medicinale Songar allegato alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella sezione "dose, modo e tempo di somministrazione", così come segue:

da:

"Durata del trattamento: il triazolam deve essere impiegato primariamente per il trattamento a breve termine dell'insonnia occasionale, generalmente, per non più di 7-10 giorni e comunque non oltre le due settimane (…)";

a:

"La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a due settimane, fino ad un massimo di quattro settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. (…)".

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della

presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03715

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sevoflurane Piramal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 84/2016 del 27 aprile 2016

Medicinale: SEVOFLURANE PIRAMAL.

Numero A.I.C. e confezione:

041479015 - "100% V/V liquido per inalazione" 1 flacone in vetro da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Piramal Healthcare UK Limited.

Procedura decentrata UK/H/4252/001/R/001, con scadenza il 30 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione UK/H/4252/001/IB/009 - C1B/2015/501, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03716

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Adeguamento tecnico funzionale del Porto di Marina di Carrara - Progetto definitivo dei lavori di completamento del dragaggio del bacino portuale e del passo di accesso compreso l'approfondimento dei fondali e la gestione della sabbia dragata».

Con decreto direttoriale n. 167/DVA del 3 maggio 2016, si è determinato:

1. l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto «Adeguamento tecnico funzionale del Porto di Marina di Carrara - Progetto definitivo dei lavori di completamento del dragaggio del bacino portuale e del passo di accesso compreso l'approfondimento dei fondali e la gestione della sabbia dragata»;

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03681

Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto per la realizzazione di una darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato» nel Porto di Olbia.

Con decreto direttoriale n. 171/DVA del 5 maggio 2016, si è determinato:

1. l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale del «Progetto per la realizzazione di una darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato» nel Porto di Olbia;

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 136 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 25 novembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0006342/MA004.A007/CONS-L-61 del 29 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 136 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 25 novembre 2015, recante «Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione 2015 dei montanti contributivi per i trattamenti in totalizzazione».

16A03685

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 28 gennaio 2016.

Con ministeriale n. 36/0006339/MA004.A007/PG-L-73 del 29 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 29 gennaio 2016, concernente l'applicazione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016).

16A03686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2015-2016.

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 2016 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2015-2016, di cui alla delibera adottata in data 24 luglio 2015 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

16A03709

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1 del 29 aprile 2016.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2016 è stato adottato il «Regolamento in materia di accesso da parte del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità».

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009, n. 4.

16A03708

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-113) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.